



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE,  
ECONOMICHE E SOCIALI

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e di Governo

Tradizione dei *Vigilantes* e *Due Process*: il  
dualismo che anima il dibattito sulla pena  
di morte negli Stati Uniti

---

**Relatore:** Prof.ssa Alessandra FACCHI

**Correlatore:** Prof. Davide GALLIANI

**Tesi finale di:** Ester GIANOLA

**Matricola:** 845994

Anno Accademico 2014/2015



# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	5
<b>CAPITOLO I</b>	
<u>UNA PANORAMICA SULLA PENA DI MORTE</u>	10
1.1 La pena di morte oggi nel mondo	10
1.2 Il percorso abolizionista in Europa: perché è stato possibile	18
1.3 Il federalismo, il localismo e la società americana: ostacoli per l'abolizione?	25
<b>CAPITOLO II</b>	
<u>UN PASSATO CHE RIAFFIORA: LO SPETTRO DEL “VIGILANTISMO”</u>	34
2.1 Condanna a morte come <i>closure</i> e la pratica dei linciaggi	34
2.1.1 La cultura dei <i>Vigilantes</i>	43
2.1.2 Due casi di linciaggio come “giustizia sociale”	51
2.2 Esecuzioni capitali e violenza in America: gli Stati a confronto	55
<b>CAPITOLO III</b>	
<u>LA GIUSTIZIA PENALE AMERICANA ATTRAVERSO LE SENTENZE DELLE CORTI</u>	70
3.1 L'illusione di un cambiamento abolizionista: la sentenza <i>Furman</i>	70
3.1.1 Il ritorno alle forche: la sentenza <i>Gregg</i>	76
3.2 Il processo penale americano: un conflitto di valori	81

3.2.1 Le <i>last-minute litigation</i> : ostacolo per la Corte Suprema ma ultima speranza per il condannato	93
3.2.2 Gli anni ,90-2000: un periodo di condanne e di errori giudiziari	100
3.3 Il punto di vista della Corte Suprema sulla pena di morte: le sentenze più importanti	108
<b>CAPITOLO IV</b>	
<u>CONCLUSIONI</u>	125
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	132
<b>SITOGRAFIA</b>	133

# INTRODUZIONE

---

**L**a pena di morte è un argomento spinoso che produce sempre dibattito, in qualsiasi circostanza se ne parli. È una questione che attraversa trasversalmente tutto il mondo e tutte le culture ed è una punizione che è sempre esistita. Il suo ruolo è principalmente quello di eliminare un avversario, un nemico della società, una persona che con il suo gesto criminale ha infranto le regole. A seconda dell'accezione con cui si guarda la pena di morte, si troveranno diverse sue giustificazioni, ciascuna riconducibile a uno specifico ruolo che essa era, ed è, chiamata a svolgere. In passato veniva utilizzata come monito nei confronti del resto della popolazione per segnalare l'esistenza di regole sociali che, in quanto tali, andavano rispettate: pena, la morte. Nel mondo religioso ha avuto anche il ruolo di "redenzione" per quei peccatori che si rifiutavano di accogliere un Credo diverso dal loro.

Queste accezioni sono in parte superate. Non si può infatti considerarle completamente eliminate poiché nel mondo avvengono ancora esecuzioni di stampo religioso, come accade per esempio nella cultura islamica. Tuttavia si può certamente affermare che, almeno nelle culture più avanzate, la morte come punizione inferta da un'autorità – e non da una persona qualunque come un omicidio – ha perso quella componente "rituale" che invece si può trovare ancora in alcune piccole comunità più tradizionali.

Io ho scelto di trattare della pena di morte poiché ritengo sia un potere che non dovrebbe spettare a nessuna autorità, religiosa o politica che sia. Da quando l'essere umano è comparso sulla terra, la condanna a morte è sempre stata la punizione più

*efficace* e più *semplice* per controllare il comportamento dei membri della società. Con essa il “problema”, il cittadino che avesse deciso di non rispettare le regole, veniva letteralmente *eliminato*. Riflettendoci bene, è un ragionamento che inconsciamente compiamo tutti i giorni quando siamo messi di fronte a una situazione difficoltosa: quello che desideriamo è che il problema in questione sparisca, senza mai più ritornare.

Per secoli questo atteggiamento perfettamente *umano* ed emotivamente giustificabile è stato realizzato concretamente: la differenza è che la questione in gioco non era un “oggetto materiale”, un qualcosa che ci disturba e che rimuovendolo ci risolve il fastidio. Ad essere *eliminate* erano delle persone, degli esseri umani. Nello specifico erano dei cittadini criminali che per svariati motivi avevano infranto la legge e, quindi, minacciavano l’ordine sociale. Non è mia intenzione entrare nel merito del dolore che questi *free rider* della società hanno causato con il loro comportamento violento. La vendetta per un torto subito è un sentimento umano perfettamente comprensibile. Anzi, aggiungo che personalmente lo ritengo il sentimento umano per eccellenza, perché solo noi siamo in grado di provarlo. Nessun altro essere vivente è in grado di sentire questa emozione così dirompente e irrefrenabile che può portare l’essere umano a compiere gesti impensabili normalmente. L’istinto di uccidere, invece, è qualcosa di atavico che, potenzialmente, tutti gli esseri dotati di un sistema cerebrale in grado di trasmettere emozioni possono provare.

Io ritengo che l’evoluzione della specie ci ha permesso di “eivarci” a un livello superiore rispetto al mondo animale poiché siamo stati in grado di costruire la Società. Con questo termine intendo un insieme di individui diversi tra loro, con credenze, culture e opinioni differenti gli uni dagli altri che però per un fine comune hanno deciso di convivere, di *condividere* un sistema di valori e di agire in modo tale che tutti lo rispettino. Ciò che ci differenzia dal mondo animale è la possibilità di *comunicare*: certo, ogni essere vivente ha il proprio sistema di comunicazione, ma quello umano ci consente di trasmettere messaggi sicuramente più complessi. Ci permette di comprendere e tramandare idee, pensieri e valori per noi importanti. Il primo, quello più importante di tutti, quello alla base di ogni credenza religiosa perché denota il *rispetto* per qualcosa che non ci appartiene è, ed

è sempre stato, “*Non uccidere*”. Con questa espressione si intende il divieto di privare qualcuno della propria vita, l’impossibilità di “eliminare” un altro essere umano. Questo non solo perché non è “giusto”, ma perché nessuno dovrebbe avere questo potere. Nel momento in cui si ammettesse il contrario, ossia che esiste una persona, una divinità, una autorità politica che ha la facoltà per farlo, significherebbe che l’ordine di “*Non uccidere*” non vale veramente per tutti, ma solo per alcuni. Grazie all’evoluzione e alla diffusione della Cultura si è arrivati, dopo secoli, alla consapevolezza che una punizione per definizione irreversibile – come la morte – non possa essere MAI accettata. In Occidente, specialmente grazie ai movimenti culturali avvenuti tra 1700 e 1800 tra cui l’Illuminismo, si è radicata la necessità di eliminare la pena di morte da tutti gli ordinamenti statali per assicurare un più “equo” livello di giustizia: NESSUNO ha il diritto di uccidere, nemmeno lo Stato. L’unica realtà occidentale che – ancora – non riesce ad accettare questa limitazione al potere statale sono gli Stati Uniti d’America.

Qui i cittadini hanno bisogno di sapere che i criminali, una volta catturati, verranno eliminati e non saranno, più, un pericolo per la comunità. In America, specialmente nel XIX e nei primi decenni del XX secolo, il compito di cattura e punizione dei criminali era affidato direttamente alla popolazione, nello specifico ai *Vigilantes*. Questi ultimi erano gruppi di uomini che si occupavano concretamente della “caccia all’uomo”, nonché della loro esecuzione che avveniva rigorosamente nelle piazze cittadine affinché il popolo fosse sicuro della morte del criminale. Le esecuzioni erano dei “linciaggi legali” poiché le autorità politiche erano perfettamente a conoscenza di queste violenze ma non facevano nulla per impedirle anzi, le vedevano come un valido aiuto per il controllo della criminalità.

La mia tesi parte dalla convinzione che questa vera e propria Cultura dei *Vigilantes* non sia mai del tutto scomparsa dalla cultura americana. Anche oggi la popolazione statunitense ha bisogno dei *Vigilantes*: ha bisogno di sapere che il male viene *eliminato* dalla società e non “semplicemente” punito. Certo, oggi le esecuzioni non avvengono nelle piazze come un tempo, ma in un certo senso lo spirito con cui vengono compiute è lo stesso. Il *Vigilantes* moderno non è armato di pistole e cappi: oggi la guerra al crimine si svolge nei Tribunali, in particolare attraverso le procedure giudiziarie approvate dalle Corti. Non sarà mia intenzione valutare

l'efficacia, la correttezza o la crudeltà della pena di morte in America. Ho svolto un lavoro di ricerca che ritengo da solo basti ad evidenziare i limiti che il sistema punitivo della pena di morte mantiene ancora oggi.

Nel Primo Capitolo ho affrontato la pena di morte in modo generale. Ho iniziato dal suo utilizzo nel mondo specificando quali Paesi l'hanno abolita e quali invece ne fanno ancora uso. Successivamente ho analizzato il percorso abolizionista avvenuto in Europa, da un punto di vista storico, culturale e politico presentando i provvedimenti presi dai singoli Stati e dell'Unione Europea nel suo complesso. Nell'ultimo paragrafo ho spostato l'attenzione sugli Stati Uniti. Ho evidenziato gli Stati abolizionisti e quelli che ancora la utilizzano; contemporaneamente ho analizzato la cultura americana facendo emergere alcune caratteristiche che, a mio parere, sono responsabili della loro scelta di mantenere l'istituto della pena di morte anche al giorno d'oggi. Tra queste in particolare, il *federalismo* e il forte *localismo*.

Nel Secondo Capitolo mi sono concentrata sulla cultura dei *Vigilantes* e sulle sue conseguenze ancora oggi visibili compiendo un'analisi comparativa tra gli Stati americani. Ho iniziato con una ricostruzione storica e culturale del passato di linciaggi e la pratica del "farsi giustizia da sé" tipica della società americana del passato. Mi sono aiutata con alcuni sondaggi svolti dal Tuskegee Institute sull'accettazione sociale dei linciaggi e sulla loro diffusione.

Nel secondo paragrafo ho presentato i frutti della ricerca quantitativa da me svolta grazie all'utilizzo dei dati forniti dal Death Penalty Information Center. In particolare lo scopo della mia ricerca era verificare e dimostrare la correlazione tra un passato di linciaggi e il mantenimento – nonché il largo utilizzo – al giorno d'oggi della pena di morte, Stato per Stato.

Nel Terzo Capitolo ho analizzato il sistema giudiziario americano. Sono partita dalla presentazione di due sentenze della Corte Suprema che hanno sancito dapprima una moratoria delle esecuzioni e successivamente un loro ripristino: la sentenza *Furman* e la sentenza *Gregg*.

Nel secondo paragrafo ho ricostruito il conflitto esistente tra due diversi sistemi valoriali diffusi in America: i cittadini che si ispirano al modello dei *Vigilantes* – e che quindi sono a favore del mantenimento della pena di morte – e coloro che



invece si ispirano ai valori del *Giusto Processo*, i quali vedono la condanna a morte come un rischio inaccettabile. Analizzando l'iter processuale capitale e i possibili ricorsi che la difesa può presentare, ho presentato dei casi divenuti "celebri" perché svolti non secondo le regole e che hanno portato all'esecuzione di imputati innocenti. Nell'ultima parte ho approfondito il compito svolto dalla Corte Suprema concentrandomi sulle sentenze da questa decise riguardo la pena di morte: tra quelle più importanti, ho scelto sia alcune che "limitano" l'uso della pena capitale, sia altre che invece ne "liberalizzano" l'utilizzo.

Nel Quarto Capitolo ho presentato le mie conclusioni.

Ribadisco che la mia non vuole essere una tesi a scopo valutativo sul sistema giudiziario americano. Ritengo tuttavia - e me ne sono sempre più convinta durante la stesura dell'elaborato - che una giustizia che voglia definirsi "moderna" debba sforzarsi di andare oltre una giustizia di tipo *retributivo* e trovare un sistema che assicuri giustizia senza porsi "al di sopra" dei cittadini a cui si rivolge. Non si può pretendere di punire un omicidio con lo scopo di trasmettere il messaggio che uccidere va contro la legge, se per farlo lo Stato uccide a sua volta.

# CAPITOLO I

## UNA PANORAMICA SULLA PENA DI MORTE

---

### 1.1 La Pena di Morte oggi nel mondo

**L**a pena di morte può essere definita come *“una pratica con cui un’autorità pubblica, legittimamente riconosciuta, mette a morte un imputato, dichiarato colpevole, come punizione per il suo reato”*.<sup>1</sup> Si distingue da forme non autorizzate di uccisione, come la morte per vendetta, l’omicidio o il linciaggio, e da forme non penali di uccisione statale, sia legali (sacrificio umano, uccisione in guerra,...) sia illegali (omicidi per ragioni politiche, esecuzioni sommarie). La pena di morte riguarda di fatto la messa a morte di chi viola la legge.<sup>2</sup>

Questo tipo di condanna ha origini antichissime e ha sempre svolto un ruolo di primaria importanza nell’affermazione e legittimazione del potere sovrano agli occhi del popolo. La condanna capitale fu largamente utilizzata in tutta Europa fino all’Illuminismo e alla Rivoluzione francese: saranno questi, infatti, i primi due momenti storici che metteranno in discussione le giustificazioni stesse della pena di morte. Dal XIX secolo in poi saranno sempre di più gli Stati che decideranno di eliminare questa condanna dai propri Ordinamenti: la “spinta” abolizionista partirà

---

<sup>1</sup> Keith Otterbain, *The Ultimate Coercive Sanctions. A Cross-Cultural Study of Capital Punishment*, Hraf Press, New Heaven, 1986.

<sup>2</sup> Robert Lifton e Greg Mitchell, *Who Owns Death. Capital Punishment, the American Conscience and the End of Executions*, Perennial, New York, 2000, pp. 20-21.

proprio dall'Europa che sarà teatro di Rivoluzioni e Guerre che cambieranno le Menti dei pensatori e degli intellettuali del Vecchio Continente una volta per tutte. Nonostante siano passati due secoli da questo momento di svolta nel campo del diritto e della cultura penale, esistono ancora oggi Paesi che eseguono condanne capitali. Le motivazioni alla base di questo mantenimento sono molteplici, dalla deterrenza nei confronti dei criminali alla sicurezza nazionale. Tuttavia, sono sempre di più gli Stati che ogni anno scelgono la via abolizionista.

Secondo i dati raccolti da Amnesty International fino al 31 dicembre 2014, la diffusione nel mondo della pena di morte è così suddivisa:

- 1) Paesi abolizionisti TOTALI: 98;
- 2) Paesi abolizionisti PER I REATI COMUNI (Paesi le cui leggi prevedono la pena di morte soltanto per crimini commessi in tempo di guerra o quelli commessi in circostanze eccezionali): 7;
- 3) Paesi abolizionisti DE FACTO (Paesi che mantengono la pena di morte per reati comuni come l'omicidio, ma che possono essere considerati abolizionisti "nella pratica" perché non eseguono condanne da almeno dieci anni. Inoltre si può considerare la loro politica in ambito penale come non incline a infliggere condanne capitali): 35;
- 4) Paesi che infliggono condanne capitali: 58.

Esistono pertanto 140 Paesi abolizionisti totali, per legge o nella pratica, contro 58 Stati che ancora la utilizzano.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Amnesty International, <http://www.amnesty.it/paesi-abolizionisti-e-mantenitori>.




Fig. a) La Pena di Morte nel Mondo

1) I Paesi abolizionisti totali sono:

Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bhutan, Bolivia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Burundi, Cambogia, Canada, Capo Verde, Cipro, Città del Vaticano, Colombia, Costa d'Avorio, Costa Rica, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Gabon, Georgia, Germania, Gibuti, Grecia, Guinea, Haiti, Honduras, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Salomone, Italia, Kiribati, Kirghizistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Mauritius, Messico, Micronesia, Moldavia, Monaco, Montenegro, Mozambico, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Palau, Panama, Paraguay, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Repubblica Slovacca, Romania, Ruanda, Samoa, San Marino, Sao Tomé e Principe, Senegal, Serbia (incluso il Kosovo), Seychelles, Slovenia,

Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Timor Este, Togo, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela.

2) I Paesi abolizionisti per i reati comuni sono:

Brasile (prevista solo per gravi crimini di guerra), Cile (inflitta per crimini di guerra “eccezionali”), El Salvador (prevista dalle leggi militari e applicabile solo in uno stato di guerra internazionale), Figi (applicabile solo per crimini commessi sotto regime militare), Israele (prevista per crimini contro l’umanità, alto tradimento, genocidio contro il popolo ebraico e crimini militari), Kazakistan (prevista in caso di omicidio con circostanze aggravanti, terrorismo, attentato alla vita di una persona che amministra la giustizia o esegue indagini preliminari, attentato alla vita del Presidente, alto tradimento, sabotaggio, pianificazione, preparazione o condotta di atti di guerra, uso di mezzi non ammessi nella conduzione di operazioni belliche, genocidio, partecipazione mercenaria a conflitti armati), Perù (applicabile per alto tradimento in tempo di guerra e per atti di terrorismo).

3) I Paesi abolizionisti DE FACTO sono:

Algeria, Benin, Brunei, Burkina Faso, Camerun, Congo, Corea del Sud, Eritrea, Federazione Russa, Ghana, Grenada, Kenya, Laos, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Mauritania, Mongolia, Marocco, Myanmar, Nauru, Niger, Papua Nuova Guinea, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Tanzania, Tonga, Tunisia, Zambia.

4) I Paesi che utilizzano la pena di morte sono:

Afghanistan, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Autorità Palestinese, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Bielorussia, Belize, Botswana, Ciad, Cina, Comore, Corea del Nord, Cuba, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Gambia, Guatemala, Guinea, Guinea Equatoriale, Guyana, India, Indonesia, Iran, Iraq, Giamaica, Giappone, Giordania, Kuwait, Lesotho, Libano, Libia, Malesia, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Singapore, Siria, Somalia, Stati

Uniti d'America, Sudan, Sudan del Sud, Taiwan, Thailandia, Trinidad e Tobago, Uganda, Vietnam, Yemen, Zimbabwe.

La questione della pena capitale resta un argomento di dibattito e motivo di tensioni politiche e sociali sia all'interno degli Stati che la prevedono come sanzione penale, sia in ambito Internazionale.<sup>4</sup> Il motivo di questi attriti coincide con le differenze interstatali in materia; in particolare sono le diverse legislazioni che portano i vari Organismi Internazionali a "scontrarsi" con le singole realtà statali.

Nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU del 1948 viene lasciata libertà di scelta agli Stati riguardo il mantenimento o l'abolizione ma, allo stesso tempo, si vieta l'utilizzo di *pene crudeli, inumane e degradanti*. Con questo precetto non è però chiaro e definibile il confine tra "giusta pena" e "pena crudele", motivo per cui la pena di morte stessa è oggetto di critiche a livello Internazionale e ne si auspica l'eliminazione.

I metodi più utilizzati dalla fine del '900 sono:

- Camere a gas- negli Stati Uniti (l'ultima esecuzione risale al 1999).
- Decapitazione- in Arabia Saudita e Iraq. È largamente utilizzata in quelle comunità dove vige la legge della Sharia<sup>5</sup> e i motivi della condanna capitale sono lo stupro, omicidio, crimini di droga e apostasia.
- Fucilazione- in Bielorussia, Cina, Somalia, Taiwan, Uzbekistan, Vietnam e altri paesi. Con l'eccezione di Taiwan dove il colpevole prima dell'esecuzione viene anestetizzato, negli altri Paesi il condannato è perfettamente cosciente e il proiettile deve colpire il capo o il collo. È prevista anche la fucilazione tramite plotone di esecuzione, considerata una morte d'onore riservata a crimini di guerra.
- Impiccagione- in Egitto, Giappone, Giordania, Iran, Pakistan, Singapore e altri paesi.

---

<sup>4</sup> Davide Galliani, *La più politica delle pene. La pena di morte*, Assisi, Cittadella Editrice, 2012, p.16.

<sup>5</sup> La Sharia (Shari'ah) è la Legge divina dei Paesi Islamici. Essa è composta da precetti e codici di comportamento che ogni fedele musulmano deve eseguire concretamente nella quotidianità. In alcuni Paesi islamici è fonte di diritto positivo ed esercita un potere coercitivo nei confronti dei fedeli.

- Iniezione letale- in Cina, Filippine, Guatemala, Stati Uniti e Thailandia. Prima dell'esecuzione il prigioniero viene "preparato alla morte": cambio di abbigliamento, doccia e ultimo pasto; successivamente viene portato nella camera di esecuzione dove riceverà per via endovenosa un mix di farmaci che lo porteranno alla morte.
- Lapidazione- in Afghanistan e Iran. La legge della Sharia lo considera un metodo "dignitoso" e avviene tramite il lancio di pietre contro il condannato immobilizzato. In Iran viene inflitta anche per semplice adulterio, solo se commesso da donne.
- Sedia elettrica- negli Stati Uniti (l'ultima esecuzione risale al 2010).
- Pugnale- in Somalia. <sup>6</sup>

Molti di questi metodi sono poco utilizzati nella realtà ma sono ancora previsti in molti Stati. Il punto su cui si scontrano gli abolizionisti e i sostenitori della pena di morte è la presenza stessa di questa punizione nel loro Stato. Gli abolizionisti sono fermamente convinti della necessità di eliminare tale condanna poiché sarebbe in contrasto con quanto affermato nella Dichiarazione Universale dell'ONU del 1948, in particolare nell'articolo 3 "*Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona*", nell'articolo 5 "*Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane e degradanti*".<sup>7</sup>

Nel 1950 la Convenzione europea per i Diritti dell'uomo (CEDU), introduce una "pallida" limitazione delle condanne capitali in nome del "*diritto alla vita di ogni persona [...] protetto dalla legge*",<sup>8</sup> ma questa espressione lascia spazio a diverse interpretazioni. Il "diritto alla vita" fa riferimento alla vita della vittima che ne è stata privata e quindi merita giustizia, o si riferisce al diritto del colpevole a non essere condannato a morte? Bisognerà aspettare circa trent'anni per avere una chiara definizione di questo articolo.

---

<sup>6</sup> Amnesty International,  
<http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/516>.

<sup>7</sup> Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,  
[http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR\\_Translations/itn.pdf](http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf).

<sup>8</sup> Convenzione europea per i Diritti dell'uomo, art. 2,  
[http://www.echr.coe.int/Documents/Convention\\_ITA.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf).

Il Patto Internazionale sui diritti civili e politici del 1966 all'articolo 6.5 precisa che *“Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte”*.<sup>9</sup>

Questo articolo rappresenta un punto di svolta nel diritto internazionale in quanto si schiera espressamente contro le condanne su minori e donne in stato di gravidanza: queste punizioni, tuttavia, non sono ancora state abolite da tutti gli Stati, mantenendo aperta la questione della legittimità di queste condanne e creando tensioni tra quegli Stati che hanno ratificato il Patto e quelli che, invece, non lo osservano.

La “correzione” dell'espressione *diritto alla vita* presente nella CEDU viene chiarita nel *Protocollo n°6 della Convenzione Europea per i diritti dell'uomo*, commissionato nel 1982 e approvato nel 1983: nell'articolo 1 si stabilisce che *“La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né giustiziato.”*<sup>10</sup> Ecco la precisazione che mette chiarezza su chi ha “diritto alla vita”: da questo momento in poi tutti, nessuno escluso.

Lo Statuto della Corte Penale Internazionale stipulato a Roma ed entrato in vigore nel 2002 istituisce la Corte Penale Internazionale con sede all'Aia: il compito del Tribunale è quello di giudicare in caso di crimini che riguardano la comunità internazionale nel suo complesso in materia di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. L'aspetto rilevante in questo contesto riguardo lo Statuto consiste nel divieto, da parte del Tribunale Internazionale, di emettere condanne a morte per i colpevoli di tali crimini, limitando la massima pena all'ergastolo.

L'ultima “tappa” riguardo il rifiuto della pena di morte in Europa è rappresentata dal *Protocollo n°13 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte in ogni circostanza*. Firmato a Vilnius nel 2002 ed entrato in vigore a partire dal 2003 (alcuni Stati lo hanno adottato a distanza di qualche anno), questo protocollo ha

---

<sup>9</sup> Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici, <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19660262/201110270000/0.103.2.pdf>.

<sup>10</sup> Protocollo n°6 alla Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, relativa all'abolizione della pena di morte, 1983, [http://www.echr.coe.int/Documents/Convention\\_ITA.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf).



visto 44 adesioni e solamente 2 firme non seguite da ratifica (Azerbaijan e Russia).<sup>11</sup> Con questo Protocollo l'Europa nel suo complesso si schiera apertamente a favore dell'abolizione della pena di morte.

Alla luce di questi Trattati è ormai evidente come la pena capitale abbia perso terreno e consenso da parte degli organi giuridici internazionali; quello che ancora non si è fatto, è stabilire una legislazione internazionale vincolante per tutti riguardo l'abolizione definitiva della pena di morte. Da questo punto di vista, gli Stati che ancora ricorrono alla pena capitale portano avanti la loro volontà di autonomia decisionale riguardo le condanne penali, nonché le modalità in cui queste condanne dovranno essere eseguite.

Queste differenze tra Paesi originano notevoli problemi nel caso di reati commessi in Stati esteri rispetto al colpevole rendendo difficili le pratiche di estradizione.

Uno degli ultimi casi reso celebre dai media è quello accaduto nel marzo 2002: il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti chiedeva la condanna a morte per Zacarias Moussaoui, un cittadino francese di origini marocchine sospettato di essere il "ventesimo dirottatore" dell'11 settembre 2001.<sup>12</sup>

La Francia si rifiutò di collaborare con gli Stati Uniti nell'estradare Moussaoui e, una volta che quest'ultimo si dichiarò colpevole, la condanna nei suoi confronti fu l'ergastolo.

Nonostante i vincoli internazionali alla pena di morte, la condanna capitale non cessa di esistere e di essere applicata. Basandosi sui dati raccolti nel 2014, tenendo presente la segretezza dello Stato Cinese e della Corea del Nord che impediscono di conoscere con esattezza il numero di esecuzioni, le condanne a morte nel mondo sono state 2466 e le esecuzioni registrate ammontano a 607. Per alcune condanne gli Stati esecutori hanno giustificato il loro operato come contrasto, reale o presunto, alle minacce di terrorismo e sicurezza per lo Stato.

Le percentuali di condanne cambiano a seconda dell'area geografica di analisi:

---

<sup>11</sup> Protocollo n°13 alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, relativo all'abolizione delle pena di morte in ogni circostanza, 2002, [http://www.echr.coe.int/Documents/Convention\\_ITA.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf).

<sup>12</sup> Franklin E. Zimring, *La pena di morte. Le contraddizioni del sistema penale americano*, Bologna, il Mulino, 2009, p.79.

- Nella zona delle Americhe: gli Stati Uniti sono l'unico Paese del continente ad effettuare condanne anche se il numero complessivo è diminuito, da 95 nel 2013 a 77 nel 2014.
- Nell'area dell'Asia e del Pacifico: se si escludono Cina e Corea del Nord, di cui non si ha certezza dei dati, le condanne registrate sono state 32.
- Nell'Africa Subsahariana: si è assistito a un calo rispetto al 2013, da 64 a 46.
- In Europa e Asia Centrale: l'unico Stato mantentore è la Bielorussia che ha eseguito 3 condanne.
- Nel Medio Oriente e in Africa del Nord: Iran, Iraq e Arabia Saudita sono responsabili del 90% delle condanne in questi territori e del 72% a livello globale (escludendo la Cina). Complessivamente si è passati da 638 condanne del 2013 a 491 nel 2014 (questi dati non tengono conto delle esecuzioni non registrate).<sup>13</sup>

## **1.2 Il percorso abolizionista in Europa: perché è stato possibile**

L'ultima condanna capitale in Europa è avvenuta in Francia nel 1977. Il condannato si chiamava Hamida Djandoubi, tunisino, accusato di aver ucciso e stuprato la sua ex fidanzata. Viene condannato a morte il 25 febbraio 1977 e ghigliottinato il 10 settembre dello stesso anno.

Questa rappresenta l'ultima esecuzione di Stato del XX secolo che ha avuto luogo nell'Europa Occidentale.<sup>14</sup>

Il cammino verso l'abolizione della pena di morte iniziò almeno due secoli prima e trovò terreno fertile nell'Illuminismo. Fu un movimento politico, sociale, filosofico e culturale che nacque prima in Inghilterra ma che ebbe la sua massima espressione in Francia. Il "motto" illuminista *"Abbi il coraggio di servirti della tua propria*

<sup>13</sup> Amnesty International, <http://www.amnesty.it/Pena-di-morte-nel-2014>.

<sup>14</sup> Michael Forst, *The Abolition of the Death Penalty in France*, Council of Europe, 1999, p.112.

*intelligenza!*"<sup>15</sup> esprime al meglio il desiderio degli Intellettuali dell'epoca: la ribellione ai canoni e ai codici culturali e comportamentali precostituiti e la libertà di pensiero personale. Applicato al diritto, il pensiero illuminista puntava all'affermazione delle libertà individuali che per secoli erano state soggette al potere monarchico e statale. È in questo contesto che uno degli illuministi più celebri nell'ambito italiano compone un'opera che sarà destinata a cambiare (una volta per tutte?) l'idea stessa di "Pena di morte". L'intellettuale in questione è Cesare Beccaria autore del saggio *Dei Delitti e delle Pene* del 1764. Qui, per la prima volta, si afferma chiaramente l'inutilità della condanna capitale e la crudeltà che essa comporta, sia in se stessa sia nei confronti del condannato. Viene definita come un oltraggio verso la vittima che, anche se rea di atroci crimini, resta pur sempre un cittadino e, in quanto tale, titolare di diritti.

*"Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di ucciderlo? [...] Non è dunque la pena di morte un DIRITTO [...] ma è una guerra della nazione con un cittadino, perché giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere".*<sup>16</sup>

Quest'opera influenzerà enormemente il pensiero europeo nei secoli successivi ponendo seri dubbi sulla legittimità della pena capitale da parte di uno Stato di Diritto. Uno dopo l'altro, tutti gli Stati europei diminuirono le esecuzioni preferendo la condanna dell'ergastolo a quella di morte. Durante il 1790 il Vecchio Continente ha sperimentato diversi periodi in fatto di pena capitale: alcuni Stati, infatti, la avevano già abolita per reati comuni e mantenuta solo per reati militari negli ultimi anni del XIX secolo. Tra questi il Portogallo, Olanda e Italia (il primo Stato al mondo ad aver abolito la pena capitale è stato il Granducato di Toscana il 30 novembre 1786<sup>17</sup>).

L'esperienza dei regimi totalitari e gli atroci crimini commessi durante la seconda guerra mondiale cambiarono le cose: in Italia, per esempio, Mussolini reintrodusse

---

<sup>15</sup> Immanuel Kant, *Risposta alla domanda: che cos'è l'Illuminismo?* (in tedesco *Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?*), ETS, 2013.

<sup>16</sup> Cesare Beccaria, *Dei Delitti e Delle Pene*, Milano, Bur, 2009, p.91.

<sup>17</sup> D. Galliani, *op. cit.*, p. 46.

la pena di morte nel 1930 nel nuovo Codice Penale,<sup>18</sup> dopo il 1925 Germania e Unione Sovietica ne fecero largo uso per giustiziare gli oppositori politici e non solo, ugualmente fecero Spagna e Portogallo anche se con una portata minore.

Nell'immediato dopoguerra, una volta definiti vincitori e vinti, le posizioni statali riguardo la pena di morte subirono un'inversione di rotta: da questo momento tutti i Paesi dell'Europa Occidentale si adoperarono per eliminarla dai propri Codici Penali e Costituzioni. L'idea di giustiziare dei condannati portava inevitabilmente alla memoria gli orrori della guerra e dei campi di sterminio: una condizione inaccettabile per la "moderna Europa".

La Gran Bretagna fu la prima grande potenza europea a prestare una seria attenzione all'abolizione della pena di morte:<sup>19</sup> già nel 1949 aveva istituito la *Royal Commission on Capital Punishment* alla quale venne chiesto di valutare "se le condizioni in base alle quali, secondo la legge penale britannica, poteva essere applicata la pena di morte per l'omicidio dovessero essere limitate o modificate, e in tal caso fino a che punto e in che modo".<sup>20</sup> In questa analisi, però, la Commissione si rese conto che la questione non era tanto per quali crimini dovesse essere inflitta la pena capitale, bensì occorreva mettere in discussione se tale pena dovesse "essere abolita o mantenuta".<sup>21</sup>

L'abolizione definitiva avvenne nel 1969 e il comportamento del Regno Unito influenzò le scelte abolizionistiche di Canada e Australia che eliminarono la pena di morte rispettivamente nel 1976 e nel 1985.<sup>22</sup>

La Francia, come già accennato, è stato l'ultimo Paese europeo che arrivò ad eliminare la pena di morte dal proprio Ordinamento (1981). Il motivo di tale "ritardo" furono le pressioni che i partiti di centrodestra esercitarono sulla politica

---

<sup>18</sup> Ivi, p. 60.

<sup>19</sup> F. E. Zimring, *op. cit.*, p.46.

<sup>20</sup> Royal Commission on Capital Punishment, *Royal Commission on Capital Punishment 1949-1953 Report*, London, Her Majesty's Stationary Office, 1953, III.

<sup>21</sup> Ivi, pp. 212-214.

<sup>22</sup> L'abolizione in Australia avvenne in tempi diversi a seconda degli Stati. Queensland: 1922, Tasmania: 1968, Territorio del Nord: 1973, Victoria: 1975, Australia Meridionale: 1976, ACT: 1983, Australia Occidentale: 1984, Nuovo Galles del Sud: 1985. Complessivamente, venne abolita nel 1985.

nazionale per mantenerla in vigore: sarà solo con l'elezione di François Mitterrand che l'abolizione della pena di morte assumerà una posizione di primaria importanza nella politica francese.<sup>23</sup>

Di seguito saranno riportate le date e le circostanze che hanno favorito l'eliminazione della condanna capitale nei diversi Stati europei.

<i>Nazione</i>	<i>Data</i>	<i>Circostanze politiche favorevoli l'abolizione</i>
Italia	1944	Fine del regime di Mussolini
Germania Occidentale	1949	Avvento della nuova Costituzione
Austria	1950	Entrata dei socialisti nel governo
Gran Bretagna	1965 <sup>a</sup> , 1969 <sup>b</sup>	Elezione del governo laburista
Portogallo	1976	Fine del regime di Salazar
Spagna	1978	Fine del regime di Franco
Francia	1981	Elezione di un governo di sinistra

<sup>a</sup> Sospensione delle esecuzioni.

<sup>b</sup> Definitiva abolizione.

Tab. 1) Le date dell'abolizione della pena di morte nel dopoguerra e le ragioni politiche contingenti che l'hanno favorita nei diversi Stati europei.<sup>24</sup>

Come si evince dalla Tab. 1), le motivazioni che hanno portato all'eliminazione non sono riconducibili a movimenti di protesta del popolo o a organizzazioni abolizionistiche. Sono invece il frutto di scelte politiche nazionali di "staccarsi dal passato", quasi di "rinnegare" gli errori commessi in precedenza e la guerra, in questo senso, ha svolto un ruolo fondamentale per l'abolizione.

<sup>23</sup> F. E. Zimring, *op. cit.*, p.50.

<sup>24</sup> Fonte: Amnesty International Reports.

L'Europa diventa così quella che è stata definita una *“leadership from the front”*<sup>25</sup> proprio a significare l'importanza rivestita dalla politica nazionale e dai partiti che, in questi anni, non tengono minimamente conto di quella parte di popolazione che è ancora favorevole alla pena di morte. Le scelte nazionali di eliminare la pena di morte sono inderogabili e avverranno con o senza il favore popolare.

*“Il principio fondamentale delle attuali politiche penali europee è che la pena di morte rappresenta essenzialmente un problema di diritti umani e di limiti al potere punitivo statale, e non un mero problema di costi e di benefici di una particolare sanzione penale”*.<sup>26</sup>

Gli Stati europei scelgono la strada dell'abolizione perché mettono al primo posto la questione dei diritti umani e tentano di applicare questo principio a tutte quelle nazioni che vogliono definirsi “civili”: per questo uno dei requisiti fondamentali per poter entrare nell'Unione Europea è il rifiuto della pena di morte.

Il Vecchio Continente possiede quella che Zimring ha definito “la dottrina ortodossa sulla pena di morte”.<sup>27</sup> I punti fondamentali di questa dottrina coincidono con la tendenza europea a considerare l'esecuzione capitale come una questione di diritti umani e non di politica criminale; per questo motivo viene richiesta, e auspicata, una totale cessazione delle esecuzioni.

*“Noi, Presidenti dei Parlamenti nazionali e internazionali [...] siamo convinti che la pena di morte violi il più fondamentale dei diritti della persona umana – il diritto alla vita [...] persuasi che l'abolizione universale della pena di morte è un contributo essenziale al rispetto della dignità umana e dei diritti dell'uomo, ci appelliamo a tutti gli Stati affinché instaurino, senza indugio e in tutto il mondo, una moratoria delle esecuzioni dei condannati a morte e prendano iniziative volte ad abolire la pena di morte dalla loro legislazione nazionale.”*<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> R. J. Buxton, “The Politics of Criminal Law Reform: England”, *American Journal of Comparative Law*, 1973, XXI, p.244.

<sup>26</sup> F. E. Zimring, *op.cit.*, p.54.

<sup>27</sup> Ivi, p.56.

<sup>28</sup> Appello di Strasburgo, 22 giugno 2001, [http://www.europarl.europa.eu/former\\_ep\\_presidents/president-fontaine/speeches/it/sp0089.htm](http://www.europarl.europa.eu/former_ep_presidents/president-fontaine/speeches/it/sp0089.htm).

In questo sta la principale differenza con gli Stati Uniti: se per questi ultimi la scelta di mantenere in vigore la pena di morte è la diretta conseguenza della volontà del popolo, per l'Europa il percorso è stato, ed è, diverso. Qui gli Stati Nazionali hanno compiuto una scelta politica che non per tutti è stata necessariamente "democratica": ad esempio in Gran Bretagna nel 1975 un sondaggio ha evidenziato come l'82% della popolazione inglese fosse favorevole alla reintroduzione della pena di morte, una maggioranza più significativa di quella mai rilevata dai sondaggi americani dell'era moderna.<sup>29</sup>

Significativo è stato anche il percorso abolizionista nell'Europa dell'Est: a seguito del crollo del Muro di Berlino (1989) e alla disgregazione dell'Unione Sovietica (1991), tutti i Paesi che risentivano di queste influenze, una volta "liberati", si attivarono subito per l'abolizione. Il primo gruppo di Stati abolizionisti fu la Cecoslovacchia (poi Repubblica Ceca e Slovacchia), Ungheria e Romania, tutti nel 1990; a seguire ci furono Albania (2007<sup>30</sup>), Bulgaria (1998), Estonia (1998), Lettonia (1999), Lituania (1998), Polonia (1997).

Dalla fine della seconda guerra mondiale l'Europa è stata quindi investita da due trasformazioni in materia di politica della pena di morte:

1. La sua graduale eliminazione dai Codici Penali dei singoli Stati che si è completata nel 1981 in Europa Occidentale, ed è cominciata dopo il 1989 nell'Europa Orientale.
2. La pena di morte nell'ottica della violazione dei diritti umani, visione sancita nel Protocollo n° 6 del 1983.<sup>31</sup>

È proprio dagli anni '80 del Novecento che la di pena di morte come violazione dei diritti umani si intensifica: infatti è in questi anni che un elevato numero di Paesi si schiera a favore dell'abolizione totale.

---

<sup>29</sup> George H. Gallup (a cura di), *Gallup International Opinion Polls, Great Britain, 1937-1975*, New York, Random House, 1976

<sup>30</sup> L'ultima esecuzione risale al 1997 ma il Protocollo n.13 della CEDU è stato ratificato il 6 febbraio ed è entrato in vigore il 1° giugno 2007.

<sup>31</sup> Protocollo n°6, 1983, *op. cit.*




Fig. b) La progressiva diffusione della scelta abolizionista tra il 1980 e il 2001<sup>32</sup>

In conclusione, il motivo principale che ha permesso l'abolizione totale della pena di morte in Europa è stato il progressivo accostamento di tale condanna alla violazione del diritto alla vita previsto nella CEDU nel 1950. Dal 1700 in poi in Europa si sono sviluppati movimenti sociali e culturali che hanno permesso un'inversione di rotta in campo penale. L'Illuminismo, in questo senso, ha giocato un ruolo di fondamentale importanza perché ha messo in primo piano la questione della pena di morte come una violazione dello Stato nei confronti di un cittadino.

La ragione per cui il percorso abolizionista europeo non si è diffuso anche nel Nuovo Continente, non è da imputarsi a un insito "disprezzo" della vita umana da parte della popolazione americana. È da ravvisarsi invece nella totale mancanza di un movimento culturale di pari importanza con l'Illuminismo europeo che permettesse alle Istituzioni e al popolo americano di porsi interrogativi sulla legittimità della pena capitale.

Negli Stati Uniti, invece, permane tuttora un'immagine della condanna a morte come una giusta punizione proporzionata al crimine commesso dal reo. Qui se si commette un omicidio, specialmente se violento, l'unica punizione possibile non può essere che la morte.

<sup>32</sup> Fonte: Amnesty International Reports, 1980, 1985, 1990, 1995, 2001.



### 1.3 Il Federalismo, il localismo e la società americana: ostacoli per l'abolizione?

L'America può essere considerato l'unico Paese Occidentale che ricorre ancora alla condanna capitale. Tuttavia, la pena di morte non è prevista in tutti gli Stati americani e anche in quelli in cui sussiste, il suo utilizzo cambia radicalmente da Stato a Stato. Anche l'opinione pubblica è localmente schierata: ci sono Stati come il Michigan in cui la pena capitale è stata abolita già a fine „800, dando un chiaro segnale della propria posizione contraria a tale condanna. Altri Stati, primo tra tutti il Texas, ricorrono spesso all'iniezione letale, scatenando dibattiti quasi quotidiani tra abolizionisti e favorevoli sulla legittimità di tale pratica.




Fig. c) Diffusione della pena di morte negli Stati americani aggiornata al 2015<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Fonte: Internazionale.it, <http://www.internazionale.it/tag/pena-di-morte/>.

<b>STATI SENZA PENA DI MORTE</b>	<b>ANNO DI ABOLIZIONE</b>
<b>Alaska</b>	1957
<b>Connecticut</b>	2012
<b>Hawaii</b>	1957
<b>Illinois</b>	2011
<b>Iowa</b>	1965
<b>Maine</b>	1887
<b>Maryland</b>	2013
<b>Massachusetts</b>	1984
<b>Michigan</b>	1846
<b>Minnesota</b>	1911
<b>Nebraska<sup>a</sup></b>	2015
<b>New Jersey</b>	2007
<b>New Mexico<sup>b</sup></b>	2009
<b>New York</b>	2007
<b>North Dakota</b>	1973
<b>Rhode Island</b>	1984
<b>Vermont</b>	1964
<b>West Virginia</b>	1965
<b>Wisconsin</b>	1853
<b>District of Columbia*</b>	1981

Tab. 2) Stati abolizionisti e date di abolizione (luglio 2015)<sup>34</sup>

<sup>a</sup> In maggio il Nebraska ha abolito la pena di morte ma è ancora incerto il destino dei dieci condannati in attesa di esecuzione.

<sup>b</sup> L'abolizione non è retroattiva e lascia due condannati nel braccio della morte.

<sup>34</sup> Fonte: Death Penalty Information Center, <http://www.deathpenaltyinfo.org/states-and-without-death-penalty>.

Come si evince dalla Tabella 2), i Paesi che hanno abolito la pena di morte negli Stati Uniti sono 19 con l'aggiunta del District of Columbia.<sup>35</sup> Questa decisione è avvenuta in tempi molto diversi: il primo è stato il Michigan nel 1846 e a seguire tutti gli altri fino al Nebraska (maggio 2015).

Gli Stati che ancora utilizzano la pena capitale sono 31 a cui si aggiungono il Governo Federale e il Tribunale Militare. A livello federale i crimini punibili con la morte sono: alto tradimento, omicidio plurimo, omicidio aggravato, spionaggio o favoreggiamento nella circolazione di informazioni che danneggiano il sistema di sicurezza nazionale, omicidio di agenti federali, poliziotti, militari, pompieri, omicidio compiuto in alcuni luoghi definiti sociali, come i parchi nazionali, atti o favoreggiamento di terrorismo e altri ancora. Il Tribunale Militare invece non esegue esecuzioni dal 1976.

Gli Stati Uniti sono una Repubblica federale con una fortissima tradizione federalista e localistica. Queste caratteristiche tipiche della cultura americana si riflettono in ogni ambito della politica, della giustizia e della società: ogni Stato, se non addirittura ogni contea, ha le proprie tradizioni che sono ben radicate nella società e che godono del massimo rispetto da parte della popolazione. Non fa eccezione l'argomento della pena capitale che incarna le diverse "anime" tipiche di ogni Stato. Guardando ai secoli precedenti, infatti, non si può negare che in passato molti Stati, prevalentemente nel Sud degli Stati Uniti, abbiano esercitato il controllo della giustizia tramite l'uso della forza e attraverso pratiche "violente" (come le impiccagioni pubbliche e l'esposizione dei cadaveri agli ingressi delle città come avviso per i forestieri che fossero intenzionati a commettere azioni criminali). Anche queste pratiche sono direttamente riconducibili al forte localismo presente in America, a quell'atavico legame esistente tra piccole comunità e territorio che porta il cittadino a tenere molto di più al rispetto delle norme Statali piuttosto che a quelle Federali che sente troppo distanti.

---

<sup>35</sup> Il District of Columbia rappresenta un'unità politica degli Stati Uniti. Esso comprende Washington, la capitale, e sebbene non sia uno Stato e non elegga Senatori o Rappresentanti, i residenti votano alle elezioni presidenziali e fanno parte dell'Electoral College, il corpo destinato a eleggere Presidente e Vicepresidente degli Stati Uniti.

Da un punto di vista storico, il forte federalismo statunitense deriva direttamente dalla volontà dei padri fondatori di lasciare più libertà possibile a ciascuno Stato, soprattutto in materia penale. Ai tempi dei coloni non esisteva un Governo centrale che amministrasse la giustizia allo stesso modo e la facesse valere per tutti. La forte componente liberale, portata direttamente dall'Europa, venne assorbita dalla Dichiarazione d'Indipendenza del 1776 nonché dalla Costituzione del 1787. I valori inerenti le libertà individuali (precisati nei dieci emendamenti applicati nel 1789) vengono applicati alla libertà politica e giuridica degli Stati di stabilire la propria giurisdizione interna. Questa "sete di libertà" non è però da interpretarsi come una forma di ribellione o addirittura di anarchia: va letta alla luce di un "crudo realismo" dei padri fondatori che si impegnarono a formulare un progetto di confederazione accettabile per le tredici ex colonie. Ognuna di loro contava di mantenere la propria indipendenza e proteggere la propria autonomia in virtù di interessi economici, politici e credenze religiose diverse.

Fin dalle sue origini, lo Stato americano ha adottato una struttura localizzata, poco burocratizzata e meno potente, dal punto di vista interno, degli Stati delle altre nazioni occidentali.<sup>36</sup> Infatti ogni Stato presenta al suo interno un'organizzazione politica molto decentralizzata e frammentata così come l'apparato amministrativo che risulta tra i meno strutturati tra le democrazie moderne.<sup>37</sup> Il potere del governo è quindi rimasto localistico e personalistico, esercitato da attori politici locali e da gruppi dominanti: tutto ciò ha limitato fin dalle origini il potere d'azione dello Stato federale in questioni di politica interna, inclusa la capacità di controllare il comportamento e di influenzare i risultati sociali.<sup>38</sup> Negli Stati Uniti il governo di Washington deve dare conto del proprio operato a un grandissimo numero di elettori che non può permettersi di scontentare: per questo è difficile realizzare cambiamenti o riforme nella politica interna. Lo stesso governo condivide più poteri con gli Stati e le amministrazioni locali di quanto accada nelle nazioni economicamente più avanzate lasciandolo senza un'effettiva capacità di azione

---

<sup>36</sup> David Garland, *La pena di morte in America. Un'anomalia nell'era dell'abolizionismo*, Milano, il Saggiatore, 2013, p.180.

<sup>37</sup> John Sutton, "Imprisonment and Social Classification in Five Common-Law Countries, 1955-85", *American Journal of Sociology*, 2000, p.364.

<sup>38</sup> D. Garland, *op. cit.*, p.181.

sovrana.<sup>39</sup> Questa difficoltà nel riuscire a mantenere un controllo federale sui singoli Stati è da imputarsi alla Costituzione stessa. Essa attribuisce i poteri di polizia agli Stati, insieme alla responsabilità per l'emanazione e l'applicazione del diritto penale – un meccanismo che ha prodotto una totale devoluzione del potere di punire e un'importante frammentazione dell'applicazione normativa.<sup>40</sup> Questo sistema federato ha comportato notevoli differenze tra Stati anche per ciò che riguarda le istituzioni di governo. In particolare la fascia del Midwest sviluppò organismi efficienti di controllo prima degli Stati più arretrati del Sud. Ciò a sua volta sembrerebbe derivare dall'eredità della schiavitù, della segregazione e della privazione del diritto di voto ai neri del Sud prima del Voting Rights Act del 1965.<sup>41</sup> Come osserva lo studioso Robin Einhorn *“dall'inizio dell'era coloniale moderna, i governi americani divennero più democratici, più forti e più competenti dove la schiavitù era un istituto marginale.”*. Al contrario, *“ i governi americani divennero più aristocratici, più deboli e meno competenti”* ovunque la schiavitù giocasse un ruolo fondamentale nell'economia e nella società.<sup>42</sup> Non sorprende quindi che proprio in queste zone dove la schiavitù era ben radicata, si siano verificati negli anni numerosi processi viziati e sommari a discapito di membri della popolazione nera.

Diretta conseguenza della mancanza, totale e/o parziale, della burocrazia statale americana è l'affermazione delle Corti come importanti istituzioni del governo americano. Come notava già allora Alexis de Toqueville, *“quasi tutte le questioni politiche negli Stati Uniti vengono prima o poi trasformate in una questione giudiziaria”*.<sup>43</sup> Le Corti, infatti, si occupano di molte questioni che normalmente si trovano nell'agenda di Governo di uno Stato. A differenza dell'Europa in cui esiste una gerarchia verticale dell'autorità burocratica, negli Stati Uniti questa gerarchia non esiste e al suo posto è presente un modello orizzontale che mette in evidenza il

---

<sup>39</sup> Robert Kagan, *La giustizia americana. Come il contraddittorio fa il diritto*, Bologna, il Mulino, 2009, p.49.

<sup>40</sup> D. Garland, *op. cit.*, p. 188.

<sup>41</sup> Legge che ha permesso ai cittadini neri degli Stati Uniti di poter votare alle elezioni. Il promotore fu Martin Luther King.

<sup>42</sup> Robin L. Einhorn, *American Taxation, American Slavery*, The University of Chicago Press, 2006, p.7.

<sup>43</sup> Alexis de Toqueville, *Democracy in America*, Vintage, New York, 1990, p.290.

ruolo svolto dalle Corti e dagli attori privati. Tale metodo tipicamente americano non è rivolto alla creazione di un programma di governo, bensì punta a lasciare l'attività al settore privato, disciplinandolo successivamente, o con una regolamentazione governativa o attraverso il diritto privato delle Corti di agire in giudizio.<sup>44</sup> In America l'organizzazione politica ha una struttura tale che permette l'emergere continuo di conflitti tra istituzioni o tra diverse fazioni dell'opinione pubblica e della stampa che qui, più che in altri Paesi, svolge un ruolo fondamentale nella trasmissione dei messaggi politici. Nella maggior parte dei casi, sono le Corti a intervenire: la soluzione giudiziaria coincide per lo più con il ricorso a un contenzioso tra le parti che, in virtù dell'*adversarial legalism*,<sup>45</sup> origina a sua volta un altro contenzioso senza portare, quindi, a una soluzione definitiva.

Un esempio concreto di questa dinamica, con riferimento alla pena di morte, riguarda il caso giuridico scoppiato negli Stati Uniti che ha messo in discussione l'uso dell'iniezione letale come metodo di esecuzione. Furono necessari quaranta rinvii delle esecuzioni quando questo contenzioso arrivò al sistema giudiziario federale e statale, creando una moratoria *de facto* dal 2007 al 2008 (non interamente). Invece di risolvere il problema una volta per tutte dichiarando incostituzionale questo metodo, la decisione della Corte Suprema nel caso *Baze v. Rees*<sup>46</sup> ha lasciato aperta la questione per ulteriori contenziosi e dibattiti.

Il motivo di questa "incertezza" negli esiti giudiziari, della volontà politica e giuridica di non mettere mai dei punti fermi a questi processi riguardanti la legittimità (reale o presunta) della pena capitale, sta in un'altra caratteristica tipica statunitense: la Democrazia Popolare. Gli Stati Uniti, più di qualsiasi altro Paese al mondo, mettono al primo posto l'opinione degli elettori, prima ancora della giustizia o della necessità del provvedimento che si vuole far approvare. Questo non significa che negli altri Paesi ci siano al governo politici "dittatori" che non tengono conto del popolo, del *demos*. Al contrario, certe scelte politiche vengono

---

<sup>44</sup> John Kingdon, *America the Unusual*, Thomson/Wadsworth, Belmont, 1999, p. 47.

<sup>45</sup> Dinamica giuridica tipica della Common Law in cui il processo consiste in un contenzioso tra le parti: gli avvocati devono convincere un giudice o una giuria della colpevolezza/innocenza di un imputato. A esso si oppone l'*Inquisitorial System* tipico della Civil Law dove il giudice indaga sul caso.

<sup>46</sup> Sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 2008: ha stabilito la costituzionalità dell'iniezione letale (7 voti a favore e 2 contrari).

prese perché seguono l'agenda governativa che a sua volta si ispira al programma elettorale presentato in precedenza al momento delle elezioni. La differenza principale tra Europa e Stati Uniti, in questo contesto, consiste nel fatto che in America i politici sono costantemente in campagna elettorale e questo li porta a modificare la propria agenda politica a seconda dell'opinione popolare.<sup>47</sup>

Questo accade perché oltreoceano moltissimi incarichi pubblici (dai procuratori distrettuali ai giudici statali, dallo sceriffo della contea al capo della polizia) sono elettivi. Col passare dei secoli, le istituzioni democratiche americane hanno mantenuto il loro tratto distintivo che pone l'accento sul processo decisionale locale, sulla partecipazione elettorale e sulla responsabilità elettorale. Questa "iperdemocrazia" ha portato a un indebolimento delle istituzioni perché il processo decisionale si è spostato verso gli elettori. Sono questi ultimi che realmente decidono l'agenda governativa poiché sono loro che eleggono praticamente ogni carica che ricopra un ruolo istituzionale e giuridico. A un primo sguardo può sembrare che sia questa la "vera democrazia": il popolo decide su tutto. Ma a un occhio attento non sfuggirà la debolezza di questo sistema: così è molto difficile fare "la cosa giusta" poiché spesso è anche la più costosa non solo in termini economici, ma anche in termini di costi sociali. Nell'ambito della giustizia penale, per esempio, l'influenza della politica elettorale è massima. Le regole e le procedure cambiano da Stato a Stato, ma in molti di essi, a maggioranza negli Stati che utilizzano la pena di morte, le cariche di giudici e capi della polizia sono elettive. Per questo motivo i funzionari dell'apparato giudiziario tentano di esprimere il sentimento della maggioranza attraverso misure popolari come leggi che prevedono aspre sanzioni, politiche severe in materia penitenziaria e, ovviamente, l'impiego della pena di morte.<sup>48</sup>

Altro strumento di controllo "popolare" sulla giustizia penale americana è la scelta della giuria che avviene tramite selezione dalle liste elettorali. L'intero processo non è gestito da funzionari "imparziali" ma da persone nominate politicamente a livello locale.<sup>49</sup> I cittadini americani non nutrono fiducia verso degli "esperti non

---

<sup>47</sup> D. Garland, *op. cit.*, p. 191.

<sup>48</sup> D. Garland, *op. cit.*, p. 193.

<sup>49</sup> Dieter Reicher, "Bureaucracy, Domesticated Elities, and the Abolition of Capital Punishment", in *Crime, Law and Social Change*, LII, 1, 2010.

eletti” o nei burocrati: le uniche cariche di cui si fidano sono quelle elette da loro, in un certo senso non hanno fiducia in nessun altro se non in loro stessi. Il Professor James Whitman sostiene che *“gli americani puniscono più duramente perché la gestione del sistema penale negli Stati Uniti è lasciata in mano alla politica democratica”*.<sup>50</sup> Questa affermazione si confà pienamente con le “tesi neoretribuzioniste” secondo le quali il sistema penale americano, con particolare riferimento alla pena di morte, servirebbe a retribuire non tanto la società, quanto i parenti delle vittime.<sup>51</sup> *“Gli apparati statali europei restano più autonomi, ampiamente governati dalle burocrazie, più difficilmente influenzabili dalle pressioni democratiche rispetto alle amministrazioni americane”*.<sup>52</sup> L’Europa, invece, tende a dare più autorità agli esperti di criminologia cercando di eliminare ogni carattere populista durante il processo. Le potenti burocrazie europee operano per *“proteggere lo Stato dalle pressioni della politica democratica e gestire l’incarcerazione e le altre sanzioni in modo più sobrio e disciplinato. [...] L’America vive una relativamente semplice traduzione del sentimento della maggioranza nelle politiche [...] e i funzionari raramente superano questo sentimento pubblico senza essere chiamati a rispondere”*.<sup>53</sup> Tutte le condanne, ma a maggior ragione quelle capitali, rappresentano un forte segnale dell’“autorità statale. La peculiarità statunitense consiste nell’“attuazione di condanne a morte che derivano direttamente dal potere locale e non dall’“autorità federale. E” evidente come le piccole realtà cittadine e metropolitane siano facilmente influenzabili nell’“emissione di tali pene rispetto a una carica al di sopra della comunità. Il bisogno di “retribuzione” sociale per il crimine commesso è un sentimento più che umano, ma non si può accettare che un Tribunale prenda decisioni sull’“onda dell’“emotività come purtroppo spesso è accaduto.

Si può dunque affermare che il federalismo, il localismo e la società americana siano in parte “responsabili” del mantenimento della pena di morte negli Stati Uniti.

---

<sup>50</sup> James Q. Whitman, *Harsh Justice. Criminal Punishment and the Widening Gap between America and Europe*, New York, Oxford University Press, 2003, pp.199-201.

<sup>51</sup> D. Galliani, *op cit*, p. 13.

<sup>52</sup> J. Q. Whitman, *op. cit.*, p.200.

<sup>53</sup> Ivi, p. 201.



Il federalismo comporta che ogni Stato possa decidere in materia: se schierarsi dalla parte degli abolizionisti o dei sostenitori e se si decide di mantenere in vigore la condanna capitale, ha facoltà di decidere anche per quali crimini prevederla.

Il localismo è direttamente collegato al federalismo in quanto le comunità statunitensi sono molto unite e nutrono un sentimento di appartenenza tra cittadini e territorio molto più forte che in Europa. Questo fa sì che nel processo di elezione di cariche pubbliche, i votanti diano il proprio consenso a quei candidati che mettono al primo posto i bisogni e le richieste della comunità, prima ancora di quelli statali.

Infine la società americana: per ragioni culturali e storiche gli Stati Uniti sono sempre stati definiti come “la Patria delle libertà”, il Paese dove esiste la “vera democrazia” perché qui è il Popolo che decide.

Questi elementi tipicamente americani hanno permesso che la pena di morte perdurasse fino ai giorni nostri, a differenza della maggior parte (se non quasi della totalità) degli altri Paesi occidentali. Il bisogno di “accontentare” la Nazione e di “retribuirle” dai torti subiti come gli omicidi, gli stupri e altri atti di violenza ha sempre il sopravvento, tanto che per compiacere l’elettorato lo Stato è costretto anche a condannare a morte i suoi stessi cittadini.

## CAPITOLO II

### UN PASSATO CHE RIAFFIORA: LO SPETTRO DEL “VIGILANTISMO”

---

#### 2.1 Condanna a morte come *closure* e la pratica dei linciaggi

Come ho evidenziato nel capitolo precedente, in America la pena di morte non è una semplice condanna prevista dal codice penale con cui vengono puniti i criminali più violenti. Certamente raggiunge l’obiettivo di punire in modo irreversibile il reo impedendogli di nuocere di nuovo, ma è anche una sentenza portatrice di un forte valore *simbolico* per tutta la popolazione. Quando vengono inflitte condanne a morte gli americani si sentono “ripagati” per ciò che i criminali hanno commesso. Sentono che giustizia è stata fatta poiché l’omicida non ha alcun diritto di sopravvivere alla sua vittima. Questo sentimento tipico americano di “pretendere” la morte del criminale per “ricompensare” la società nel suo complesso, specialmente i parenti delle vittime, è stato spesso accostato al termine più comune di *vendetta*. Ovviamente i sostenitori della pena di morte hanno sempre combattuto contro questa definizione ritenuta da loro ingiusta e del tutto scorretta. Per ovviare a simili fraintendimenti, cioè il paragone spesso utilizzato tra pena di morte e una brutale vendetta, è stato introdotto un nuovo termine che sembra più adeguato a definire come i parenti delle vittime vedono l’esecuzione del criminale responsabile della loro perdita. Il vocabolo in questione è “*closure*” e possiede un duplice significato. Il primo è quello di “fine di un’operazione” che non rientra nell’ambito qui in analisi; il secondo è quello di “*sentimento di soddisfazione derivante dalla definitiva conclusione di un’esperienza brutta o*

*scioccante*".<sup>54</sup> Per i parenti delle vittime che hanno seguito il processo nei diversi gradi di giudizio, l'esecuzione del condannato è sicuramente avvertita come l'epilogo di un percorso doloroso. La *closure* coincide con il dolore dei familiari e in questa definizione viene considerata la sofferenza dei vivi tra i benefici psicologici della pena capitale. Il piacere per il dolore dell'altro è invece completamente escluso.<sup>55</sup> Tuttavia risulta ancora difficile riuscire a non paragonare la pena di morte americana a una sorta di vendetta, specialmente per noi europei. Con l'accostamento del termine *closure* alla pena di morte, l'opinione pubblica statunitense è riuscita a conferire alle esecuzioni uno status psicologico di ricompensa per il torto subito che è più difficile da smantellare. Per diffondere l'idea della pena di morte come risarcimento alla società e alla famiglia, e non come mero atto di violenza, negli ultimi anni i media hanno fatto largo uso di questo termine. Un sondaggio del 2001 chiedeva agli intervistati di esprimere un parere favorevole o contrario alla seguente affermazione: "La pena di morte è giusta in quanto soddisfa i bisogni dei familiari delle vittime di omicidio e consente loro di chiudere [*closure*] la vicenda dolorosa".<sup>56</sup> Più del 60% si è espresso fortemente d'accordo e circa il 37% si trovava contrario con quanto affermato. Questa trasformazione delle esecuzioni capitali in un programma a favore delle vittime assolve a tre compiti importanti.

- I. Riconosce al processo di esecuzione di un uomo un effetto positivo nel quale molti cittadini possono identificarsi: *closure*, non vendetta;
- II. In questo modo i cittadini non devono temere le esecuzioni come abusi del potere da parte del governo. Quando la *closure* diventa il principale scopo delle condanne a morte, l'esecuzione dei criminali diventa nient'altro che un servizio pubblico;
- III. La comunità riesce ad avere il massimo controllo sulle sanzioni penali mantenendo un simbolismo delle esecuzioni tipico dell'epoca passata dei *Vigilantes*.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Fonte: *Cambridge Dictionary of American English*.

<sup>55</sup> F. E. Zimring, *op. cit.*, p.104.

<sup>56</sup> Gary Langer, sondaggio del 20-24 aprile 2001 dell'Abc News/ "Washington Post", consultabile all'indirizzo [http://abc-news.go.com/sections/us/DailyNews/poll010504\\_death\\_penalty.html](http://abc-news.go.com/sections/us/DailyNews/poll010504_death_penalty.html).

<sup>57</sup> F. E. Zimring, *op. cit.*, pp. 108,109.

Alla luce dei fatti, la *closure* non è importante come un fenomeno comportamentale; è piuttosto un sistema di convinzioni, una giustificazione della pena di morte che piace di più agli americani. Nessuno di loro vorrebbe che il proprio governo uccidesse per fini pubblici, come per limitare la criminalità: sarebbe troppo brutale e, peraltro, ne è stata ampiamente dimostrata l'inefficacia. Il sentimento più diffuso è quello di vedere la pena di morte come un atto dello Stato per soddisfare gli interessi personali della comunità e dei familiari delle vittime.

E' proprio a causa della centralità che i parenti delle vittime esercitano nel processo capitale americano che, negli ultimi anni, sono stati concessi loro numerosi "privilegi". Primo tra tutti quello di presenziare al processo, non solo come eventuali testimoni dei fatti. Esiste quello che viene chiamato il *Victim Impact Statement* [VIS, ossia una dichiarazione della vittima relativa all'impatto del crimine sulla sua vita] che viene compilato dal Death Penalty Prosecutor su suggerimento della vittima o dei parenti della vittima. Questo documento viene letto alla giuria durante la fase di determinazione della pena oppure i familiari della vittima possono essere chiamati direttamente a deporre sulle circostanze contenute nel VIS. Questa particolare "testimonianza" sul dolore che il criminale ha provocato, difficilmente lascia indifferente la giuria. Di fronte a una madre che piange la morte del figlio, i giurati sono portati a immedesimarsi nella donna, a provare lo stesso dolore e rancore. Difficile prendere una decisione così importante (salvare o condannare a morte) dopo aver ascoltato una testimonianza così toccante e personale.<sup>58</sup>

Un altro segnale di come la pena di morte sia ormai vista come una ricompensa dovuta nei confronti della vittima e dei suoi familiari, è la possibilità per questi ultimi di partecipare all'esecuzione del condannato. Da qualche anno è possibile, solo per pochissime persone, assistere alla pratica dell'iniezione letale. Per i parenti, l'accesso all'esecuzione è automatico. Con la possibilità di poter assistere all'uccisione di colui che ha provocato tanto dolore, si ritiene che la famiglia possa concludere [*closure*] la terribile esperienza in cui è stata, involontariamente, coinvolta.

---

<sup>58</sup> F. E. Zimring, *op. cit.*, p. 95.

Come vedremo, il bisogno di essere risarciti per il danno subito è una diretta conseguenza della mentalità dei secoli passati secondo cui doveva essere la comunità a compensare se stessa per le perdite avvenute per mani criminali. Gli “esecutori” allora non erano gli Stati, che avevano poca autorità in materia, ma specifici attori che vegliavano sulle piccole realtà cittadine: i cosiddetti *VIGILANTES*. Essi si occupavano di sanzionare tutti coloro che non rispettassero le regole della contea e per quelli che commettevano un omicidio, uno stupro o qualsiasi atto di violenza, la punizione era la morte. Il motivo per cui i cittadini preferivano affidarsi a queste persone piuttosto che allo Stato in materia di giustizia, coincide con una totale mancanza di fiducia nei mezzi statali nell’identificare e punire i criminali. Per questo motivo la maggior parte della popolazione preferiva *farsi giustizia da sé*.

È in questo contesto che nasce una pratica che ha lasciato, e lascerà, per sempre un segno indelebile nella cultura degli Stati Uniti: il *linciaggio*. Esso si riferisce normalmente all’uccisione di una o più persone da parte di gruppi di cittadini senza l’autorizzazione dello Stato. Il metodo più frequentemente utilizzato per uccidere era l’impiccagione, ma vanno considerati anche casi di lapidazione, percosse e morti procurate con l’uso di armi da fuoco.<sup>59</sup> Anche se queste pratiche violente erano presenti anche in altri Paesi fuori dagli Stati Uniti, il termine *linciaggio* ha origini propriamente statunitensi. Deriva, infatti, dal nome di Charles Lynch, un giudice di pace a capo di gruppi che condussero le esecuzioni sommarie di sospetti simpatizzanti dei Tories,<sup>60</sup> durante il periodo della Rivoluzione.<sup>61</sup> In alcune parti del Paese il linciaggio, più che una semplice serie di episodi di violenza di gruppi tra loro scollegati, è stata una pratica regolare, espressione di una struttura sociale e istituzionale che ne ha consentito il ripetersi per molti decenni.<sup>62</sup> Questa pratica, insieme alla tradizione dei *Vigilantes*, esercita una grande influenza sulla società americana che ancora non è riuscita ad esorcizzare.

---

<sup>59</sup> Ivi, p.156.

<sup>60</sup> Il Partito Tory nacque in Inghilterra nel XVII secolo e si caratterizzò per il forte sostegno alla monarchia britannica e al predominio della religione anglicana. Ad esso si opponeva il Partito dei Wigh, più tollerante e liberale.

<sup>61</sup> Philip Dray, *At the Hands of Persons Unknown. The Lynching of Black America*, New York, Random House, 2002, p. 21.

<sup>62</sup> W. Fitzhugh Brundage, *Lynching in the New South. Georgia and Virginia, 1880-1930*, Urbana, University of Illinois Press, 1993, pp. 2-8.

Importanti statistiche sul linciaggio americano sono state svolte dal Tuskegee Institute che ha analizzato il periodo tra il 1882 e il 1968 e ha evidenziato un totale di 4.743 morti in questa circostanza. Circa il 98% dei linciaggi ha avuto luogo prima del 1936, e l'88% del totale risulta avvenuto tra il 1889 e il 1918. Le vittime erano prevalentemente afroamericani (73%) e nativi americani.

Tutti i dati precisi sulla distribuzione del linciaggio istituzionalizzato nelle diverse regioni degli Stati Uniti sono ricavati dal rapporto del 1919, raccolto dalla *National Association for the Advancement of Colored People* (Naacp).




Fig. d) Percentuali relative alla distribuzione dei linciaggi nelle regioni, 1889-1918.<sup>63</sup>

In questo grafico è evidente come la regione del Sud degli Stati Uniti presenti un passato di linciaggi nettamente superiore alle altre regioni.

Introducendo i dati ricavati dal censimento del 1900, osserviamo il numero di linciaggi, divisi per regioni, per milione di abitanti.

<sup>63</sup> Fonte: National Association for the Advancement of Colored People, 1919.




Fig. e) Numero di linciaggi per milione di abitanti in ciascuna regione del Paese tra il 1889 e il 1918.<sup>64</sup>

Ancora una volta il Sud detiene il primato della violenza: per ogni linciaggio commesso nel Nord-est se ne sono verificati 290 nel Sud, 90 nell'Ovest e 20 nella regione centro occidentale. Tuttavia, basandosi solo su questi dati, l'elevato numero di linciaggi potrebbe derivare da un maggior numero di criminalità nelle aree ad alto linciaggio come il Sud. Se si introducono però i dati relativi alle esecuzioni ufficiali operate dallo Stato le percentuali cambiano.

<sup>64</sup> Fonte: National Association for the Advancement of Colored People, 1919, utilizzando il censimento Americano del 1900.




Fig. f) Percentuali di distribuzione regionale delle esecuzioni, 1889-1918.<sup>65</sup>

I livelli di esecuzioni di Stato nel Sud e nel Nord-est durante il periodo considerato sono in un rapporto di 2.1 a 1, mentre i livelli di linciaggio nelle medesime regioni sono in un rapporto di 300 a 1. Dunque, il divario tra le due regioni con riferimento alla pratica del linciaggio è 100 volte superiore al divario registrato rispetto alle esecuzioni capitali.

Da questa analisi si evince che l'alto numero di linciaggi nel Sud non è da imputarsi a un numero più elevato di criminali, bensì proprio al radicamento della cultura dei *Vigilantes* in questa società. Se così non fosse, troveremmo un conseguente numero esiguo anche di esecuzioni statali nelle regioni del Nord-est: ciò non è avvenuto. Qui lo Stato punisce gli assassinii con condanne ufficiali invece che con l'aiuto degli stessi cittadini. Soggetti criminali e violenti erano distribuiti in tutti gli Stati Uniti, come in qualsiasi altro Paese del mondo. La peculiarità americana era la punizione: nelle regioni del Sud avveniva per mano "privata" dei *Vigilantes*, nel resto del Paese veniva inferta direttamente dallo Stato, attraverso un processo e un'esecuzione "ufficiale".

<sup>65</sup> M. Watt Espy e John Ortiz Smylka, *Executions in the United States, 1680-1987. The Espy File*, Inter-university Consortium for Political and Social Research Study N° 8451, E.T.S., 1988, N° 14.



I dati sul linciaggio raccolti dal Tuskegee Institute coprono il periodo tra il 1882 e il 1968. Sulla base di questi, si possono suddividere i 48 Stati continentali<sup>66</sup> in tre macrogruppi:

- “Stati ad alto tasso di linciaggio”: 14 (quelli che hanno avuto un minimo di 100 linciaggi nel periodo considerato);
- “Stati a basso tasso di linciaggio”: 14 (quelli che contano meno di 10 casi di linciaggio nello stesso periodo);
- “Gruppo di mezzo”: 20 (comprende gli Stati con un tasso di linciaggio compreso tra i due precedenti).

La Tabella 3) mette a confronto l’esperienza delle esecuzioni capitali negli Stati ad alto e basso linciaggio dal 1977<sup>67</sup> a oggi (dati aggiornati al 9 marzo 2016).

<b>Stati ad alto linciaggio</b>	<b>Esecuzioni 1977-2016</b>	<b>Stati a basso linciaggio</b>	<b>Esecuzioni 1977-2016</b>
Alabama	57	Connecticut	1
Arkansas	27	Delaware	16
Florida	92	Maine	0
Georgia	62	Massachusetts	0
Kentucky	3	Michigan	0
Louisiana	28	Minnesota	0
Mississippi	21	Nevada	12
Missouri	86	New Hampshire	0
North Carolina	43	New Jersey	0
Oklahoma	112	New York	0
South Carolina	43	Pennsylvania	3
Tennessee	6	Rhode Island	0
Texas	535	Vermont	0
Virginia	111	Wisconsin	0

Tab. 3) Numero delle esecuzioni: confronto tra Stati ad alto e basso tasso di linciaggio (1977-2016)<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Il termine Stati Uniti continentali si riferisce generalmente al blocco di Stati degli Stati Uniti d'America compresi tra il confine con il Canada a Nord e quello con il Messico a Sud. Ne sono quindi esclusi Alaska e Hawaii.

<sup>67</sup> Ho selezionato come primo anno di osservazione il 1977 poiché è quello in cui sono riprese le esecuzioni dopo una moratoria iniziata nel 1972 e conclusa nel 1976.

La Tabella appena presentata mostra come negli Stati ad alto tasso di linciaggio le esecuzioni capitali siano ancora in vigore e in alcuni di essi molto elevate come in Texas, Oklahoma e Virginia. Il totale ammonta a 1226 condanne.

Tra quelli a basso linciaggio sono solo quattro gli Stati che prevedono la pena di morte, uno dei quali è il New Hampshire che dal 1977 non ne ha eseguita alcuna. Qui il totale di condanne a morte eseguite è di 32. La media di esecuzione nel primo gruppo è di 87 mentre nell'altro "solo" 2. Gli Stati facenti parte del cosiddetto "gruppo di mezzo" sono responsabili di 172 esecuzioni nello stesso periodo in esame, con una media di 9 condanne.

Nella Tabella che segue riassumo le percentuali di esecuzioni, per gruppo, sul totale di quelle registrate negli Stati Uniti che complessivamente ammontano a 1430.




Fig. g) Distribuzione percentuale delle esecuzioni, per gruppo, rispetto al totale. (1977-2016)<sup>69</sup>

Questa analisi mette chiaramente in luce una netta correlazione tra diffusione della pratica del linciaggio e mantenimento, nonché largo utilizzo negli stessi Stati, della pena di morte.

<sup>68</sup> Fonte: Death Penalty Information Center.

<sup>69</sup> Fonte: Death Penalty Information Center.

Nel secondo capitolo, in particolare nel paragrafo 2.2, riprenderò questa classifica del Tuskegee Institute in cui gli Stati sono stati suddivisi sulla base del numero di linciaggi nel periodo 1882-1968. Utilizzerò tale distinzione per dimostrare, ancora una volta, il legame tra un passato di “vigilantismo” e mantenimento/utilizzo della pena di morte oggi.

### **2.1.1 La cultura dei *Vigilantes***

Come ho anticipato nel paragrafo precedente, i *Vigilantes* erano dei gruppi di cittadini che si sostituivano allo Stato nelle esecuzioni di condanne a morte. In realtà non possono essere definite propriamente “condanne” poiché con questo termine si intendono delle punizioni decise e inferte da un’Istituzione giuridicamente riconosciuta. Quello che i *Vigilantes* facevano era piuttosto quello di identificare autonomamente il colpevole (o presunto tale) di un reato e giustiziarlo. Questa pratica avveniva al di fuori della legge e le stesse esecuzioni venivano svolte con metodi brutali, umilianti ed estremamente dolorosi per la vittima. Lo scopo era proprio quello di mandare un chiaro segnale alla comunità nonché ai criminali: colui il quale avesse deciso di non rispettare le leggi sarebbe stato duramente punito. Negli Stati dove questa vera e propria *cultura* si è diffusa, *“il considerare la pena come una risposta della comunità, piuttosto che una risposta dello Stato, fa sentire il cittadino meno preoccupato e meno in conflitto rispetto alle esecuzioni ufficiali, sebbene poi, in cuor suo, lo stesso nutra sfiducia nei confronti del governo.”*<sup>70</sup> Una delle caratteristiche proprie del “vigilantismo” è proprio quella di nutrire scarsa fiducia nelle Istituzioni, preferendo ad esse il controllo diretto della comunità sul comportamento dei singoli cittadini. In questo modo la paura della forza punitiva statale illimitata viene meno poiché è la comunità che esercita questo potere.

Il gruppo di *Vigilantes* più conosciuto, passato alla storia per il suo comportamento estremamente violento e discriminatorio, è stato certamente quello del Ku Klux

---

<sup>70</sup> F. E. Zimring, *op cit.*, p.168..

Klan. Questa società segreta venne fondata nel 1866 a Pulaski, nel Tennessee, da veterani dell'esercito confederato. Si diffuse soprattutto nel Sud degli Stati Uniti e si caratterizzò per il forte razzismo contro la popolazione nera, gli ebrei, gli immigrati cattolici e i sostenitori nordisti del Paese. Svolsero per anni il ruolo di vigilare sulle realtà cittadine punendo nella maggior parte dei casi i cittadini di colore.<sup>71</sup> Altri gruppi simili furono il White Citizens' Council e il Minutemen, entrambi particolarmente violenti e caratterizzati da forte discriminazione razziale. Di fronte all'estrema violenza di queste squadre di *Vigilantes*, l'opinione pubblica assumeva posizioni contrastanti. Da una parte c'era un insieme di persone che forniva loro sostegno sia politico che sociale, appoggiando la loro attività di controllo. La maggioranza della popolazione era tuttavia impaurita dalla loro condotta, per nulla diversa da quella dei criminali che pretendevano di catturare e punire. Gli americani, o per lo meno la maggior parte di essi, non nutrivano e non nutre gusto per la violenza. La punizione esemplare di criminali e assassini non è un puro atto di prepotenza, un segno della supremazia di qualche componente sociale. La condanna a morte è utile solo quando serve a preservare l'integrità cittadina. Risarcire la famiglia della vittima con l'esecuzione del colpevole è un "desiderio legittimo". L'uccisione di membri delle minoranze etniche e/o religiose è invece mera brutalità.

A sostegno di questa tesi ci sono numerosi sondaggi *Harris* dell'Università del North Carolina degli anni Settanta. Queste inchieste sono state trovate negli archivi del *Rope Center for Public Opinion Research* dell'Università del Connecticut.

---

<sup>71</sup> Fonte: Enciclopedia Treccani, [http://www.treccani.it/enciclopedia/ku-klux-klan\\_\(Dizionario-di-Storia\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/ku-klux-klan_(Dizionario-di-Storia)/).

1. Nel 1970 venne chiesto agli intervistati se i gruppi di *Vigilantes* fossero dannosi, utili o né utili né dannosi per il Paese.




Fig. h) “*Gruppi di Vigilantes come i Minutemen, il White Citizens’ Council e simili sono utili, dannosi oppure né utili né dannosi per il Paese?*”<sup>72</sup>

Sei americani su dieci considerano dannosi per il Paese questi gruppi.

Considerando la componente di intervistati che reputa tali bande di *Vigilantes* come “dannosi”, ho rappresentato la stessa percentuale divisa per area regionale.

<sup>72</sup> Fonte: Sondaggio Harris, 1970, Archivio Luis Harris, Università del North Carolina.




Fig. i) *“Pensi che i gruppi di Vigilantes come i Minutemen, il White Citizens’ Council e simili siano dannosi per il Paese?”*<sup>73</sup>

Al di fuori della parte meridionale, la popolazione che reputa questi gruppi come dannosi supera in media il 60% del totale, mentre nel Sud scende al 53%.

2. Nel 1973 è stato domandato se i gruppi di *Vigilantes* come i Minutemen, il White Citizens’ Council e il Ku Klux Klan avessero prodotto più danni che benefici.

Il 21% degli intervistati ha risposto che i gruppi citati avevano fatto più del bene che del male, mentre il 79% del campione ha espresso l’opinione esattamente opposta.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Fonte: Sondaggio Harris, 1970, Archivio Luis Harris, Università del North Carolina.

<sup>74</sup> Fonte: Sondaggio Harris, 1970, Archivio Luis Harris, Università del North Carolina e F. E. Zimring, *op. cit.*, p.171.

3. Nel 1975 un terzo sondaggio *Harris* ha domandato agli intervistati se i gruppi di *Vigilantes* che addestravano le persone ad usare armi da fuoco contribuissero significativamente, in maniera esigua o affatto, ad incrementare la violenza nel Paese.




Fig. 1) *“Pensi che i gruppi di Vigilantes che addestrano persone a usare armi da fuoco contribuiscano significativamente ad aumentare la violenza nel Paese?”*<sup>75</sup>

Rappresentando solo coloro che li ritengono responsabili in modo significativo della diffusione della violenza, vediamo come ancora una volta il Sud abbia una percentuale più bassa rispetto alle altre regioni, addirittura del 10%.

<sup>75</sup> Fonte: Sondaggio Harris 7586, Archivio Luis Harris, Università del North Carolina.

4. Un ultimo sondaggio, importante per la nostra analisi, è un sondaggio Gallup del 1985 che accosta l'azione dei *Vigilantes* a quella della legittima difesa.




Fig. m) *“Pensi che il modo di farsi giustizia da sé, spesso definito vigilantismo, sia giustificato in alcune circostanze?”*<sup>76</sup>

Quello che emerge facendo un'analisi comparata dei sondaggi qui presentati, è il sostegno tra un quinto e un terzo degli intervistati all'attività dei *Vigilantes*, a seconda delle condotte che i sondaggi associano al vigilantismo. I gruppi estremisti del Ku Klux Klan e simili, non godono del favore dell'opinione pubblica: “[...] quando il vigilantismo viene collegato a questi gruppi, il livello di sostegno nei suoi confronti crolla. Al contrario, quando la risposta pro o contro il vigilantismo viene sollecitata mettendo in relazione l'attività del *Vigilantes* con la reazione di legittima difesa rispetto a un reato, allora il livello di approvazione del pubblico risulta raddoppiato.”<sup>77</sup>

Una diretta conseguenza di questi valori che ancora sono diffusi nella popolazione, riguarda proprio l'uso di armi da fuoco. Quasi tutti gli Stati dell'Unione prevedono leggi che richiedono permessi speciali per portare con sé armi celandole sotto gli

<sup>76</sup> Fonte: Sondaggio Gallup per Newsweek, 1985.

<sup>77</sup> F. E. Zimring, *op.cit.*, p.176.



abiti da poter utilizzare in caso di legittima difesa. Per poter ottenere questi permessi ci vogliono dei requisiti particolari che in pochi possono ottenere. Per ovviare a questi ostacoli, molti Stati hanno adottato le cosiddette “*shall issue*” *Laws* in forza delle quali i pubblici ufficiali sono tenuti a concedere (*shall issue*) una licenza per il porto d’armi qualora il richiedente possenga le qualifiche necessarie. Queste leggi sono molto più permissive ed elastiche e si ritiene che incoraggino il cittadino a portare con sé armi da fuoco nascoste.<sup>78</sup> Lo scopo di queste leggi è quello di permettere ai cittadini di utilizzare le armi come strumento di controllo della criminalità.




Fig. n) Diffusione a livello regionale delle “*shall issue*” *Laws* sul porto d’armi.<sup>79</sup>

Le “*shall issue*” *Laws* vengono definite come “licenze non discrezionali” perché, dove sono previste, lo Stato *deve* concedere il porto d’armi a chi abbia tutti i requisiti indispensabili per il legittimo possesso di arma da fuoco. Secondo i dati raccolti, 6 Stati su 10 approvano questa scelta, a dimostrazione che la morte dell’aggressore come atto di legittima difesa è una condotta che riscuote molto consenso negli Stati Uniti, in particolare nel Sud e nell’Ovest.<sup>80</sup>

<sup>78</sup> John jr. Lott, *More Guns, Less Crime. Understanding Crime and Gun Control Laws*, The University of Chicago Press, 1998.

<sup>79</sup> Ivi, tav.4, 12, pp.87-88.

<sup>80</sup> F. E. Zimring, *op. cit.*, p.179.

Ancora una volta il Sud del Paese possiede la percentuale più alta quando si tratta di dati legati all'uso della violenza. Non possiamo dire tuttavia che la maggiore diffusione di armi nella parte meridionale degli Stati Uniti sia la *diretta* conseguenza dei linciaggi del passato. È indubbio che ci sia però un collegamento plausibile con tale pratica: il ricorso privato alla forza, la propensione del Sud a punire duramente - spesso in modo irreversibile - chi non rispetta le leggi, sono solo alcuni aspetti tipici di questa realtà che non troviamo altrove, o per lo meno, non in modo così marcato. Quelli finora citati sono tutti aspetti tipici della cultura del vigilantismo. Per questo motivo la punizione dei criminali che aggrediscono la comunità è considerata un privilegio e una responsabilità dei gruppi sociali dominanti. I sostenitori di questa visione della giustizia legittimano l'uso delle armi da parte dei privati cittadini e scelgono perciò volontariamente di avere un'arma nella propria casa. Costoro, come già detto, diffidano del potere punitivo quando questo è esercitato dall'autorità governativa, distante da loro. Si fidano e si sentono più "tranquilli" quando ad esercitarlo è piuttosto un loro vicino di casa o, meglio ancora, loro stessi.<sup>81</sup>

Questa mentalità è largamente diffusa negli Stati del Sud e non solo tra i comuni cittadini. A partire dagli anni '70 del Novecento la maggior parte dei politici, soprattutto dell'ala Repubblicana, fece largo uso degli argomenti a sostegno dell'efficacia della pena di morte, soprattutto come arma deterrente nei confronti dei criminali. Fu in questo periodo che molti Governatori del Sud protestarono contro la propaganda abolizionista che si andava diffondendo, manifestando espliciti richiami all'uso delle forche, rievocando lo spettro del linciaggio. Un esempio è rappresentato dal Vicegovernatore della Georgia, Lester Maddox: rilasciò parecchie interviste alla stampa locale in cui dimostrava nostalgia per la pratica del cappio e le impiccagioni nel cortile delle prigioni, così come le esecuzioni pubbliche. *"Ci dovrebbero essere più impiccagioni. Mettiamo un po' di elettricità nella sedia. Mettiamo un po' più di cappi sui patiboli. Dobbiamo rendere*

---

<sup>81</sup> Ivi, p.186.

*le strade più sicure [...]. Non sarebbe poi così male impiccare qualcuno nel cortile della prigione e lasciare che coloro che saccheggiano e distruggono lo vedano.*<sup>82</sup>

Maddox era solo uno dei tanti che auspicava un ritorno ad atti di violenza come controllo sociale sulla criminalità. Un altro parlamentare della Georgia, Guy Hill di Atlanta, fece una proposta di legge nel House Judiciary Committee della Georgia che prevedeva che le impiccagioni avessero luogo “vicino o nella prigione della contea in cui era stato commesso il reato”.<sup>83</sup> Nello stesso dibattito si inseriva l’osservazione di un altro politico a favore della pena di morte, il parlamentare James H. Floyd: “*Se le persone commettono questi reati, devono essere bruciate*”.<sup>84</sup>

A pronunciare queste frasi non erano persone qualunque in un lontano passato all’epoca dei saloon e dei briganti, bensì attori politici degli anni Settanta che in quanto tali esprimevano l’opinione dei propri elettori.

### **2.1.2 Due casi di linciaggio come “giustizia sociale”**

La pratica del linciaggio veniva generalmente accettata dalla popolazione qualora ad essa venisse associata un’azione di *risarcimento*, di legittima difesa della comunità dalle azioni criminose dei violenti. Gli esponenti delle società segrete più estreme come il noto Ku Klux Klan erano invece malviste dalla società, considerate responsabili della diffusione della violenza nelle realtà locali. Anche quando a giustiziare i colpevoli erano dei cittadini qualunque, non per forza appartenenti a gruppi specifici di *Vigilantes*, le modalità di cattura del criminale erano generalmente le stesse.

L’individuazione del colpevole avveniva tramite le ricerche di un grande numero di cittadini, preoccupati di trovare al più presto il responsabile del reato commesso. Era una vera e propria “caccia all’uomo” e quando questo veniva individuato e

---

<sup>82</sup> Si riporta che Maddox abbia “urlato” queste osservazioni quando il progetto di legge sulla pena di morte non fu approvato dal Parlamento della Georgia. Fonte: Milo Dakin, “Angry as Death Bill Fails. Need More Hangings: Maddox”, in *Atlanta Constitution*, 10 febbraio 1973, p.A1.

<sup>83</sup> Celestine Sibley, “House Passes Bill to Reinstate the Death Penalty”, in *Atlanta Constitution*, 14 febbraio 1973, p. A2.

<sup>84</sup> *Ibidem*.

scovato, il suo destino era ormai segnato. Sarebbe stato vittima di una vera e propria cerimonia, con tanto di tortura pubblica che sarebbe durata fino a quando la morte non l'avesse raggiunto. Di seguito presenterò due casi di linciaggio, tristemente passati alla storia per la crudeltà e la ferocia con cui i cittadini stessi agirono. Entrambi sono esempi di come negli Stati Uniti il linciaggio sia sopravvissuto per anni come *giustizia popolare*. Il popolo si sostituisce allo Stato diventando allo stesso tempo giudice, giuria e boia.

### **Henry Smith**

Smith era un ex schiavo di colore accusato di aver abusato sessualmente e ucciso una bambina bianca di quattro anni, figlia di un agente della polizia locale. Una testimonianza oculare del suo linciaggio, avvenuto il giorno prima a Paris in Texas, venne pubblicata sul *New York Times* il 2 febbraio 1893.

*“Henry Smith, il negro che aveva aggredito la piccola Myrtle Vance di quattro anni, è stato arso vivo, espiando così, in parte, il suo reato. [...] Quando l'altra notte è arrivata la notizia della sua cattura e della sua identificazione da parte di B. B. Sturgeon, James T. Hicks e di molti altri cittadini di Paris che partecipavano alla ricerca la città si è rallegrata per la cattura del bruto. [...] Tutto è stato preparato in modo professionale. Gli agenti hanno constatato la futilità di controllare le passioni della folla, così la legge è stata messa da parte e i cittadini hanno preso in mano la situazione e hanno bruciato il prigioniero sul rogo. [...] Il negro è stato messo, come oggetto di scherno, su un carretto, [...] e seguito dall'immensa folla è stato scortato per tutta la città. [...]. La vittima è stata torturata per cinquanta minuti con un ferro incandescente, conficcato nel suo corpo tremante. [...] Quando era apparentemente morto, gli hanno versato addosso del cherosene [...] e gli hanno dato fuoco. Alcuni curiosi hanno già portato via ciò che è rimasto dopo il memorabile evento. [...] I suoi vestiti sono stati stracciati e sparsi tra la folla, con la gente che prendeva i brandelli e li metteva via come ricordo. [...] Ogni lamento del condannato, ogni contorsione del suo corpo è stata accolta con un applauso da parte della folla.”<sup>85</sup>*

---

<sup>85</sup> Fonte: *New York Times*, 1893. Ristampato da ProQuest Historical Newspaper.

Dall'estratto dell'articolo del *New York Times*, è chiara la brutalità con cui avvenivano in quei tempi i linciaggi. Quello di Henry Smith è solo uno dei tanti casi di linciaggio che avvennero in quegli anni. Tra il 1890 e il 1940 ebbero luogo nel Sud tra i trecento e quattrocento linciaggi di questo tipo.<sup>86</sup> I linciaggi come tortura pubblica erano le alternative preferite alla giustizia ufficiale e non rappresentavano necessariamente una sua sostituzione. Rimettendo in scena le antiche forme punitive - il rogo, lo smembramento e la tortura - i linciatori creavano una forma aggravata di pena capitale, più terribile della giustizia ufficiale e più proporzionata all'oltraggio che cercavano di esprimere.

Come riportato dal resoconto del quotidiano statunitense, la punizione del linciato non era dettata dal codice del diritto - *“la legge è stata messa da parte”* - ma dalle passioni collettive che il suo atto aveva scatenato. Il suo destino non era determinato dalla *rule of law* ma dalla volontà popolare.<sup>87</sup> *“Questi linciaggi non rappresentano l'affermazione del potere statale, al contrario la disobbedienza di gruppi di cittadini nei confronti di questo potere. Questa disobbedienza poteva avere luogo proprio perché i funzionari locali non erano soggetti al controllo da parte del governo statale, ma solo del governo federale di Washington.”*<sup>88</sup> Le esperienze dei linciaggi dimostrano come non sia la sovranità statale ad affermarsi, ma come la stessa venga *contestata* dal popolo e dalla folla, nel nome della giustizia popolare.

### ***Il linciaggio di New Orleans***

Quello di New Orleans è stato uno dei più grandi casi di linciaggio di massa avvenuto negli Stati Uniti. Le vittime coinvolte sono stati undici italiani, tutti siciliani, appartenenti alla comunità di partenopei residenti nella *Little Palermo* della Louisiana. Furono accusati di aver ucciso il capo della polizia di New Orleans, David Hennessy. Subirono tutti un processo dal quale tuttavia vennero prosciolti per insufficienza di prove. La comunità non accolse di buon grado questo

---

<sup>86</sup> W. Fitzhugh Brundage, *Lynching in the New South. Georgia and Virginia, 1880-1930*. University of Illinois Press, Urbana, 1993.

<sup>87</sup> D. Garland, *op. cit.*, p.58.

<sup>88</sup> Ivi, p.59.

verdetto e il giorno dopo la sentenza sulla prima pagina del quotidiano locale comparve un annuncio, più che esplicito, che giustizia doveva essere fatta:

*“Mass Meeting*

*All good citizen are invited to attend a mass meeting on Saturday, March 14 1891, at 10 o'clock a.m., at Clay Statue, to take steps to remedy the failure of justice in the Hennessy case.*

*Come prepared for action.”<sup>89</sup>*

Per la data prevista si trovarono moltissime persone di ogni rango sociale. Dagli operai agli avvocati, medici e politici locali.

*“Alla testa della folla comparvero improvvisamente cento uomini armati di fucile a ripetizione Winchester e divenne chiaro il finale della giornata. La porta della prigione venne abbattuta e cominciò la caccia agli italiani, cella per cella. Ne trovarono undici e li uccisero. Presero i cadaveri e li portarono alla folla. Alcuni li impiccarono ai lampioni, dove rimasero per un giorno intero. Intanto squadre attaccavano i siciliani nella Little Palermo, sfondavano e incendiavano i loro negozi.*

*I siciliani non ebbero alcuna possibilità di reagire; il clima di terrore costrinse molti di loro a nascondersi, per settimane, nelle cantine.”<sup>90</sup>*

A capo del gruppo di manifestanti c'era un avvocato, William Parkerson, al quale un giornalista chiese se non fosse «poco coraggioso sparare a un gruppo di uomini disarmati, ammassati in una stanza chiusa». Parkerson rispose: «Certo, non è coraggioso attaccare un uomo disarmato, ma quelli, per noi, erano soltanto rettili».<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Enrico Deaglio, *Storia vera e terribile tra Sicilia e America*, Sellerio Editore Palermo, 2015.

<sup>90</sup> Ibidem.

<sup>91</sup> Alberto Bonanno, “Il linciaggio di nove siciliani nella New Orleans del 1891”, *LaRepubblica.it*, Palermo, 28 novembre 2007, <http://palermo.repubblica.it/dettaglio/il-linciaggio-di-nove-siciliani-nella-new-orleans-del-1891/1396533/3>.

## 2.2 Esecuzioni capitali e violenza in America: gli Stati a confronto

Esistono importanti differenze tra gli Stati americani in fatto di pena di morte. Innanzitutto è una condanna che non è prevista dalla totalità degli Stati e, anche tra quelli in cui è in vigore, i reati punibili con la condanna capitale cambiano da Paese a Paese. In generale è con l'omicidio di primo grado che si rischia l'iniezione letale, ma in ogni Stato è previsto un numero variabile di aggravanti per cui viene inflitta la pena di morte.<sup>92</sup> I reati punibili con la pena capitale sono:

- Alabama: omicidio intenzionale con 18 aggravanti;
- Arizona: omicidio di primo grado con almeno 1 di 14 fattori aggravanti, *felony murder*<sup>93</sup> e omicidio premeditato;
- Arkansas: *omicidio capitale*<sup>94</sup> con almeno 1 di 10 circostanze aggravanti, tradimento;
- California: omicidio di primo grado con le circostanze speciali, sabotaggio, distruzione di treni, tradimento, spergiuo che ha causato l'esecuzione di un innocente;
- Colorado: omicidio di primo grado con almeno 1 di 17 fattori aggravanti, tradimento e rapimento conclusosi con la morte;
- Delaware: omicidio di primo grado con le circostanze aggravanti;
- Florida: omicidio di primo grado, *felony murder*, traffico di droga;
- Georgia: omicidio aggravato, rapina e rapimento conclusi con la morte delle vittime, dirottamento velivoli, tradimento;
- Idaho: omicidio di primo grado con fattori aggravanti, rapina aggravata e spergiuo;
- Indiana: omicidio con 16 circostanze aggravanti;
- Kansas: omicidio capitale con 8 circostanze aggravanti;
- Kentucky: omicidio con circostanze aggravanti, rapina con aggravanti;

---

<sup>92</sup> Per avere visione della totalità delle aggravanti Stato per Stato, consultare il sito del Death Penalty Information Center, <http://www.deathpenaltyinfo.org/aggravating-factors-capital-punishment-state>.

<sup>93</sup> Si intende un omicidio commesso durante un altro atto criminale (rapina, stupro,...).

<sup>94</sup> Si intende un crimine considerato "grave" come l'uccisione di un poliziotto, un procuratore, un incendio doloso in cui sono rimaste coinvolte delle vittime e altri ancora.

- Louisiana: omicidio di primo grado, violenza aggravata su vittima minore di 12 anni, tradimento;
- Mississippi: omicidio;
- Missouri: omicidio di primo grado;
- Montana: omicidio capitale con 1 di 9 circostanze aggravanti, rapimento aggravato, *felony murder* e violenza sessuale aggravata;
- Nevada: omicidio di primo grado con almeno 1 di 15 circostanze aggravanti;
- New Hampshire: omicidio avvenuto durante una rapina, un rapimento, crimine di droga e durante un furto con scasso; uccisione di un poliziotto, un procuratore e omicidio su commissione;
- North Carolina: omicidio di primo grado con almeno 1 su 11 aggravanti;
- Ohio: omicidio aggravato con almeno 1 di 10 circostanze aggravanti;
- Oklahoma: omicidio di primo grado con almeno 1 di 8 circostanze aggravanti;
- Oregon: omicidio aggravato;
- Pennsylvania: omicidio di primo grado con 18 circostanze aggravanti;
- South Carolina: omicidio con 1 di 12 circostanze aggravanti;
- South Dakota: omicidio di primo grado con 1 di 10 circostanze aggravanti;
- Tennessee: omicidio di primo grado con 1 di 16 circostanze aggravanti;
- Texas: omicidio capitale con 1 di 8 circostanze aggravanti;
- Utah: omicidio aggravato;
- Virginia: omicidio di primo grado con 1 di 15 circostanze aggravanti;
- Washington: omicidio aggravato di primo grado;
- Wyoming: omicidio di primo grado, omicidio durante uno stupro, abuso sessuale di un minore, incendio doloso, rapina, resistenza all'arresto, rapimento e violenza su un minore di sedici anni.<sup>95</sup>

Il 16 aprile 2008 la Corte Suprema con la sentenza *Baze v. Rees*<sup>96</sup> ha dichiarato costituzionalmente legittima la pena di morte eseguita con il metodo dell'iniezione

---

<sup>95</sup> Fonte: Death Penalty Information Center, 2014, <http://www.deathpenaltyinfo.org/crimes-punishable-death-penalty#BJS>.



letale.<sup>97</sup> Quest'ultimo resta il metodo più utilizzato ed è previsto in tutti gli Stati che mantengono in vigore la pena di morte. Formalmente sopravvivono in certi ordinamenti statali anche altre modalità di esecuzione capitale, nonostante siano ormai in disuso. Tra questi si trovano:

- *Elettroesecuzione* (letteralmente *electrocution*) in Alabama, Arkansas, Florida, Kentucky, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Virginia;
- *Gas Letale* in Arizona, Missouri, Wyoming;
- *Impiccagione* nel Delaware, New Hampshire, Washington;
- *Plotone di esecuzione* in Oklahoma, Utah.<sup>98</sup>

Per chiarimento, riporto gli Stati che mantengono in vigore la pena di morte classificati per regione geografica e quelli che invece l'hanno abolita – con anno di abolizione.

WEST	SOUTH	MIDWEST	NORTHEAST
Arizona	Alabama	Indiana	New Hampshire
California	Arkansas	Kansas	Pennsylvania
Colorado	Delaware	Missouri	
Florida	Georgia	Ohio	
Idaho	Kentucky	South Dakota	
Montana	Louisiana		
Nevada	Mississippi		
Oregon	North Carolina		
Utah	Oklahoma		
Washington	South Carolina		
Wyoming	Tennessee		
	Texas		
	Virginia		

Tab. 4) Classificazione su base regionale degli Stati in cui è in vigore la pena di morte.<sup>99</sup>

<sup>96</sup> *Baze v. Rees*, 553 U.S. 35, 2008, Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/553/35/>.

<sup>97</sup> F. E. Zimring, *op. cit.*, p.7.

<sup>98</sup> Bureau of Justice, 2013, consultabile al sito: <http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cp13st.pdf>.

WEST	SOUTH	MIDWEST	NORTHEAST
Alaska (1957)	District of Columbia (1981)	Iowa (1965)	Connecticut (2012)
Hawaii (1957)	Maryland (2013)	Illinois (2011)	Massachussets (1984)
New Mexico (2009)	West Virginia (1965)	Minnesota (1911)	Maine (1887)
		Michigan (1846)	New Jersey (2007)
		North Dakota (1973)	New York (2007)
		Nebraska (2015)	Rhode Island (1984)
		Wisconsins (1853)	Vermont (1964)

Tab. 5) Classificazione su base regionale degli Stati in cui è stata abolita la pena di morte e anno di abolizione.<sup>100</sup>

Per comprendere appieno le profonde diversità culturali e sociali esistenti tra gli Stati americani, analizzare la questione della condanna capitale può essere molto utile.

Nella mia analisi, ho compiuto una ricerca basandomi sui dati raccolti dal *Bureau of Justice* degli Stati Uniti considerando il decennio 2003-2013. Ho analizzato i dati relativi alle esecuzioni Stato per Stato e a quanti detenuti ci fossero nel braccio della morte, nello stesso anno e nello stesso Stato. **Lo scopo è quello di verificare e dimostrare la correlazione tra un passato di linciaggi e cultura dei *Vigilantes* e un alto numero di esecuzioni oggi.** Di seguito presenterò i frutti della mia ricerca.

<sup>99</sup> Death Penalty Information Center, consultabile al sito: <http://www.deathpenaltyinfo.org/states-and-without-death-penalty>.

<sup>100</sup> Ibidem.

Va specificato che:

- Dal 2009 il New Mexico conterà zero esecuzioni ma manterrà 2 detenuti nel braccio della morte;
- Dal 2007 il New Jersey e lo Stato di New York conteranno zero esecuzioni e zero detenuti;
- Dal 2012 non sono disponibili dati relativi all'Illinois poiché ha abolito la pena di morte (si presuppone un risultato di zero per entrambe le categorie considerate).
- Nelle Tabelle successive, <sup>a</sup> sta per EXECUTION (esecuzioni avvenute); <sup>b</sup> sta per DEATH ROW (persone detenute nel cosiddetto braccio della morte).

	2003		2004		2005		2006		2007		2008	
	E <sup>a</sup>	DR <sup>b</sup>	E <sup>a</sup>	DR <sup>b</sup>	E <sup>a</sup>	DR <sup>b</sup>	E <sup>a</sup>	DR <sup>b</sup>	E <sup>a</sup>	DR <sup>b</sup>	E <sup>a</sup>	DR <sup>b</sup>
<b>WEST</b>												
Arizona	0	123	0	105	0	109	0	111	1	116	0	119
California	0	629	0	637	2	646	1	656	0	655	0	669
Colorado	0	3	0	3	0	2	0	2	0	1	0	2
Florida	3	364	2	364	1	372	4	374	0	389	2	390
Idaho	0	19	0	22	0	18	0	18	0	17	0	17
Montana	0	5	0	4	0	4	1	2	0	2	0	2
Nevada	0	84	2	83	0	82	1	82	0	83	0	81
N. Mexico	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Oregon	0	28	0	30	0	31	0	32	0	35	0	35
Utah	0	10	0	10	0	9	0	9	0	9	0	10
Washington	0	10	0	10	0	10	0	9	0	8	0	8
Wyoming	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1
<b>SOUTH</b>												
Alabama	3	192	2	193	4	189	1	193	3	199	0	205
Arkansas	1	40	1	39	1	38	0	36	0	38	0	41
Delaware	0	16	0	17	1	16	0	16	0	19	0	20
Georgia	3	111	2	109	3	107	0	105	1	105	3	105
Kentucky	0	35	0	34	0	36	0	40	0	39	1	36
Louisiana	0	87	0	87	0	83	0	86	0	86	0	84
Maryland	0	11	1	9	1	7	0	6	0	5	0	5
Mississippi	0	66	0	70	1	68	1	69	0	65	2	60
N. Carolina	7	195	4	181	5	174	4	166	0	167	0	161
Oklahoma	14	102	6	91	4	86	4	84	3	80	2	85
S. Carolina	0	71	4	71	3	68	1	62	1	59	3	58
Tennessee	0	96	0	99	0	103	1	102	2	96	0	87
Texas	24	453	23	446	19	411	24	391	26	372	18	354
Virginia	2	27	5	23	0	22	4	20	0	20	4	15
<b>MIDWEST</b>												
Illinois	0	2	0	6	0	7	0	10	0	13	0	15
Indiana	2	35	0	27	5	20	1	17	2	14	0	13
Kansas	0	6	0	0	0	0	0	2	0	7	0	8
Missouri	2	52	0	52	5	46	0	47	0	45	0	50
Nebraska	0	7	0	8	0	10	0	9	0	9	0	9
Ohio	3	209	7	201	4	199	5	187	2	182	2	172
S. Dakota	0	4	0	4	0	4	0	4	1	3	0	3
<b>NORTHEAST</b>												
Connecticut	0	7	0	7	1	7	0	7	0	9	0	10
N. Hampshire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
New Jersey	0	14	0	11	0	11	0	9	0	0	/	/
New York	0	5	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0
Pennsylvania	0	230	0	222	0	218	0	219	0	221	0	223

(segue)

	2009		2010		2011		2012		2013	
	E <sup>a</sup>	DR <sup>a</sup>	E <sup>a</sup>	DR <sup>b</sup>	E <sup>a</sup>	DR <sup>b</sup>	E <sup>a</sup>	DR <sup>b</sup>	E <sup>a</sup>	DR <sup>b</sup>
<b>WEST</b>										
Arizona	0	131	1	133	4	130	6	125	2	122
California	0	684	0	699	0	705	0	712	0	735
Colorado	0	2	0	3	0	3	0	3	0	3
Florida	2	389	1	392	2	393	3	403	7	398
Idaho	0	14	0	16	1	13	1	12	0	12
Montana	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Nevada	0	80	0	81	0	81	0	81	0	81
N. Mexico	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Oregon	0	31	0	34	0	36	0	35	0	34
Utah	0	10	1	9	0	8	0	8	0	8
Washington	0	8	1	8	0	8	0	8	0	9
Wyoming	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
<b>SOUTH</b>										
Alabama	6	200	5	201	6	196	0	191	1	190
Arkansas	0	40	0	42	0	39	0	38	0	37
Delaware	0	17	0	17	1	18	1	17	0	17
Georgia	3	101	2	100	4	96	0	95	1	82
Kentucky	0	35	0	34	0	34	0	34	0	33
Louisiana	0	83	1	84	0	87	0	85	0	84
Maryland	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
Mississippi	0	60	3	60	2	57	6	49	0	50
N. Carolina	0	159	0	158	0	158	0	152	0	151
Oklahoma	3	79	3	71	2	63	6	55	6	48
S. Carolina	2	55	0	56	1	52	0	50	0	45
Tennessee	2	89	0	86	0	87	0	83	0	75
Texas	24	331	17	315	13	301	15	290	16	273
Virginia	3	13	3	9	1	9	0	9	1	7
<b>MIDWEST</b>										
Illinois	0	16	0	15	0	0	/	/	/	/
Indiana	1	14	0	13	0	12	0	12	0	14
Kansas	0	9	0	8	0	9	0	9	0	9
Missouri	1	51	0	49	1	46	0	47	2	45
Nebraska	0	11	0	12	0	11	0	11	0	11
Ohio	5	165	8	157	5	142	3	139	3	136
S. Dakota	0	2	0	2	0	4	2	3	0	3
<b>NORTHEAST</b>										
Connecticut	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
N. Hampshire	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
New Jersey	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
New York	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pennsylvania	0	218	0	215	0	207	0	200	0	190

Tab. 6) Esecuzioni e Detenuti nel braccio della morte per Stato, 2003-2013.<sup>101</sup>

<sup>101</sup> Fonte: *Bureau of Justice*, 2003-2013, <http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=tp&tid=181>.

Successivamente ho sommato e catalogato i dati dividendoli per le quattro aree regionali.

ANNO	REGIONI							
	WEST		SOUTH		MIDWEST		NORTHEAST	
	E <sup>a</sup>	DR <sup>b</sup>	E <sup>a</sup>	DR <sup>b</sup>	E <sup>a</sup>	DR <sup>b</sup>	E <sup>a</sup>	DR <sup>b</sup>
<b>2003</b>	3	1278	54	1513	7	315	0	256
<b>2004</b>	4	1272	49	1478	7	298	0	242
<b>2005</b>	3	1287	43	1415	14	286	1	237
<b>2006</b>	8	1298	40	1382	6	276	0	236
<b>2007</b>	1	1319	36	1355	5	273	0	230
<b>2008</b>	2	1336	33	1321	2	270	0	234
<b>2009</b>	2	1354	43	1272	7	268	0	229
<b>2010</b>	4	1380	34	1243	8	256	0	226
<b>2011</b>	7	1382	30	1207	6	224	0	218
<b>2012</b>	10	1392	28	1158	5	221	0	211
<b>2013</b>	9	1407	25	1102	5	218	0	201
	<b>53</b>	/	<b>415</b>	/	<b>72</b>	/	<b>1</b>	/

Tab. 7) Numero di esecuzioni e detenuti nel braccio della morte per area regionale, 2003-2013.

Gli esiti presentati sopra, dimostrano un elevato numero di esecuzioni nella regione del Sud. Va precisato per completezza di informazione che il Sud è anche la regione più popolosa degli Stati Uniti e che quasi tutti gli Stati al suo interno hanno mantenuto in vigore la pena di morte, a differenza della regione del Nord-est che ha invece solo due Stati che prevedono la pena capitale su un totale di nove.

Basandomi sui censimenti svolti negli Stati Uniti rispettivamente nel 2000 e nel 2010<sup>102</sup>, ho calcolato la media della popolazione per area regionale in tale decennio dato che la mia analisi copre parzialmente lo stesso periodo (2003-2013). Ecco la media della popolazione americana, per area regionale, considerando solo gli Stati che prevedono la pena di morte:

- Regione del WEST: 65.617.242 abitanti.
- Regione del SOUTH: 104.978.722 abitanti;
- Regione del MIDWEST: 33.370.036 abitanti;
- Regione del NORTHEAST: 38.589.716 abitanti.<sup>103</sup>

A prima vista si potrebbe pensare che il numero elevato di esecuzioni del Sud (415<sup>104</sup>) sia da imputare al più elevato numero di abitanti in quella regione (quasi il doppio delle altre). Per eliminare questa ipotesi, ho calcolato la percentuale di giustiziati in ogni regione, facendo il rapporto tra le esecuzioni e i detenuti nella stessa area e nello stesso anno. I risultati sono presentati nella tabella che segue.

---

<sup>102</sup> Fonte: <https://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-01.pdf>.

<sup>103</sup> Ricordo che i valori qui presentati scaturiscono dalla media della popolazione derivante dai due censimenti rispettivamente del 2000 e del 2010.

<sup>104</sup> Si veda la Tabella 7) nella pagina precedente.

## REGIONI

	%	%	%	%
	WEST	SOUTH	MIDWEST	NORTHEAST
<b>2003</b>	0,23	3,57	2,2	/
<b>2004</b>	0,31	3,31	2,35	/
<b>2005</b>	0,23	3,04	4,9	0,42
<b>2006</b>	0,62	2,9	2,17	/
<b>2007</b>	0,07	2,66	1,83	/
<b>2008</b>	0,15	2,5	0,74	/
<b>2009</b>	0,15	3,39	2,61	/
<b>2010</b>	0,29	2,73	3,12	/
<b>2011</b>	0,51	2,48	2,68	/
<b>2012</b>	0,72	2,42	0,02	/
<b>2013</b>	0,64	2,27	2,29	/

Tab. 8) Percentuale di esecuzioni sui detenuti nel braccio della morte per regione.

Osservando la Tabella 8) risulta evidente che nelle regioni del South e del Midwest, la percentuale dei giustiziati (E) sui condannati a morte (DR) è decisamente superiore a quella delle altre due. Nel complesso, **la media delle esecuzioni nel West è dello 0,36%, nel South del 2,84%, nel Midwest del 2,26% e nel Northeast dello 0,04%.**

Riprendendo la divisione presentata in precedenza tra “Stati ad alto linciaggio” e “Stati a basso linciaggio” compiuta dal Tuskegee Institute analizzando il periodo 1882-1968,<sup>105</sup> ho relazionato le percentuali di giustiziati qui presentate con quella distinzione. Nello specifico, i tre gruppi individuati sulla base dei tassi di linciaggio erano i seguenti:

- 14 “Stati ad alto tasso di linciaggio”;
- 20 Stati collocati nel “Gruppo di mezzo”;
- 14 “Stati a basso tasso di linciaggio”.

<sup>105</sup> Paragrafo 2.1.



Di seguito illustrerò tre tabelle, una per ogni gruppo sopra menzionato, ed evidenzierò la regione di appartenenza dello Stato in questione. Gli Stati sono presentati secondo l'ordine stilato dal Tuskegee Institute, da quello col più alto numero di linciaggi a quello con il valore più basso.

REGIONE DI APPARTENENZA

<b>STATI AD <u>ALTO</u> LINCIAGGIO</b>	<b>WEST</b>	<b>SOUTH</b>	<b>MIDWEST</b>	<b>NORTHEAST</b>
<b>Mississippi</b>		X		
<b>Georgia</b>		X		
<b>Texas</b>		X		
<b>Louisiana</b>		X		
<b>Alabama</b>		X		
<b>Arkansas</b>		X		
<b>Florida</b>	X			
<b>Tennessee</b>		X		
<b>Kentucky</b>		X		
<b>South Carolina</b>		X		
<b>Oklahoma</b>		X		
<b>Missouri</b>			X	
<b>North Carolina</b>		X		
<b>Virginia</b>		X		

Tab. 9) Stati ad alto linciaggio in ordine di numero di linciaggi (1882-1968) e regione di appartenenza.<sup>106</sup>

Risultati:

- 12/14 Stati appartengono alla regione del Sud;
- 1 Stato si trova nel West;
- 1 Stato appartiene al Midwest;
- 0 Stati nel Northeast.

<sup>106</sup> Fonte: Archivi della Tuskegee Library, 1882-1968,  
<http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/shipp/lynchingsstate.html>.

REGIONE DI APPARTENENZA

GRUPPO DI MEZZO	WEST	SOUTH	MIDWEST	NORTHEAST
Montana	X			
Colorado	X			
Nebraska			X	
Kansas			X	
West Virginia		X		
Indiana			X	
California	X			
New Mexico	X			
Wyoming	X			
Illinois			X	
Arizona	X			
Maryland		X		
South Dakota			X	
Ohio			X	
Washington	X			
Oregon	X			
Idaho	X			
Iowa			X	
North Dakota			X	
Utah	X			

Tab. 10) Gruppo di mezzo in ordine di linciaggi (1882-1968) e regione di appartenenza.<sup>107</sup>

Risultati:

- 10/20 Stati appartengono alla regione del West;
- 8/20 Stati sono nel Midwest;
- 2/20 Stati sono nel South;
- 0 Stati nel Northeast.

<sup>107</sup> ibidem.

REGIONE DI APPARTENENZA

STATI A <u>BASSO</u> LINCIAGGIO	WEST	SOUTH	MIDWEST	NORTHEAST
Minnesota			X	
Pennsylvania				X
Michigan			X	
Nevada	X			
Wisconsin			X	
New Jersey				X
New York				X
Delaware		X		
Vermont				X
Maine				X
Connecticut*				X
Massachusetts*				X
Rhode Island*				X
New Hampshire*				X

Tab.11) Stati a basso linciaggio in ordine di numero di linciaggi (1882-1968) e regione di appartenenza<sup>108</sup>

\* Gli ultimi quattro Stati contrassegnati con l'asterisco non compaiono nemmeno nell'elenco del Tuskegee Institute poiché non ci sono linciaggi registrati.

Risultati:

- 9/14 Stati nel Northeast;
- 3/14 Stati sono nel Midwest;
- 1 Stato nel West;
- 1 Stato nel South.

Alla luce dei dati presentati, ritengo che questi risultati siano molto significativi per la mia ricerca.

<sup>108</sup> Ibidem.

## ***Risultati***

Il mio obiettivo era dimostrare una correlazione tra un passato di linciaggi e un alto numero di esecuzioni al giorno d'oggi. Sono partita raccogliendo i dati delle esecuzioni e del numero di detenuti nel braccio della morte, per ciascuno Stato, dal 2003 al 2013 [Tab.6].

Ho sommato i risultati suddividendo i dati per area regionale: West, South, Midwest, Northeast [Tab.7].

Ho calcolato la percentuale di esecuzioni per area regionale, rapportando il numero di esecuzioni (E) con il numero di condannati a morte (DR) riferendomi ai dati della Tabella 7 [Tab.8]. Ne è scaturito che il South ha la percentuale più alta di condannati giustiziati e a seguire si trovano rispettivamente Midwest, West, Northeast.

Ho quindi deciso di riprendere la suddivisione effettuata dal Tuskegee Institute tra Stati ad alto/medio/basso linciaggio. Secondo questo studio, gli Stati ad alto linciaggio sarebbero soprattutto nel **South**, quelli del cd. gruppo di mezzo coinciderebbero con alcuni Stati sia del **West** che del **Midwest** e infine quelli a basso linciaggio si troverebbero per la maggior parte nel **Northeast** e alcuni nel **Midwest**. Partendo da questa tripartizione ho deciso di verificare, per ogni gruppo, quanti Stati di ogni regione ci fossero.

Dei 14 Stati ad alto linciaggio, 12 si trovano nel **South** [Tab. 9]

Tra i 20 Stati del gruppo di mezzo, la metà esatta si trova nel **West** e 8 nel **Midwest** [Tab. 10].

Dei rimanenti 14 Stati a basso linciaggio, 9 si trovano nel **Northeast** e 3 nel **Midwest** [Tab.11].

L'esito è una perfetta sovrapposizione di risultati, tra le ricerche del Tuskegee Institute e la ricerca da me svolta.

Ritengo che questi dati dimostrino pienamente che **in quegli Stati che in passato hanno vissuto ed esercitato la pratica dei linciaggi, oggi è presente una**

**tendenza maggiore rispetto agli altri a condannare a morte, nonché a giustiziare, i criminali.** Questo non significa, come ho già detto in precedenza, che in queste regioni ci siano persone più violente o che la giurisprudenza punisca più duramente. I crimini punibili con l'iniezione letale sono molto simili in tutti gli Stati e l'iter processuale è il medesimo. Allora perché, se consideriamo solo gli Stati che hanno mantenuto la pena di morte, in alcuni Paesi è più "facile" essere condannati a morte piuttosto che all'ergastolo? Perché il Texas nel periodo che ho analizzato (2003-2013) è colpevole di 219 esecuzioni<sup>109</sup> e l'Arkansas "solo" 3 se i crimini punibili con la pena di morte sono gli stessi per entrambi? La risposta è che in alcuni Stati, come per esempio il Texas, le giurie sono più inclini a infliggere come pena l'iniezione letale, a mio avviso, in virtù di un loro passato più "duro" e meno intransigente con i criminali, come avveniva all'epoca dei *Vigilantes*.

---

<sup>109</sup> Valori presi dalla Tabella 6).

## CAPITOLO III

### LA GIUSTIZIA PENALE AMERICANA ATTRAVERSO LE SENTENZE DELLE CORTI

---

#### 3.1 L'illusione di un cambiamento abolizionista: la sentenza *Furman*

**D**urante gli ultimi decenni del XX secolo, le nazioni occidentali nel loro complesso hanno abolito definitivamente la pena capitale. Negli stessi anni gli Stati Uniti l'hanno invece reinventata.<sup>110</sup> Il motivo per cui l'America ha dovuto rivedere le procedure capitali risiede proprio nelle abolizioni nel mondo occidentale: non era ammissibile mantenere in vigore la pena di morte così come era prevista fino ad allora. Era necessario un progetto di reinterpretazione operato dalle Corti affinché la pena di morte statunitense potesse adattarsi a “più evoluti standard di decenza”.<sup>111</sup>

In tutto il mondo il conflitto pro-contro pena di morte si sviluppò sulla scia di un altro conflitto di stampo politico: lo scontro tra liberalismo e democrazia, diffusosi subito dopo la seconda guerra mondiale. Negli Stati Uniti queste tensioni si inasprirono ancora di più a causa dello spettro del razzismo che per decenni rappresentò un elemento chiave nelle condanne a morte. Se in Europa la triste esperienza dell'Olocausto nazista segnò l'inizio di una ufficiale guerra al razzismo e a qualsiasi forma di discriminazione razziale, negli Stati americani del Sud queste pratiche discriminatorie vennero esercitate apertamente e ufficialmente fino ad anni

---

<sup>110</sup> D. Garland, *op. cit.*, p.237.

<sup>111</sup> *Ibidem.*

Sessanta inoltrati. Come ho già spiegato nel primo capitolo, nel Vecchio Continente l'abolizione della pena di morte fu possibile poiché questa venne accostata a una violazione dei diritti umani. In America ciò non avvenne: anzi, una possibile abolizione venne vista come una violazione dei diritti dei singoli Stati di esercitare la propria sovranità, già messa a dura prova dalla riforma del *New Deal*<sup>112</sup>. Questa manovra politica e finanziaria voluta dal Presidente Roosevelt puntava a risollevare la Nazione dalla crisi economica avvenuta nel 1929 e per farlo, i poteri dello Stato centrale vennero di gran lunga rafforzati a discapito dei singoli Stati. Nello stesso periodo le trasformazioni economiche del Sud, l'emergente movimento per i diritti civili e i cambiamenti culturali e sociali dovuti alla Guerra Fredda portarono la Corte Suprema a perseguire una linea di riforma. Lo scopo era quello di espandere i diritti civili ed imporre requisiti di legalità ai governi locali e alle forze di polizia che in precedenza erano stati giudici di se stessi.<sup>113</sup> Entro la fine degli anni Sessanta, a seguito del venir meno del sostegno del Governo Federale alla segregazione, le Corti si adoperarono per promuovere la giustizia in ambito razziale, il *social welfare* e la piena cittadinanza per gli afroamericani.<sup>114</sup> Di conseguenza il potere personalistico delle autorità locali fu sostituito dallo Stato di Diritto e dagli standard nazionali. Vennero approvati il *Civil Rights Act*<sup>115</sup> e il *Voting Rights Act*<sup>116</sup> - rispettivamente nel 1964 e nel 1965 - che aprirono la strada delle riforme sociali. I programmi della *Great Society*<sup>117</sup> del Presidente Johnson miravano ad espandere il benessere, eliminare la povertà e costruire una forma più inclusiva di solidarietà che avrebbe superato le divisioni storiche e le ostilità razziali.<sup>118</sup> Per rispettare questi nuovi standard imposti dalle riforme, il governo

---

<sup>112</sup> Con "New Deal" si intende il piano di riforme economiche e sociali promosso dal Presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt fra il 1933 e il 1937, allo scopo di risollevare il Paese dalla grande depressione che aveva travolto gli Stati Uniti a partire dal 1929.

<sup>113</sup> D. Garland, *op. cit.*, p.241.

<sup>114</sup> Desmond King, *Separate and Unequal. Black Americans and the U.S. Federal Government*, Oxford University Press, Oxford, 1998, p. 3.

<sup>115</sup> Il "Civil Rights Act" è una legge degli Stati Uniti che dichiarò illegali le disparità di registrazione nelle elezioni e la segregazione razziale nelle scuole, sul posto di lavoro e nelle strutture pubbliche in generale.

<sup>116</sup> Si veda la nota <sup>41</sup>.

<sup>117</sup> Programmi di riforma che puntavano all'assistenza finanziaria per le spese mediche e ospedaliere per i meno abbienti, una riforma urbana e dei trasporti e una riforma della scuola.

<sup>118</sup> Robert Liberman, *Shifting the Colour Line. Race and the American Welfare State*, Harvard University Press, Cambridge, 1998, p.3.

centrale mise in discussione i poteri e le tradizioni locali di amministrazione della giustizia. Tutte queste circostanze resero gli anni Sessanta un momento propizio per il movimento abolizionista anche grazie all'affievolirsi di quei fattori che solitamente erano a sostegno della pena di morte – le ostilità di gruppo, le alte percentuali di omicidio e la fede negli effetti deterrenti della condanna capitale. Con l'elezione di Johnson nel 1964, l'intera politica americana si spostò verso sinistra, togliendo consenso alla pena di morte. I cambiamenti nell'opinione pubblica furono incoraggiati da una serie di casi capitali di primo piano tra cui quello che coinvolse Julius e Ethel Rosenberg: furono giustiziati nel 1953 per aver cospirato passando informazioni sulla bomba atomica all'Unione Sovietica. Un altro caso divenuto celebre in tutto il mondo fu quello di Carl Chessman, condannato per capi d'accusa multipli relativi a rapina, sequestro di persona e violenza sessuale. Barbara Graham venne giustiziata nel 1955 per l'omicidio di un'anziana vedova, nonostante ci fossero seri dubbi sulla sua colpevolezza. In tutti questi casi, l'opinione pubblica era contraria alla condanna a morte e a lungo furono inoltrate richieste di grazia, tutte inutili. Tuttavia, il contributo più importante per il cambiamento dell'opinione pubblica fu rappresentato dal crescente consenso tra le élite liberali, per le quali la pena di morte era divenuta inutile e inaccettabile. L'orientamento abolizionista era ormai divenuto dominante nel contesto della giustizia penale, nelle chiese e nelle istituzioni del governo nazionale.<sup>119</sup> Nel 1961 Donald E. J. MacNamara, presidente dell'*American Society of Criminology* e preside del *New York Institute of Criminology*, descriveva la pena di morte come *“fallace dal punto di vista terminologico [...] inaccettabile dal punto di vista morale ed etico [...] applicata in modo pregiudizievole e discrezionale [...] più costosa delle sue alternative [...], una barriera per la riforma penale in atto”*.<sup>120</sup> Entro il 1967 le esecuzioni cessarono completamente in tutto il paese: molti Stati l'avevano abolita mentre negli altri le condanne a morte non venivano più inferte. Le giurie non erano più entusiaste di condannare a morte e l'incertezza giuridica generata dalla campagna abolizionista rendeva le Corti poco inclini ad accettare

---

<sup>119</sup> Stuart Banner, *The Death Penalty. An American History*, Harvard University Press, Cambridge, 2002, p. 224.

<sup>120</sup> Citato in James Megivern, *The Death Penalty, an Historical and Theological Survey*, Paulist Press, New York, 1997, p. 323.



processi capitali. Durante tutti gli anni Sessanta la Corte Suprema intervenne in molti casi capitali e non, prevedendo nuove garanzie giuridiche agli imputati come, per esempio, informare i sospettati che non erano obbligati a rispondere alle domande della polizia in assenza di un avvocato, o escludere prove ottenute illegalmente. Essendo stata per anni complice dei cosiddetti “linciaggi legali” avvenuti nel Sud, in cui poveri neri analfabeti venivano giustiziati con un processo del tutto sommario per crimini che non avevano commesso, la Corte non era più disposta a chiudere un occhio sulle procedure, spesso viziate, che conducevano i Tribunali statali.

Già nel 1909 era nata un’organizzazione per la promozione dei diritti civili e la giustizia razziale, la *National Association for the Advancement of Coloured People* (Naacp). Il suo obiettivo era quello di ottenere il diritto di voto per i neri e porre fine agli episodi di violenza razziale nel Sud. Per realizzare questi propositi la Naacp ricorreva spesso al contenzioso federale, oltre che alle campagne pubblicitarie e alla mobilitazione politica.<sup>121</sup> Per riuscire ad essere ancora più efficaci nelle loro rivendicazioni e porre un impianto giuridico e legale alla lotta alla segregazione razziale, venne creata negli anni Quaranta la *Legal Defense Fund* (Ldf) che, inizialmente, operava all’interno della Naacp.<sup>122</sup> Grazie al duro lavoro del suo team di avvocati esperti di diritti civili, la Ldf riuscì ad ottenere importanti risultati, primo tra tutti la vittoria nel caso *Brown v. Board of Education*,<sup>123</sup> in cui la Corte Suprema dichiarò incostituzionale la separazione tra scuole per bianchi e scuole per neri. Da questo momento – unitamente alla *Southern Christian Leadership Conference* e allo *Student Non-Violent Coordinating Committee* – si mobilitò per organizzare una campagna politica a livello nazionale, che culminò con la legislazione sui diritti civili degli anni Sessanta. Nonostante in un primo momento la Ldf non avesse come obiettivo primario l’eliminazione della pena di morte ma solo un’estensione dei diritti civili a tutta la popolazione, gli stessi avvocati si resero ben presto conto di dover allargare il loro campo d’azione. Il fatto che specialmente nel Sud ci fosse un legame più che diretto tra linciaggio e pena di

---

<sup>121</sup> Kenneth Janken, *White. The Biography of Walter White, Mr. Naacp*, New Press, New York, 2003.

<sup>122</sup> Dal 1957 diventerà un’organizzazione indipendente.

<sup>123</sup> *Brown v. Board of Education*, 347 U.S. 483 (1954), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483/>.

morte, che le vittime di questo meccanismo fossero nella quasi totalità dei casi afroamericani e, soprattutto, che la giurisprudenza nazionale non facesse nulla per impedirlo, portò la Ldf a concentrare i propri casi negli Stati del Sud. In particolare decisero di occuparsi di episodi di stupro in cui i sospettati erano neri che venivano condannati a morte per la violenza su donne bianche. Al di fuori del Sud, lo stupro non rappresentava più un reato capitale, e le decisioni di queste giurie per la sedia elettrica dimostravano quanto considerassero ancora particolarmente gravi e offensivi le violenze sessuali interraziali.

I successi dell'Ldf in questo campo portarono ben presto i loro avvocati ad interessarsi della pena di morte nel suo complesso. Da una parte per venire incontro agli interessi dei loro clienti, dall'altra perché le Corti non sembravano ammettere che nei Tribunali di allora aleggiasse lo spettro del pregiudizio razziale che poteva mettere a repentaglio l'integrità stessa del processo. Inoltre era ormai radicata l'idea che la condanna capitale fosse un reale affronto ai diritti civili, intrinsecamente pregiudizievole nei confronti delle minoranze impopolari e dei poveri.

La critica che generalmente veniva imputata alla pena di morte era la sua arbitrarietà: la selezione tra chi meritava la sedia elettrica e chi poteva evitarla era del tutto casuale, non esistevano criteri uguali per tutti gli Stati per essere condannati. Un'altra tematica a favore dell'abolizione concerneva la rarità con cui le condanne a morte venivano inflitte e le conseguenze giuridiche di questo orientamento. Era sempre presente la paura di condanne inferte su base razziale e su altri pregiudizi. In particolare tra i membri della Corte di quegli anni a destare più preoccupazione era l'arbitrarietà con cui si emanava la condanna: la pena di morte diventava "una sanzione unica", "inflitta arbitrariamente e inusualmente". Per come si presentava allora, la condanna a morte violava due tra gli emendamenti più importanti inerenti le libertà e i diritti individuali.

- L'Ottavo Emendamento, "*Non si potranno richiedere cauzioni eccessive, né imporre ammende eccessive, né infliggere pene crudeli e inusitate*";
- Il Quattordicesimo Emendamento, "*[...]Nessuno Stato farà o metterà in esecuzione una qualsiasi legge che limiti i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; né potrà qualsiasi Stato privare qualsiasi persona della vita, della libertà o della proprietà senza un processo nelle dovute*

*forme di legge [due process of law]; né negare a qualsiasi persona sotto la sua giurisdizione l'eguale protezione delle leggi".<sup>124</sup>*

L'Ottavo Emendamento veniva violato perché la condanna a morte era considerato un *cruel and unusual punishment*, il Quattordicesimo emendamento sottolineava il diritto di ciascuno a un giusto processo (*due process*) che però nei Tribunali di allora non poteva essere garantito.

A questo punto, una volta ampiamente dimostrata l'inefficacia deterrente della pena di morte, nonché l'iniquità e l'arbitrarietà con cui veniva inflitta, i giudici della Corte Suprema decisero di esprimersi sulla condanna a morte in modo definitivo.

Il caso che segnò l'esplicito parere abolizionista della Corte fu quello del 1972 di *Furman v. Georgia*.<sup>125</sup> L'imputato, William Henry Furman, era stato accusato di omicidio per la morte di un proprietario di un appartamento durante una rapina. Nella sua deposizione, Furman affermò di essersi trattato di un incidente in quanto il colpo mortale sarebbe partito da un fucile nel quale lui stesso sarebbe inciampato, causando lo sparo accidentale che avrebbe ucciso la vittima. Dopo un solo giorno di processo, la giuria valutò Furman "emozionalmente disperato e mentalmente compromesso" giudicandolo comunque colpevole e, quindi, lo condannarono a morte. L'avvocato propose alla Corte di riesaminare il caso: la richiesta venne accolta e, insieme al caso Furman, vennero analizzati altri tre casi (due stupri e un omicidio) per valutare la costituzionalità della pena di morte in circostanze diverse. La Corte Suprema venne interpellata e il giudizio che ne scaturì fu quello di *inammissibilità* della condanna capitale: per cinque dei nove giudici la pena di morte non poteva essere applicata in maniera equa e non c'erano garanzie sul rispetto dell'Ottavo e del Quattordicesimo Emendamento. Tuttavia la condanna a morte non venne dichiarata incostituzionale in quanto tale, ma solo "inammissibile" così come era prevista poiché veniva applicata in modo *arbitrario e capriccioso*. Come conseguenza si decise per una sospensione delle condanne in tutti gli Stati Uniti.

---

<sup>124</sup> Costituzione degli Stati Uniti <http://www.usconstitution.net/const.html>.

<sup>125</sup> *Furman v. Georgia*, 408 U.S. 238 (1972), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/408/238/>.

Questa interruzione venne accolta positivamente dall'opinione pubblica: finalmente, lo spettro della sedia elettrica veniva messo da parte e soprattutto in quella comunità che fino ad allora era stata presa di mira dalle giurie, quella degli afroamericani, si poté tirare un respiro di sollievo.

### **3.1.1 Il ritorno alle forche: la sentenza *Gregg***

Negli anni Sessanta, l'opinione pubblica era schierata quasi nella sua totalità a favore dell'abolizione della pena di morte: la criminalità sembrava diminuita e l'iniquità con cui in passato venivano condannati i sospettati alla sedia elettrica portava la popolazione a temere la pena capitale. Ecco perché la sentenza *Furman v. Georgia* venne accolta positivamente. Purtroppo però la sospensione garantita da questa sentenza ebbe vita breve.

In questi anni era tornato in scena lo spettro del razzismo e la popolazione bianca rinfacciava alla politica di essersi dimenticata dei suoi diritti e di aver tutelato, negli ultimi tempi, solo la popolazione afroamericana. Le agitazioni culturali e sociali che andavano diffondendosi produssero una ridefinizione importante nella politica americana anche a causa del collasso del liberalismo, della rinascita dell'economia di libero mercato e dalla presenza nel Congresso di una nuova ala neoconservatrice che, specialmente nel Sud, attrasse molti elettori bianchi verso il partito repubblicano. Questi cambiamenti furono alla base della cosiddetta *Strategia del Sud*, utilizzata dai repubblicani per vincere le elezioni e aggiudicarsi i consensi degli elettori. Al cuore di questa strategia si trovava l'appello popolare a *legge e ordine*, ai *diritti degli Stati* e alla *questione sociale*.<sup>126</sup> A cavalcare quest'onda di insoddisfazione fu soprattutto il candidato repubblicano Nixon che concentrò la sua campagna sullo scontento popolare generato dalla legislazione per i diritti civili. In più di un'occasione i repubblicani cercarono di accostare l'estensione dei diritti ottenuti, per esempio, con il Voting Rights Act con l'aumento della criminalità. Secondo la loro dottrina i diritti degli Stati venivano continuamente violati dal Governo Federale, specialmente vietando loro l'utilizzo della condanna capitale per

---

<sup>126</sup> D. Garland, *op. cit.*, p.270.

controllare la criminalità. Nonostante in passato fossero stati pubblicati numerosi studi che smentissero la correlazione tra mantenimento della pena di morte e deterrenza criminale, la popolazione non si sentiva sicura e chiedeva il ripristino della condanna. Specialmente nel Sud, i cittadini rivendicavano il diritto di scegliere come condannare i propri criminali. Essere a favore della pena di morte significava essere dalla parte della “legge e dell’ordine” e di fronte ad ogni omicidio commesso, i sostenitori della sedia elettrica protestavano ancora più duramente per la loro campagna. Sostenere la pena di morte era diventato quasi un dovere per chi volesse vedere tutelato il proprio diritto di cittadini americani a un “giusto processo”. Era “giusto” che chi avesse commesso un omicidio venisse punito, e a decidere la punizione era “giusto” fosse una giuria composta da concittadini della vittima.

Per la Casa Bianca di orientamento repubblicano si presentava l’occasione perfetta per il ripristino delle esecuzioni e infatti, nell’arco dei quattro anni di durata della sospensione prevista con *Furman*, oltre trentacinque Stati modificarono i propri statuti per “migliorare” le procedure di condanna a morte, svincolando il verdetto dall’arbitrarietà della giuria tanto criticata nella sentenza del 1972.

Si arrivò così al 1976, anno in cui la Corte Suprema si espresse nuovamente sulla pena di morte approvando gli Statuti presentati dalle Corti nazionali.

Vennero ideati dei “fattori aggravanti oggettivi” che i giudici non potevano non tenere conto nei casi di omicidio. Per esempio il nuovo statuto della Florida prevedeva un’inversione dell’onere della prova, stabilendo che fossero i legali della difesa a presentare prove attenuanti contro la pena di morte e non viceversa. Quello del Texas, invece, prevedeva che la giuria si ponesse tre domande, una delle quali riguardava la possibilità che il sospettato avrebbe potuto uccidere di nuovo. In caso di risposta affermativa ad almeno una delle tre domande, la condanna a morte veniva inferta in modo abbastanza certo.<sup>127</sup>

Oltre ai due qui presentati, la Corte Suprema approvò quasi tutti i nuovi Statuti presentati dalle Corti, ripristinando di fatto la pena di morte. Questa condanna venne prevista non per tutti gli omicidi, ma solo per quelli considerati “più gravi”

---

<sup>127</sup> Evan J. Mandery, *A Wild Justice: the Death and Resurrection of Capital Punishment in America*, W. W. Norton & Company, 2013.

come l'omicidio plurimo o il *felony murder*<sup>128</sup>. Inoltre dal momento del ripristino divennero necessari due passaggi perché venisse inflitta la pena di morte: un primo processo in cui sarebbe stato emesso un verdetto di colpevolezza o non colpevolezza, e un secondo processo in cui la giuria avrebbe valutato aggravanti e attenuanti stabilendo se condannare l'imputato alla pena capitale.

Ufficialmente la pena di morte venne riammessa il 2 luglio 1976. In questa data venne pronunciata la decisione della Corte Suprema nel caso *Gregg v. Georgia*<sup>129</sup> in cui veniva stabilito che la condanna capitale, nei casi previsti dalla legge e con la presentazione delle dovute prove di colpevolezza, nonché con l'osservanza delle dovute garanzie di equità all'imputato, non è da intendersi come una violazione dell'Ottavo e del Quattordicesimo emendamento, come si sosteneva in *Furman*.

*" [...] In sum, we cannot say that the judgment of the Georgia Legislature that capital punishment may be necessary in some cases is clearly wrong. Considerations of federalism, as well as respect for the ability of a legislature to evaluate, in terms of its particular State, the moral consensus concerning the death penalty and its social utility as a sanction, require us to conclude, in the absence of more convincing evidence, that the infliction of death as a punishment for murder is not without justification and thus is not unconstitutionally severe. [...] Left unguided, juries imposed the death sentence in a way that could only be called freakish. The new Georgia sentencing procedures, by contrast, focus the jury's attention on the particularized nature of the crime and the particularized characteristics of the individual defendant. [...] For the reasons expressed in this opinion, we hold that the statutory system under which Gregg was sentenced to death does not violate the Constitution. Accordingly, the judgment of the Georgia Supreme Court is affirmed."*<sup>130</sup>

Nello specifico, insieme al caso *Gregg* vennero discusse altre quattro sentenze - *Proffitt v. Florida*, *Jurek v. Texas*, *Woodson v. North Carolina* e *Roberts v. Louisiana*. In Georgia, Florida, Texas, North Carolina e Louisiana, come negli altri Stati, era in vigore la moratoria derivante da *Furman* ma gli imputati che hanno

---

<sup>128</sup> Si veda la nota<sup>93</sup>.

<sup>129</sup> *Gregg v. Georgia*, 408 U.S. 238 (1976), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/428/153/case.html>.

<sup>130</sup> Ivi.

dato il nome alle sentenze qui citate, si erano resi colpevoli di crimini che i Tribunali nazionali volevano punire con la pena di morte. I condannati fecero quindi ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti facendo valere la moratoria per veder annullato il verdetto che li voleva condannare. Sfortunatamente per loro la Corte analizzò i casi e arrivò alla conclusione che c'erano prove oggettive e sufficienti per dichiararli colpevoli e condannabili alla pena di morte. Contrariamente a quanto affermato in *Furman*, qui la condanna non sarebbe stata inflitta in modo "casuale e crudele" bensì avrebbe rispettato i canoni richiesti dalla Costituzione.

Se quattro anni prima l'opinione pubblica era in festa per l'abolizione – anche se formale – della pena di morte, ora quegli stessi cittadini si sentivano più sollevati: da questo momento le forche tornarono a funzionare e gli assassinii potevano essere "giustamente" puniti.


Il primo che inaugurò la nuova stagione di esecuzioni non fu tuttavia uno dei cinque imputati della sentenza *Gregg*, ma Gary Gilmore. L'uomo venne accusato di aver commesso due omicidi avvenuti entrambi nello Utah, e venne giustiziato tramite plotone di esecuzione il 17 gennaio 1977.

Le esecuzioni ripresero quindi alla fine degli anni Settanta e, da allora, non sono mai cessate. Dal 1977 gli unici anni in cui non si sono avute esecuzioni sono stati il 1978 e il 1980, toccando un picco di condannati a morte negli anni Novanta per poi diminuire sempre più dal 2000 in avanti.


Di seguito presenterò i dati relativi alle esecuzioni avvenute negli Stati Uniti in ogni anno, dal 1977 al 9 marzo 2016.

Sul totale delle 1430 esecuzioni avvenute nel periodo considerato:

- 158 sono state realizzate con il metodo della sedia elettrica;
- 3 tramite plotone di esecuzione;
- 11 con l'utilizzo delle camere a gas;
- 3 per impiccagione;
- 1255 con l'iniezione letale: la prima è avvenuta nel 1982, anche se è stata dichiarata "costituzionalmente legittima" solo nel 2008.



(segue)



16\*: per il 2016 si considerano 8 esecuzioni, con i dati aggiornati fino al 9 marzo.

Fig. o) Numero di esecuzioni per anno (1977-2016)<sup>131</sup>

Come si evince dal grafico le esecuzioni aumentano in modo esponenziale fino al 1999, anno in cui vengono giustiziati 98 detenuti, per poi subire un decremento continuo fino ad oggi. Tuttavia, l'elevato numero di condannati a morte non può

<sup>131</sup> Fonte: Death Penalty Information Center, <http://www.deathpenaltyinfo.org/views-executions>.



essere spiegato con un inaspettato aumento della criminalità. Ciò vorrebbe dire, forse, che negli anni Novanta c'erano più assassini e stupratori in libertà rispetto agli altri anni?

Di fatto, la sentenza *Gregg* ha sì riabilitato la pena di morte nel sistema giudiziario statunitense, ma ha anche introdotto, in teoria, nuove "garanzie" a tutela degli imputati - per esempio il processo bicefalo che consente un'analisi più accurata delle prove prima di emanare la sentenza. Allora come si spiega questo incremento esponenziale di condanne di morte?

È mia intenzione dimostrare come sia la struttura stessa del processo americano a essere "viziata". Con questo termine non intendo "ingiusto" o "imparziale", bensì ritengo che ci siano delle condizioni strutturali che, in molti casi, spingono il verdetto verso una direzione ben precisa. Il tutto, a mio avviso, è sempre riconducibile al bisogno di ricompensa, di closure, per "ripagare" la società e la famiglia della vittima del torto subito.

### **3.2 Il processo penale americano: un conflitto di valori**

Si può dire che il popolo americano incarna tutti i sentimenti possibili che la pena di morte può suscitare in un essere umano: paura, sollievo, ingiustizia, rabbia e per alcuni addirittura un senso di "benessere". È già capitato in passato che l'opinione pubblica si indignasse per un'esecuzione mancata e si sentisse "tradita" dal sistema. È anche successo che quelle stesse persone, la volta in cui un sospettato viene giustiziato in tempi brevi, dimostrino preoccupazione per timore di aver assistito a un'ingiustizia, o addirittura a un errore giudiziario. Come è possibile questa dicotomia?

Il motivo risiede proprio nella cultura americana: essa mantiene contemporaneamente al suo interno una coppia di valori che riesce a dar vita a un approccio del tutto particolare alla giustizia. Come suggerito da Zimring, nel cittadino americano medio coesistono due sistemi valoriali solo apparentemente opposti tra loro. Il primo fa riferimento ai valori tipici della tradizione dei

*Vigilantes*, mentre il secondo è collegato ai valori del giusto processo. Più che vere e proprie teorie generali dell'amministrazione della cosa pubblica o del diritto, essi rispecchiano diversi atteggiamenti rispetto ai rischi che la pena capitale pone dinanzi ai singoli e alla comunità.<sup>132</sup>

Secondo l'ottica dei *Vigilantes* il criminale non è un membro della comunità e il cittadino ha diritto di difendersi dai nemici ad essa estranei. Come ho sostenuto nel capitolo precedente, la cultura del vigilantismo è direttamente collegata alla pratica dei linciaggi. In passato, i criminali venivano catturati e puniti direttamente dai membri della comunità in cui era avvenuto il crimine: questo perché, nella loro mentalità, era giusto che i cittadini fossero risarciti del torto subito giustiziando loro stessi il colpevole. Ho già evidenziato come questa cultura fosse largamente diffusa soprattutto nel Sud e nel Midwest ma questo non significa che in queste regioni non ci sia giustizia o che il loro sistema giudiziario non sia efficiente. L'opinione pubblica è a favore della pena capitale in tutti gli Stati Uniti, ma le preoccupazioni di abusi e ingiustizie nella sua amministrazione sono più facilmente superate laddove i valori della tradizione dei *Vigilantes* ricevono ancora un forte sostegno<sup>133</sup> - quindi principalmente negli Stati del Sud. Una caratteristica tipica di questa tradizione è la generale diffidenza nei confronti dell'amministrazione pubblica della giustizia. Il sostegno alla pena capitale deriva dal fatto che a pronunciare il verdetto di colpevolezza sia una giuria composta da cittadini, quindi più affidabili - secondo loro - di un gruppo di giudici o burocrati.

L'altro sistema di valori coesistente con quello appena descritto, è quello relativo ai principi del giusto processo. I suoi sostenitori, a differenza dei precedenti, non sono diffidenti nei confronti del Governo perché inadatto a difendere i cittadini. Al contrario, temono un potere statale eccessivo che potrebbe essere ingiustamente esercitato contro gli stessi cittadini. Per il sostenitore del giusto processo l'abuso o il cattivo uso del potere punitivo statale sono pericoli gravi quanto un'azione violenta commessa da un criminale.

Complessivamente le principali differenze tra i due sistemi di valori sono le seguenti.

---

<sup>132</sup> F. E. Zimring, *op. cit.*, p.203.

<sup>133</sup> Ivi, p.206.

VIGILANTES	GIUSTO PROCESSO
<p>I criminali sono nemici della comunità e non serve un processo disciplinato dalla legge per incriminarli. La vera giustizia è punire il criminale in modo proporzionale al reato da lui commesso. Essendo un <i>outsider</i> che ha deciso di non rispettare le regole della società non merita le garanzie che il sistema gli fornisce.</p> <p>La pena di morte dovrebbe essere inflitta alla prima occasione poiché un criminale resta tale per tutta la vita, non ci sono possibilità di recupero. Le procedure legali e i giudizi d'appello sono frustrazioni inutili della giustizia, sia per le vittime che per la comunità.</p>	<p>Il vaglio di colpevolezza di un imputato è un processo che richiede profonda attenzione. Il criminale resta un membro della comunità e in quanto cittadino gode di diritti inalienabili, primo tra tutti quello di un giusto processo. La vera giustizia è punire sì il colpevole, ma rispettando tutti i limiti imposti dalla legge nella tutela dell'imputato, al di sopra di ogni "ragionevole dubbio".</p> <p>La pena di morte è vista come un vero e proprio incubo perché rappresenta una punizione definitiva e irrevocabile. Non è l'uccisione di un cittadino a preoccupare, ma l'uccisione di un cittadino <u>solo contro lo Stato</u>.</p>

Tab. 12) Confronto tra valori dei *Vigilantes* e giusto processo.

In un suo famoso articolo, Herbert Packer ipotizza due paradigmi di giustizia penale in conflitto tra loro sulla base della dicotomia *Vigilantes* vs. giusto processo. Secondo l'autore esiste il *Due Process Model* (modello del giusto processo) che pone una serie di ostacoli al potere punitivo statale per il timore di un suo esercizio senza vincoli, nonché per la paura di condannare degli innocenti. Packer sintetizza così l'idea del potere punitivo dello Stato nell'ottica di questo modello:

*“Il potere è sempre soggetto ad abusi, talvolta sottili, altre volte, come nel processo penale, evidenti e pericolosi. Proprio a causa della sua capacità di sottoporre il singolo individuo al potere coercitivo dello Stato, il processo penale deve, secondo questo paradigma, essere sottoposto a controlli e garanzie che ne evitino l'orientamento esclusivo alla massima efficienza. Nell'ottica del Due Process Model massima efficienza equivale, infatti, alla tirannia. E mentre nessuno sarebbe*

*disposto ad affermare che una minima efficienza del processo assicuri necessariamente dai rischi di abusi, i sostenitori [di questo modello] sarebbero disposti ad accettare in totale serenità d'animo una diminuzione sostanziale dell'efficienza processuale al fine di garantire il singolo individuo da possibili compressioni dei suoi diritti da parte dello Stato.*"<sup>134</sup>

Ciò che traspare da questo paradigma è un totale rifiuto della pena di morte poiché viene vista come un abuso del potere statale, paragonandola addirittura a una forma di tirannia.

L'altro modello proposto dall'autore è quello del *Crime Control Model*, il quale

*"Si basa sul principio per cui la repressione del crimine è senza dubbio la funzione più importante che il processo penale è chiamato a svolgere. Il fallimento del law enforcement nel suo compito di stretto controllo del crimine viene visto come ciò che conduce alla crisi dell'ordine pubblico e quindi alla scomparsa di una condizione fondamentale per la libertà delle persone. [...] In definitiva, si afferma che il processo penale è il garante effettivo della libertà all'interno della società. Per poter adempiere a questo compito importantissimo, il Crime Control Model richiede che si presti massima attenzione all'efficienza con cui il processo penale opera nell'individuare i sospetti, nell'accertare la colpevolezza degli imputati e nel garantire che vengano applicate le misure più opportune ai condannati.*"<sup>135</sup>

Analizzando le parole di Packer, ci si rende conto che il suo modello del *Crime Control* si discosta leggermente dal suo "parallelo" individuato da Zimring, ossia il modello di comportamento ispirato alla tradizione dei *Vigilantes*. La visione di Packer di questo secondo paradigma, analizza i compiti dello Stato e il livello di attenzione che le istituzioni dovrebbero avere in un processo penale affinché il sospettato venga condannato. Il modello valoriale di Zimring, invece, sostiene che le credenze del vigilantismo non interferiscono e non riguardano le istituzioni, bensì influenzano i comportamenti della comunità. I cittadini che si "ispirano" ai *Vigilantes* non hanno a cuore il rispetto e il rigore dell'iter processuale come

---

<sup>134</sup> Herbert L. Packer, *Two Models of the Criminal Process*, University of Pennsylvania Law Review, 1964, Vol. 113, No. 1, p. 16.

<sup>135</sup> Ivi, pp. 9-10.

sembra far credere Packer. L'unica cosa importante per loro è un verdetto che punisca il criminale per ciò che ha commesso e, se possibile, che tale verdetto lo renda inoffensivo per il futuro – quale garanzia più certa della morte?

Tuttavia non si può affermare che i due modelli individuati da Packer siano privi di fondamento. Se il *Due Process Model* tutto sommato rispecchia l'anima del giusto processo di Zimring, il *Crime Control Model* è invece "troppo timido". Il passato e l'esperienza quotidiana degli Stati Uniti, in cui le condanne a morte perdurano e anzi, quando avvengono sono accettate positivamente dalla società, raccontano un'altra storia. In America esiste ed è tangibile il bisogno di sapere che un omicidio è stato punito, e non con una "semplice" pena detentiva. I criminali sono nemici della società, hanno deciso di non rispettare le leggi lì in vigore e per questo, nel momento in cui infrangono le regole, perdono le loro tutele legali. Quante volte quando è in corso un processo in cui l'imputato è accusato di omicidio, fuori dai Tribunali si assiste a manifestazioni di protesta in cui i partecipanti lamentano la lentezza nell'emanazione del verdetto. O quante volte, specialmente da parte dei politici viene usata l'arma dello spreco del denaro dei contribuenti per le spese dell'intero processo. Questi sono solo degli esempi di quanto davvero siano diffusi i valori del vigilantismo sostenuti da Zimring.

Allo stesso tempo è anche innegabile che esista un'altra porzione di cittadini che invece crede nei valori del giusto processo: prima di qualsiasi verdetto è fondamentale considerare il principio di presunzione di innocenza per tutti, a prescindere dal tipo di reato commesso. È giusto che la giustizia faccia il suo corso e che l'imputato goda di tutte le garanzie possibili per difendersi. Nel momento in cui la sua colpevolezza viene provata, allora è giusto che paghi per i suoi errori. In ogni caso la pena di morte, per i sostenitori del giusto processo, non è una soluzione accettabile. Lo Stato non ha diritto di privare un suo cittadino della vita, anche se il cittadino in questione è un pluriomicida. Esistono dei limiti al potere statale, primo tra tutti il divieto di uccidere. Questo non solo perché, comunque, possono sempre verificarsi errori giudiziari per cui a essere giustiziato può essere un innocente, ma anche perché la condanna a morte assumerebbe così le sembianze di una sorta di

“Legge del Taglione”<sup>136</sup>, senza dubbio ampiamente superata da qualsiasi giurisprudenza moderna.

Il conflitto esistente tra i valori della tradizione dei *Vigilantes* e quelli del giusto processo raggiunge il suo apice durante le udienze capitali. Come ho già affermato nello scorso paragrafo, dalla riammissione della pena di morte nel 1976 con la sentenza *Gregg v. Georgia* i passaggi processuali e le garanzie a tutela dell'imputato sono aumentate rispetto alla passata era di esecuzioni conclusasi con *Furman*, il tutto per evitare errori giudiziari o verdetti espressi sulla base dell'emotività della giuria.

Per un omicida dichiarato colpevole che debba essere messo a morte, la condanna capitale è solo l'inizio di un lungo e complicato processo.

Per i casi in cui la sentenza è la pena di morte, è previsto un appello diretto alle corti statali – oppure alla Corte d'appello intermedia o alla Corte Suprema dello Stato.

Successivamente il caso dovrà attendere:

- La risoluzione dei ricorsi nei procedimenti statali successivi alla condanna;
- Le decisioni nel ricorso federale di *habeas corpus*;
- I provvedimenti dell'autorità statale (normalmente il governatore) in tutti i procedimenti di concessione della grazia;
- La decisione della data dell'esecuzione presa, di solito, dalla Corte Suprema statale o dal governatore.<sup>137</sup>

---

<sup>136</sup> Principio di diritto consistente nella possibilità riconosciuta a una persona che avesse ricevuto intenzionalmente un danno causato da un'altra persona, di infliggere a quest'ultima un danno, anche uguale all'offesa ricevuta. La più antica codificazione di questo principio è stata probabilmente espressa nel Codice di Hammurabi, nel quale la pena per i vari reati è spesso identica al torto o al danno provocato.

<sup>137</sup> D. Garland, *op. cit.*, pp. 71-72.




Fig. p) L'iter processuale americano, prima e dopo la condanna.<sup>138</sup>

Tra i vari ostacoli che un imputato può incontrare nel processo per la pena capitale, sicuramente i più complessi e che richiedono più tempo sono gli appelli e l' *habeas corpus*.<sup>139</sup> Ovviamente questi numerosi passaggi allungano di molto il tempo che intercorre tra l'emanazione della condanna e l'esecuzione effettiva dell'imputato. Lunghi anni di lenti appelli e di decisioni sono spesso seguiti da periodi frenetici in prossimità della fine – cioè dell'esecuzione – in cui gli avvocati difensori non fanno altro che presentare istanze di riesame e richieste di sospensione della condanna capitale. Durante il lungo periodo di durata del processo, il condannato a morte vede tramutata la sua esecuzione in una pena detentiva nel braccio della morte, in attesa della fine. Inutile dire quanto può essere angosciante e straziante essere rinchiusi in una cella con la consapevolezza che, da un momento all'altro, può

<sup>138</sup> Ibidem.

<sup>139</sup> Il ricorso di *habeas corpus* è un espediente procedurale che permette ai detenuti di chiedere alla Corte di sindacare la legittimità costituzionale delle loro dichiarazioni di colpevolezza e delle condanne. Il ricorso può essere inoltrato alle Corti statali – se riguarda la Costituzione statale – o alle Corti federali con riguardo la Costituzione degli Stati Uniti. Le Corti possono discrezionalmente accettare o rifiutare questi ricorsi. Se una Corte decide di accettare il riesame (anche se di fatto queste istanze sono perlopiù rifiutate), emette un ordine di *certiorari* (di accettazione dell'appello), diretto alla Corte inferiore, per farsi mandare la documentazione del caso per il riesame.

arrivare la notifica dell'avvocato con la data definitiva dell'esecuzione. Tuttavia la dilatazione dei tempi processuali, oltre ad avere effetti negativi sul condannato, indebolisce anche l'effetto deterrente della pena di morte stessa. Di fronte all'evidenza che tra verdetto ed esecuzione passano anni alla fine dei quali, tra l'altro, l'imputato potrebbe anche scampare all'iniezione letale, un criminale non si sentirà minacciato dalla possibilità di essere giustiziato in seguito al suo crimine. La tanto elogiata "deterrenza criminale" che secondo i sostenitori della pena di morte questa condanna possiede, perderebbe così di valore a causa della struttura giuridico-legale stessa. Anche la funzione retributiva non sarebbe più soddisfatta. Nessuno mette in dubbio il dolore che si prova con la perdita di una persona cara, ma come uno studente di diritto ha osservato:

*"Anche un ritardo di cinque o sei anni è sufficiente per eliminare il significato della vendetta. L'uomo che volevi uccidere era l'ingiurioso rapinatore, fatto di crack, che colpì con una pistola e uccise, sparando, due clienti del negozio Seven-Eleven nel 1984. Mentre nel 1990 lo Stato mette a morte sulla sedia elettrica un detenuto modello, religioso e calvo, in uniforme blu."*<sup>140</sup>

L'iter processuale e i suoi ritardi hanno anche causato l'espansione e il consolidamento dell'istituto moderno del braccio della morte, dove i detenuti aspettano la fine in uno stato di deprivazione superiore al normale. Esso è un dispositivo amministrativo senza specifica legittimazione giuridica, divenuto la pena subita da migliaia di condannati alla pena capitale.<sup>141</sup>

La complessità dottrinale e procedurale aumenta anche l'importanza – e la relativa scarsità – di una difesa legale competente in materia. Nella maggior parte degli Stati in cui è ancora in vigore la pena di morte, le amministrazioni effettuano tagli sempre più drastici agli uffici che si occupano di offrire assistenza legale ai condannati indigenti. Per questo il principale motivo per cui si effettuano i vari appelli coincide con una inadeguata assistenza legale. Ad eccezione dei rari casi in cui l'imputato può permettersi un avvocato esperto in materia – e queste persone

---

<sup>140</sup> Samuel Gross, "The Romance of Revenge: Capital Punishment in America", in *Studies in Law, Politics and Society*, XIII, 1993, pp. 71-104.

<sup>141</sup> Robert Johnson, *Death Work. A Study of the Modern Executive Process*, Wadsworth, Belmont, 1998, p.71.



“non vengono condannate a morte”, come ha osservato il giudice della Corte Suprema Ruth Ginsburg – gli imputati si affidano al servizio *pro bono* dei difensori che, di solito, si attivano solo quando il processo è in procinto di concludersi. Le revoche e le assoluzioni sono soggette a interpretazioni contrastanti, come ogni aspetto del sistema. Per i critici questo è la prova che il sistema presenta delle pericolose falle, che spesso sono emanate sentenze di morte inappropriate, e che individui innocenti potrebbero essere messi a morte. Per i fautori il significato è diverso: *“La revoca di una condanna errata in appello o nel ricorso di habeas corpus, o la concessione della grazia a un condannato innocente da parte dell’esecutivo, dimostrano il successo del sistema”*.<sup>142</sup>

Per questo motivo, sono poche rispetto al totale le condanne a morte che vengono eseguite fino in fondo; ancora una volta, ritengo sia “normale” interrogarsi se una pena che viene inflitta ma che spesso non viene confermata, non abbia delle lacune strutturali di fondo.

Altra ragione che a mio avviso rende arbitrario il verdetto di condanna a morte è la figura del procuratore distrettuale. Nello specifico, la scelta di mettere in scena un’*accusa* richiedendo la pena di morte non viene presa da funzionari pubblici imparziali, bensì dal procuratore della contea che viene eletto e le cui scelte discrezionali sono poco controllate dalle autorità statali e federali.<sup>143</sup> Questa condizione non può assicurare imparzialità nel giudizio e nella scelta di richiedere la condanna capitale. I procuratori sono dei “politici in corsa per la carica” quindi la loro valutazione sarà inevitabilmente influenzata dal loro partito di appartenenza. Parallelamente a ciò, la giuria che dovrà esaminare la proposta di condanna del procuratore viene selezionata direttamente dalle liste elettorali. Quindi è molto facile che a essere selezionati siano individui conosciuti dall’*accusa* e politicamente schierati. Come ho già accennato in precedenza, il processo capitale americano è diviso in due parti: nella prima si dichiara la colpevolezza/innocenza dell’*imputato*,

---

<sup>142</sup> *Kansas v. Marsh*, 548 U.S. 163, 2006, Giudice Scalia dissenziente, <http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/548/163.html>.

<sup>143</sup> I procuratori generali dello Stato sono eletti in cinquantatré Stati direttamente dal popolo. In Alaska, Hawaii, New Hampshire, New Jersey e Wyoming sono nominate dal governatore; nel Maine sono eletti dal potere legislativo statale; nel Tennessee sono nominati dalla Corte suprema dello Stato. Solo in alcuni Stati (Alaska, Connecticut, Delaware, New Hampshire e Rhode Island) il procuratore generale dello Stato non ha alcun controllo di sorveglianza sulle decisioni di *accusa* locali.

nella seconda si sceglie la pena. In questa ultima parte ad avere il controllo della situazione è la giuria: sarà quest'ultima ad emanare il verdetto di condanna da infliggere all'imputato. Ma come è possibile che a prendere una decisione così importante e irreversibile – cioè decidere di privare un uomo della propria vita – sia un gruppo di persone inesperte in materia? Perché si chiesero gli editori del *Times*, “un gruppo di persone assemblato casualmente”, “di persone comuni che non sanno nulla” dovrebbero essere considerate competenti e affidabili? Inoltre, perché un gruppo di persone inesperte dovrebbe accollarsi questo “terribile obbligo”?<sup>144</sup>

Non è da molto tempo che il verdetto viene deciso da un giuria. Fino a pochi anni fa, in alcuni Stati, era il giudice che decideva la pena oppure sempre lui poteva annullare la decisione della giuria. A seguito di alcuni casi decisi dalla Corte Suprema, l'irrogazione della pena da parte della giuria è divenuto un obbligo sancito dalla Costituzione (nei casi capitali). Prima di emettere il verdetto i giurati devono cercare uno o più aggravanti tra quelli previsti in ogni Stato, per l'omicidio per cui è stato condannato l'imputato – di solito si guarda alla gravità o all'efferatezza con cui è stato compiuto. Successivamente il collegio giudicante ha l'obbligo di “bilanciare” le circostanze aggravanti con eventuali attenuanti addotte dalla difesa (scompensi mentali o emotivi, una precedente buona reputazione,...) e decidere, attraverso il bilanciamento, se la condanna a morte risulti appropriata. Il punto è che non esistono controlli in questi passaggi, lasciando di fatto alla giuria il potere di vita e di morte sull'imputato. Il giudice Stevens ha osservato che “*in ultima analisi, la pena capitale trova il suo fondamento in un giudizio morale e non giuridico – una valutazione della colpa morale dell'imputato.*”<sup>145</sup>

Per questo motivo gli avvocati hanno una grande esperienza per opporsi alle pratiche statali di scelta della giuria, molte delle quali riguardano procedimenti di selezione razziale, il diritto di escludere membri delle minoranze etniche e la valutazione della “qualificazione della morte” da parte dei giurati – un procedimento che mira a escludere coloro che hanno espresso apertamente obiezioni alla pena di morte. Di conseguenza, per i procuratori che vogliono la

---

<sup>144</sup> Elisabeth Tuttle, *The Crusade against Capital Punishment in Great Britain*, Stevens & Sons, London, 1961, p.96.

<sup>145</sup> *Spaziano v. Florida*, 468 U.S., 447, 1984, Giudice Stevens dissenziente, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/468/447/case.html>.

condanna a morte dell'imputato è piuttosto semplice riuscire ad avere una giuria della sua stessa opinione.

Oltre a questo provvedimento costituzionale – cioè l'obbligo di selezione di una giuria responsabile del verdetto finale – un altro procedimento è stato dichiarato costituzionalmente legittimo. Nel 1991 la Corte Suprema ha deciso nel caso *Payne v. Tennessee*<sup>146</sup> di ammettere l'esposizione di fronte alla giuria di dichiarazioni sull'impatto emotivo e materiale causato dal reato da parte dei parenti delle vittime. Questa pratica è parte integrante dell'iter processuale capitale e si inserisce nella seconda fase del processo. La presenza dei sostenitori della vittima nella fase di decisione sulla pena di morte è stato criticato in quanto aumenterebbe il livello emotivo di un processo già molto delicato, ed eserciterebbe un'ulteriore pressione sulla giuria affinché opti per la condanna a morte. Queste dichiarazioni rappresentano il prodotto della nuova politica incentrata sulle vittime che ha portato, soprattutto negli anni Novanta, a un vertiginoso aumento delle condanne a morte.

A questo punto, potrebbe sembrare che l'imputato non abbia alcuna opportunità di evitare la condanna a morte. In realtà, il modo più diffuso da parte della difesa di allungare il processo e sperare così di evitare l'iniezione letale, è quello di far proseguire all'infinito il processo d'appello. In questa strategia gioca un ruolo fondamentale il fatto che quando si decide di fare ricorso in appello ogni grado deve essere completamente esaurito prima che possa avere inizio qualsiasi tipo di revisione processuale da parte delle Corti federali. Il compito e l'abilità di un avvocato, che intenda salvare la vita al proprio assistito, consisteranno quindi nel manipolare il sistema attraverso una miriade di espedienti, perfettamente legali, per posticipare l'esecuzione.<sup>147</sup> Se però l'imputato vede questo insieme di strategie come un'ultima ancora di salvezza, il pubblico ministero vive tale situazione in modo del tutto diverso. Il suo obiettivo primario è infatti quello di ottenere una condanna a morte – dal momento che decide di proporla. Il prolungamento estenuante del processo lo allontana sempre più dalla sua causa e questi ritardi

---

<sup>146</sup> *Payne v. Tennessee*, 501 U.S. 808 (1991), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/501/808/case.html>.

<sup>147</sup> F. E. Zimring, *op. cit.*, p. 245.

vengono accolti negativamente sia dall'accusa che dai sostenitori della pena capitale. Per questo motivo, il potere dei giudici di prolungare i processi durante i molteplici ricorsi di fronte alle Corti statali e federali viene valutato in modo negativo, poiché frustra l'obiettivo punitivo dello Stato. Quindi si può dire che il processo capitale rappresenta un'esperienza frustrante non solo per l'imputato, il quale dovrà attendere anni prima che il suo processo possa vedere una fine – una fine peraltro del tutto incerta tra condanna a morte o detenzione a vita. Ad essere frustrato dalla lunghezza del processo e dalla lentezza dei diversi gradi d'appello, è anche il procuratore distrettuale che vede il suo lavoro di costruzione dell'accusa, completamente smantellato da "semplici tappe" processuali.

Normalmente, durante gli appelli penali (non capitali), la tensione si genera tra *prosecutors* e avvocati difensori; la pena di morte, invece, provoca una tensione particolare tra i *prosecutors* e lo stesso processo d'appello. Gli avvocati dello Stato vedono nella procedura di riesame un ostacolo alla giustizia.<sup>148</sup>

Un'altra frustrazione di cui risente il sistema della pena di morte è la forte pressione esercitata dalla cosiddetta *last-minute litigation* sui magistrati delle Corti d'appello. Essa consiste in un ultimo e disperato tentativo da parte della difesa di riuscire ad evitare la pena di morte per il proprio assistito. Viene presentata dopo tutti i ricorsi possibili e proprio per questo viene malvista dai magistrati che se ne devono occupare. Questo perché a prescindere dal risultato – sia che venga accolto sia che venga respinto – la responsabilità dell'intero processo dipende da questo ultimo verdetto. Per un magistrato della Corte Suprema questo tipo di ricorso mette in serio pericolo il suo rapporto con l'opinione pubblica. Infatti se la suddetta *litigation* viene respinta dalla Corte Suprema, il giudice che l'ha rigettata diviene, metaforicamente, l'artefice della morte del condannato e i giornali non esiteranno ad additarlo come diretto responsabile dell'accaduto. Nel caso in cui il ricorso venga accolto e l'esecuzione venisse rinviata, allora la stessa Corte può essere accusata di aver intralciato la giustizia e di aver mandato a monte anni e anni di ricorsi nello stesso processo. Di conseguenza, qualsiasi decisione prenderanno, i giudici della Corte Suprema sono destinati a essere criticati: o perché hanno

---

<sup>148</sup> Ivi, p.246.

approvato una condanna a morte oppure perché l'hanno evitata, scontentando in entrambi i casi una parte di popolazione.

Anche se si sta discutendo sulla vita di un imputato, la Corte Suprema non è mai ben disposta ad accettare queste *last-minute litigation*, proprio perché ad essere sotto processo – morale – è in realtà la Corte stessa. Molti giudici e Commissioni di giuristi sostengono che non dovrebbero essere accettate, ma il punto è che qualsiasi avvocato difensore coscienzioso depositerà, a prescindere, quest'ultimo ricorso, pur di salvare la vita del suo cliente. L'unica soluzione possibile, a questo punto, è rendere queste *litigation* già in partenza impossibili da vincere per la difesa - indipendentemente dalle ragioni del ricorso di parte - e togliere così ogni responsabilità alla Corte Suprema. Nel concreto, lo strumento efficace per evitare che ai giudici venga accollata la responsabilità morale dell'esecuzione è l'introduzione di automatismi all'interno della procedura che non ammettano eccezioni di sorta.<sup>149</sup> I più sicuri sono adempimenti la cui violazione comporta l'improcedibilità del ricorso: questa strategia è stata a lungo utilizzata, a partire dagli anni Novanta. Queste regole ferree hanno però portato a conclusioni altrettanto indesiderate alla stregua di un coinvolgimento della Corte Suprema, cioè alla condanna a morte di molti innocenti.

### **3.2.1 Le *last-minute litigation*: ostacolo per la Corte Suprema ma ultima speranza per il condannato**

Come già anticipato, la nuova strategia attuata negli anni Novanta per evitare un coinvolgimento decisionale della Corte Suprema nella presentazione delle *last-minute litigation* è stata quella di renderle di fatto impossibili da vincere per la difesa. Si è lavorato per restringere la tipologia di eccezioni sollevabili dall'avvocato difensore nei processi d'appello e si è dotato il corpo giudiziale della Corte Suprema di regole ferree per rigettare qualsiasi tipo di ricorso *last-minute*.

Alcuni Stati si sono quindi organizzati per limitare le possibilità di presentare ricorso per esempio imponendo alle difese di presentare già in primo grado un

---

<sup>149</sup> Ivi, p.248.

eventuale ricorso per violazione dei diritti costituzionali dell'imputato. Se tali ricorsi non saranno presentati in questa sede, la difesa perde la possibilità di poterli presentare in futuro.

Altri Stati invece pongono restrizioni di tempo per il ricorso d'appello, delineando nello specifico quali violazioni costituzionali rappresentano motivo di ricorso e fissano il limite di presentazione di tali istanze entro, e non oltre, il primo ricorso per *habeas corpus*.

La diretta conseguenza della rigidità di questi procedimenti ricade interamente sull'imputato, il quale dovrà studiare con il suo legale un impianto efficace di difesa adatto a "scavalcare" questi nuovi ostacoli posti dalla Corte. Ovviamente il principale responsabile dell'esito del processo è l'avvocato difensore: da lui infatti dipende, nel vero senso della parola, la sopravvivenza del suo assistito. Il nuovo impianto di regole ferree va a "premiare" gli avvocati particolarmente preparati e attenti alle innumerevoli scadenze dei possibili ricorsi. Ne consegue che le possibilità di evitare la condanna a morte saranno più alte per quegli imputati che si potranno permettere una difesa competente in materia; il problema è che questi legali sono molto costosi e, normalmente, a rischiare la condanna capitale sono persone che non appartengono a fasce sociali benestanti. Anzi, spesso questi imputati devono ricorrere ai legali che lo Stato mette a disposizione per coloro i quali non possono pagare una difesa di tasca loro. Di norma gli avvocati di ufficio ricevono un compenso di gran lunga inferiore rispetto ai loro colleghi di grido, appartenenti a facoltosi studi legali. Questa condizione sicuramente non invoglia i legali statali a impegnarsi e lottare per l'assoluzione quanto i colleghi più facoltosi, poiché il tutto richiede molto tempo e attenzione alle scadenze. Il problema è che a risentirne è l'imputato il quale, a prescindere dalla sua effettiva colpevolezza, ha diritto come chiunque a una difesa competente. I condannati più svantaggiati potranno infatti correre un doppio rischio dal momento che difese scadenti, in primo luogo, potranno pregiudicare il processo di merito e, in secondo luogo, potranno mettere a repentaglio la possibilità di accedere a un riesame della sentenza.<sup>150</sup>

---

<sup>150</sup> Ivi, p.250.

Durante gli anni Novanta sono stati molti i casi in cui le difese si sono trovate impigliate in una rete di scadenze e impossibilità di presentare ricorsi.

Sembra incompatibile con qualsiasi criterio di giustizia inserire un insieme di regole così rigide quando in gioco c'è la vita di una persona. La sopravvivenza dell'imputato non può dipendere da un ritardo temporale, anche di poche ore, poiché la colpa di tale proroga potrebbe non dipendere direttamente dal legale difensore ma, ad esempio, dai laboratori forensi nell'esame di una prova che scagionerebbe l'imputato. In particolare due casi hanno messo in luce una contraddizione di fondo che questo nuovo impianto di regole ha creato.

### ***Coleman v. Thompson***

Il caso Coleman è avvenuto nel 1991 nello Stato della Virginia. Il condannato era stato accusato di aver stuprato e ucciso la cognata, e per questo fu condannato a morte nonostante avesse dichiarato più volte la sua innocenza. Le procedure penali vigenti in Virginia prevedevano la possibilità di presentare ricorso in appello entro trenta giorni dalla sentenza che definisce il procedimento di *habeas corpus* avviato davanti alla Corte statale. Gli avvocati del signor Coleman presentarono ricorso al trentatreesimo giorno dopo la sentenza di colpevolezza, quindi con un ritardo di tre giorni dal termine massimo consentito. La Corte decise di rifiutare tale ricorso proprio a causa del ritardo, nonostante fosse evidente che il fatto dipendesse dai suoi legali, rendendo il signor Coleman vittima di una pessima difesa legale. La corte non volle sentire ragioni e la condanna a morte venne confermata. Bisogna precisare che non tutti i giudici erano favorevoli al rigetto del ricorso; per esempio il giudice Blackmun si espresse dissenziente come segue:

*“[L]a Corte continua oggi la sua crociata per erigere barriere sempre più alte contro il diritto di un condannato di ottenere il riesame nel merito delle lamentate violazioni di diritti costituzionali. Poiché credo che questa Corte voglia creare un labirinto di regole arbitrarie, non necessarie e ingiustificabili per impedire la tutela dei diritti dei cittadini, io mi dissocio da questa decisione”*.<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup> *Coleman v. Thompson*, 501 U.S. 722 (1991), Supreme Court, <http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/501/722.html>.

Questo caso ben rappresenta la generale propensione della Corte Suprema alle regole ferree per evitare che gli imputati possano ricorrere alle *last-minute litigation*. Il motivo, come già anticipato, è evitare un ulteriore prolungamento del processo, una tecnica spesso utilizzata dai condannati colpevoli per ritardare l'esecuzione o, addirittura, per annullarla. Ma da un punto di vista etico, come possono i giudici giustificare questo comportamento? Come si può rigettare un ricorso in appello per violazione dei diritti costituzionali – come nel caso Coleman – “solo” per un ritardo di tre giorni, quando l'oggetto del processo è la vita stessa dell'imputato? I giudici generalmente si giustificano adducendo alla tendenza diffusa tra i criminali colpevoli di presentare innumerevoli ricorsi. Il presupposto che tutti gli imputati che fanno ricorso siano automaticamente colpevoli è in realtà molto pericoloso poiché può capitare che sotto accusa ci sia davvero un innocente. In questi casi alla difesa non resta che una soluzione: fare ricorso sostenendo che durante la prima fase del processo – quella di merito – l'imputato si è stato vittima di “ingiustizia grave”, e che quindi venga riammesso il ricorso. L'accusa di ingiustizia grave, però, non può essere presentata se non con evidenti prove concrete che tale violazione sia avvenuta. Solo in questo modo la Corte Federale riaprirà il caso prima di emettere la sentenza definitiva. Nel caso Coleman il motivo per cui il ricorso venne rifiutato fu sia il ritardo dei tre giorni, ma soprattutto il fatto che la difesa non avesse presentato in nessun appello precedente il riesame per ingiustizia grave. Proprio per il fatto che per essere ammesso questo tipo di ricorso deve essere sostenuto da prove oggettive, non tutti gli imputati possono ambirci poiché è necessario un accurato lavoro degli avvocati difensori. Ancora una volta tutto dipende dalla motivazione, dalla preparazione e dall'abilità dei legali, qualità che non tutti i condannati possono permettersi. Il caso si concluse con l'esecuzione di Coleman il 20 maggio 1992 tramite sedia elettrica. Nel 2006 il Governatore della Virginia, Warner, propose il riesame tramite la prova del DNA ma Coleman risultò effettivamente il colpevole della morte e dello stupro della cognata.

Ho presentato questo caso non per entrare nel merito della colpevolezza dell'imputato, ma per sottolineare quanto queste nuove regole ideate dalla Corte Suprema siano estremamente rigide e difficilmente adattabili alle circostanze dei singoli casi. Tre giorni di ritardo nella presentazione di un ricorso ritengo siano un



“errore perdonabile”, soprattutto se l’imputato in questione ha presentato ricorso per avere salva la vita.

### ***Herrera v. Collins***

Questo caso venne deciso dalla Corte Suprema nel 1993. Il signor Herrera venne accusato di aver ucciso due poliziotti in Texas e per questo fu condannato a morte. L’imputato aveva esaurito ogni grado di appello e aveva terminato il ricorso di *habeas corpus* senza presentare alcuna prova che dimostrasse la sua estraneità all’omicidio. A pochi giorni dalla data fissata per l’esecuzione, Herrera depositò un altro ricorso di *habeas corpus* federale, in cui riaffermava la propria innocenza e indicava le prove che lo avrebbero scagionato. La Corte però, come ho già sostenuto in precedenza, aveva deciso di non ammettere ulteriori ricorsi qualora non fossero state presentate prove inconfutabili di innocenza nel ricorso di primo grado. In questo modo le *last-minute litigation* sarebbero state bloccate subito prima di poter arrivare alle Corti federali. Tuttavia l’imputato sostenne anche che l’esecuzione di un innocente avrebbe rappresentato una grave violazione della Costituzione stessa, soprattutto in virtù del fatto che le prove della sua innocenza esistevano ma nessun giudice era intenzionato ad esaminarle. In questo modo la Corte Suprema era sotto scacco: se avesse ammesso il ricorso avrebbe creato un precedente per cui ogni imputato ne avrebbe usufruito per cercare di scampare all’iniezione letale, se invece lo avesse respinto c’era il rischio concreto di giustiziare un innocente. Questa sentenza è stata oggetto di dibattito per molto tempo; in particolare tre giudici su nove espressero una *dissenting opinion* che criticava le modalità e le procedure che stavano alla base dell’intero processo capitale statunitense. Per questi tre giudici l’esecuzione di un innocente rappresenterebbe una esplicita violazione del *Bill of Rights*, una condizione del tutto inaccettabile soprattutto in un Tribunale. Tra i giudici che invece rigettarono la richiesta di Herrera, il giudice Rehnquist nella sua *opinion* affermava la necessità di bloccare ogni riesame di merito, insistendo sul fatto che ogni Corte dovrebbe giungere a una sentenza definitiva, onde evitare “inutili” prolungamenti processuali.

*“Potremmo presumere, solo per il gusto dell’argomentazione, che in un caso di pena capitale, l’allegazione di prove che contengono elementi veramente convincenti circa la reale innocenza del condannato, avvenuta anche dopo la conclusione del processo, può rendere incostituzionale l’esecuzione della condanna a morte e garantire il ricorso a un habeas corpus federale, sempre che non vi sia altra via praticabile, a livello statale, per far valere l’innocenza del condannato.*

*Tuttavia, a causa dell’effetto dirompente che questo tipo di ricorsi avrebbe sull’esigenza di giungere a una sentenza irrevocabile nei processi capitali, e a causa dell’enorme onere che verrebbe a gravare sui tribunali statali, costretti a portare a termine il riesame dei procedimenti sulla base di prove spesso obsolete, sarebbe necessario fissare uno standard straordinariamente alto perchè tali prove possano essere considerate ammissibili. Le prove allegate nel corrente caso in esame non rispondono agli standard previsti.”<sup>152</sup>*

Questo caso giudiziario ha però creato un precedente che ha segnato una netta divisione tra i magistrati delle Corti: da un lato ci sono coloro che sottolineano l’importanza delle procedure sopra ogni cosa, suggerendo che la correttezza procedurale sia un segno e sintomo di vera giustizia. Dall’altro esiste una parte del corpo giudiziale che, invece, preferisce non applicare in modo ferreo le procedure processuali nell’ambito capitale, poiché – proprio a causa della delicatezza dell’argomento e dell’iretroattività della pena – ogni errore, ogni vizio procedurale costituirebbero una grave violazione dei diritti dell’imputato.

Certamente non si può negare che se esistono delle regole procedurali queste vadano rispettate per evitare il rischio che certi imputati vengano favoriti rispetto ad altri. Ma quando in gioco c’è la vita di una persona, ritengo che un certo grado di flessibilità sia necessario. Nel caso *Herrera*, per esempio, il rischio di condannare un innocente era più che concreto e dal mio punto di vista, anche un minimo grado di incertezza sulla reale colpa dell’imputato dovrebbe essere un motivo più che valido per la riapertura del caso, indipendentemente dal fatto che sia già stato presentato ricorso. La posizione più comune tra i magistrati statunitensi verte per il ligio rispetto delle norme procedurali. Il motivo risiede nel fatto che la maggioranza reputa gli imputati colpevoli, ancor prima che questi presentino tutti i ricorsi

---

<sup>152</sup> *Herrera v. Collins*, 506 U.S. 390 (1993), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/506/390/case.html>.

possibili. La mentalità più diffusa vede il condannato in primo grado *automaticamente* colpevole del reato per cui è sotto accusa. Partendo da questo presupposto è “normale” considerare tutti i vari appelli nient’altro che come una perdita di tempo, un tentativo – dispendioso per i contribuenti – di veder posticipata o annullata la condanna. Il punto di partenza dovrebbe, in teoria, essere un altro: il principio di presunzione di innocenza afferma che, fino a prova contraria, chiunque sia sotto accusa sia innocente. Di fronte a un normale cittadino la giurisprudenza statunitense – come qualsiasi altra – si dimostra comprensiva e garante dei diritti che ciascuno possiede per nascita. Perché con un imputato dovrebbe essere diverso? L’errore è considerarlo *già colpevole*, come se il processo fosse un puro atto per formalizzare la condanna. In realtà nel corso degli anni sono stati numerosi i casi di giustiziati poi scoperti innocenti. Partendo dal presupposto che non dovrebbero esistere casi di condannati in realtà poi trovati non colpevoli, la possibilità che esista anche solo UNA persona giustiziata ingiustamente dovrebbe portare i giuristi più esperti a interrogarsi sull’efficienza dell’intero sistema penale. I casi di imputati innocenti condannati ugualmente, esistono in tutto il mondo, anche in quei Paesi che non prevedono la pena di morte. La “gravità” che incombe sugli Stati Uniti e su tutti quegli Stati che fanno ancora uso della pena di morte è, come già detto, l’irreversibilità insita nella condanna a morte. Certo, anche privare ingiustamente una persona della libertà è un errore grave che non dovrebbe capitare: ma per uno Stato rendersi artefice di un omicidio, perlopiù se ingiustificato, rappresenta un reato al pari di un qualsiasi omicidio commesso da un privato cittadino. La questione “imbarazzante” sollevata dal caso *Herrera* è che le regole procedurali che possono portare all’esecuzione di un innocente non generano solamente un risultato raccapricciante, ma pregiudicano il fondamento dell’intero sistema di regole che sovrintendono l’applicazione della pena capitale.<sup>153</sup>

---

<sup>153</sup> F. E. Zimring, *op.cit.*, p.259.

### **3.2.2 Gli anni '90-2000: un periodo di condanne e di errori giudiziari**

Come ho già affermato in precedenza, negli anni Novanta il sistema penale americano – in particolare il settore capitale – stabilì delle nuove procedure per la presentazione dei ricorsi da parte dell'imputato. Ciò che le caratterizzò maggiormente fu una estrema rigidità riguardo le varie scadenze temporali con cui potevano essere presentate: questo rigore si tradusse in un aumento delle condanne capitali, molte delle quali furono inflitte a persone innocenti. Il motivo per cui ciò avvenne coincise con una tendenza da parte delle Corti a voler ridurre il più possibile la durata dei processi capitali che fino ad allora poteva arrivare anche a parecchi anni. Gli avvocati della difesa puntavano tutto sui ricorsi continui ai vari livelli di appello e questo portò la Corte Suprema a rivedere l'intero iter processuale, con l'obiettivo di limitare il più possibile i rischi di inutili prolungamenti. Così facendo, molti imputati non hanno avuto la possibilità di dimostrare la propria innocenza, anche a causa di legali incapaci di giostrarsi tra i diversi ostacoli causati dalle nuove procedure.

Non sorprende dunque che proprio in questi anni il dibattito pro/contro la pena di morte si sia inasprito come mai prima di allora. La questione principale sostenuta dagli oppositori della pena capitale, riguarda l'inaffidabilità intrinseca in tale pratica. La condanna di innocenti sarebbe la prova più evidente che il sistema penale nel suo complesso presenta degli errori, delle procedure che non possono garantire l'assoluta correttezza e oggettività che un processo normalmente dovrebbe avere.

La controparte, ossia tutti coloro che vedono nella pena di morte uno strumento utile per ridurre la criminalità e punire i colpevoli, ritiene che i numerosi annullamenti di condanne siano la prova della validità dell'iter processuale americano.

Un ruolo fondamentale in questo senso è stato giocato dalle scoperte scientifiche: in particolare la prova del DNA ha permesso di scagionare – così come di condannare – numerosi imputati che rischiavano la pena di morte. Quest'ultima ha tuttavia avuto due effetti opposti sull'opinione pubblica. Da una parte ha sicuramente contribuito in maniera positiva all'individuazione di criminali che fino ad allora

potevano “vincere” al processo a causa dell’eventuale assenza di testimoni. Dall’altra ha però screditato il cosiddetto “mito dell’infalibilità” per cui, qualora non ci fossero state prove biologiche da confrontare con il DNA del sospettato, le possibili testimonianze che lo avessero collegato al delitto sarebbero state considerate come prove secondarie. Da quando la prova del DNA è stata ufficialmente introdotta nei processi penali, qualsiasi altra prova che non abbia un riscontro scientifico ufficiale – come appunto le dichiarazioni dei testimoni – vengono spesso scartate o non prese in considerazione dalla giuria. Ne consegue che l’omicida che si sia dimostrato più attento ad occultare le prove verrà “premiato” dal sistema poiché senza tracce biologiche non si potrà provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sua colpevolezza. Il fatto che qualcuno lo abbia visto commettere il crimine riveste un ruolo secondario se non è supportato da tracce biologiche che lo collochino sul luogo del delitto.

Questa nuova tendenza a credere in modo incondizionato al DNA ha portato a un incremento senza precedenti delle condanne a morte nell’ultimo decennio del Novecento. Il caso mediatico più celebre di imputati condannati a morte sulla base di prove rivelatesi poi false è avvenuto in Illinois, un grande stato industriale situato nel Midwest. Tra il 1990 e il 1998 la popolazione media nel braccio della morte è stata di 152 detenuti<sup>154</sup> con l’effettiva esecuzione di 11 condannati,<sup>155</sup> un numero decisamente superiore a quello di qualsiasi altro Stato nella stessa regione. Negli otto anni considerati, in Illinois non meno di tredici condannati nel braccio della morte erano stati scagionati dopo l’accusa e la sentenza di condanna e, tra questi, dieci erano stati dichiarati innocenti dopo l’inizio del 1995.<sup>156</sup> L’evento che permise di scoprire che degli innocenti erano stati ingiustamente condannati fu un progetto di ricerca condotto dal professor Larry Marshall della Northwestern University, in un corso di giornalismo. Tra i casi che fecero scandalo vi fu quello di Anthony

---

<sup>154</sup> Fonte: Bureau of Justice Statistics, <http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbtp&tid=181&dcid=0&sid=0&iid=1&sortby=&page=paging&currentPage=1>.

<sup>155</sup> Fonte: Death Penalty Information Center, [http://www.deathpenaltyinfo.org/views-executions?exec\\_name\\_1=&exec\\_year%5B%5D=1990&exec\\_year%5B%5D=1991&exec\\_year%5B%5D=1992&exec\\_year%5B%5D=1993&exec\\_year%5B%5D=1994&exec\\_year%5B%5D=1995&exec\\_year%5B%5D=1996&exec\\_year%5B%5D=1997&exec\\_year%5B%5D=1998&sex=All&state%5B%5D=IL&sex\\_1=All&federal=All&foreigner=All&juvenile=All&volunteer=All](http://www.deathpenaltyinfo.org/views-executions?exec_name_1=&exec_year%5B%5D=1990&exec_year%5B%5D=1991&exec_year%5B%5D=1992&exec_year%5B%5D=1993&exec_year%5B%5D=1994&exec_year%5B%5D=1995&exec_year%5B%5D=1996&exec_year%5B%5D=1997&exec_year%5B%5D=1998&sex=All&state%5B%5D=IL&sex_1=All&federal=All&foreigner=All&juvenile=All&volunteer=All).

<sup>156</sup> F. E. Zimring, *op. cit.*, p.269.

Porter: l'uomo venne accusato di aver assassinato due ragazzi nel 1982 e per questo fu condannato a morte; restò nel braccio della morte per quindici anni e a sole quarantotto ore dall'esecuzione gli venne riconosciuto un ritardo mentale, avendo ottenuto 51 punti di QI, rimandando l'iniezione letale. Il caso attrasse l'attenzione della Northwestern University la quale volle riaprire, per proprio conto, le indagini: trovarono il vero assassino, Alstory Simmons, che confermò la propria colpevolezza. Un altro caso che scosse l'opinione pubblica vedeva incriminati addirittura i *prosecutors* accusati della mancata produzione, da parte dell'accusa, di prove a potenziale discolpa dell'imputato.

Questi sono solo due dei tanti casi in cui ad essere giustiziati potevano essere degli innocenti. Per questo motivo nel 2000 il Governatore Repubblicano dell'Illinois, George Ryan, annunciò una moratoria di tutte le esecuzioni e istituì una Commissione apposita di inchiesta che prenderà, in seguito, il nome di *Commissione Ryan*. Il Governatore annunciò come segue la sospensione delle esecuzioni:

*“Fino a che non potrò essere certo che ciascuna delle persone condannate a morte in Illinois sia effettivamente colpevole e fino a che non potrò essere certo che nessun uomo o donna innocente verrà giustiziato con un'iniezione letale, nessuna condanna a morte sarà eseguita.”<sup>157</sup>*

Ufficialmente la *Commissione Ryan* venne nominata e fu resa operativa nel 2002. Era composta da esperti di diversa tendenza politica riguardo la pena di morte e il compito che furono chiamati a svolgere era di trovare, se possibile, dei metodi e delle procedure che rendessero la pena capitale il più equa possibile. Se ciò non fosse stato possibile, questa condanna doveva essere eliminata definitivamente. Il fatto che in passato fossero stati commessi errori di valutazione e a essere giustiziati fossero stati degli innocenti era una questione di dominio pubblico. Il punto su cui il Governatore Ryan intendeva lavorare per trovare una soluzione era rendere il processo capitale davvero *giusto*, eliminando ogni possibilità di errore. La

---

<sup>157</sup> Armstrong, Ken e Mills, Steve, *“Until I Can Be Sure”*. *How the Threat of Executing the Innocent Has Transformed the Death Penalty Debate*, in Stephen P. Garvey (a cura di), *Beyond Repair? American Death Penalty*, Durham (N.C.), Duke University Press, 2002.

Commissione esaminò i casi registrati in Illinois in cui gli imputati condannati a morte si erano visti annullare la condanna. Al termine delle indagini durate due anni, gli esperti confermarono i terribili sospetti per cui la Commissione stessa era stata istituita: le indagini preliminari dei casi analizzati erano state condotte in modo del tutto sommario e, in questo modo, non era possibile assicurare un sufficiente grado di equità nei verdetti di condanna. Se lo Stato avesse deciso di mantenere in vigore la pena di morte, sicuramente erano necessarie delle riforme per migliorare l'intero sistema capitale: innanzitutto riducendo il suo campo di applicazione sia da un punto di vista oggettivo, limitando i casi punibili con questa pena, sia da uno soggettivo, escludendo certe categorie da questa condanna (per esempio le persone mentalmente ritardate). Come risultato, prima di lasciare l'incarico di Governatore, il senatore Ryan liberò dal braccio della morte 164 detenuti.<sup>158</sup>

Questa inchiesta si estese poi su scala nazionale. Tutti gli Stati cominciarono a interrogarsi sulla effettiva correttezza dei verdetti già pronunciati dato che i risultati evidenziarono numerosi casi di innocenti che si trovavano ingiustamente nel braccio della morte.

Di seguito presenterò i dati relativi ad innocenti ingiustamente condannati a morte - liberati prima di essere giustiziati - dal 1973 al 2015.

---

<sup>158</sup> Eva Cantarella, *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, Feltrinelli editore, Milano, 2011.




Fig. q) Numero di detenuti liberati dal braccio della morte, per Stato (1973-2015).<sup>159</sup>




Fig. r) Numero di detenuti liberati dal braccio della morte, per anno (1973-2015).<sup>160</sup>

<sup>159</sup> Fonte: Death Penalty Information Center, <http://www.deathpenaltyinfo.org/innocence-and-death-penalty>.

<sup>160</sup> Fonte: Death Penalty Information Center, [http://www.deathpenaltyinfo.org/innocence?inno\\_name=&exonerated=&state\\_innocence=All&race=All&dna=All](http://www.deathpenaltyinfo.org/innocence?inno_name=&exonerated=&state_innocence=All&race=All&dna=All).



La figura r) indica il numero di detenuti che si trovavano già nel braccio della morte ma che poi, in seguito a un riesame delle prove, furono rilasciati poiché venne provata la loro innocenza. L'anno indicato sull'asse orizzontale si riferisce alla data di rilascio ma i prigionieri si trovavano in carcere già da parecchi anni. La media di anni trascorsi tra il verdetto di colpevolezza e la data di rilascio – nello stesso periodo 1973-2015 – è di 11,3 anni. Nello specifico, di questi 156 condannati a morte e poi rilasciati:

- 7 sono stati liberati dopo aver ricevuto la grazia in seguito al ritrovamento di prove scagionanti (*Pardoned*);
- 101 vennero rilasciati perché le accuse nei loro confronti furono ritirate dai Procuratori (*Charges Dismissed*);
- 48 sono stati prosciolti da tutte le accuse relative al crimine per cui finirono nel braccio della morte (*Acquitted*).

Sul totale degli innocenti rilasciati, in 20 casi a giocare un ruolo fondamentale per il rilascio sono state le prove del DNA.




Fig. s) Cause di scarcerazione<sup>161</sup>

<sup>161</sup> Fonte: Death Penalty Information Center, <http://www.deathpenaltyinfo.org/innocence-list-those-freed-death-row>.

Nel grafico precedente ho specificato le diverse cause di scarcerazione sul totale delle precedenti 156. Ho altresì evidenziato in quali casi il DNA è stata la principale prova per il rilascio del condannato.

Forse 156 casi sembrano tutto sommato “pochi” se si pensa che le esecuzioni avvenute negli Stati Uniti dal 1976 ad oggi sono 1430.<sup>162</sup> Il punto è che in un sistema giudiziario ben funzionante non dovrebbe esserci nemmeno un caso di innocente condannato. Negli Stati Uniti ce ne sono invece 156 di troppo che, per fortuna, sono riusciti comunque a salvarsi dall’iniezione letale. Ci sono altri casi di imputati condannati a morte nonostante all’epoca del processo ci fossero seri dubbi sulla loro reale colpevolezza.

Nome	Stato	Condanna	Esecuzione
<b>Carlos Deluna</b>	Texas	1983	1989
<b>Ruben Cantu</b>	Texas	1985	1993
<b>Larry Griffin</b>	Missouri	1981	1995
<b>Joseph O’Dell</b>	Virginia	1986	1997
<b>David Spence</b>	Texas	1984	1997
<b>Leo Jones</b>	Florida	1981	1998
<b>Gary Graham</b>	Texas	1981	2000
<b>Claude Jones</b>	Texas	1989	2000
<b>Cameron Willingham</b>	Texas	1992	2004
<b>Troy Davis</b>	Georgia	1991	2011
<b>Lester Bower</b>	Texas	1984	2015
<b>Brian Terrel</b>	Georgia	1995	2015
<b>Richard Masterson</b>	Texas	2002	2016

Tab. 13) Giustiziati ma probabili innocenti<sup>163</sup>

<sup>162</sup> Fonte: Death Penalty Information Center, [http://www.deathpenaltyinfo.org/views-executions?exec\\_name\\_1=&sex=All&sex\\_1=All&federal=All&foreigner=All&juvenile=All&volunteer=All](http://www.deathpenaltyinfo.org/views-executions?exec_name_1=&sex=All&sex_1=All&federal=All&foreigner=All&juvenile=All&volunteer=All).

<sup>163</sup> Fonte: Death Penalty Information Center, <http://www.deathpenaltyinfo.org/executed-possibly-innocent>.

Nel 2001 il *Center of Wrongful Convictions* della Northwestern Law School analizzò ottantasei casi di detenuti nel braccio della morte poi rilasciati perché trovati innocenti. Notarono che le cause più frequenti di rilascio erano principalmente:

- Identificazione errata;
- Errori commessi dalla polizia in fase investigativa;
- Cattiva condotta del processo;
- Erronea raccolta e analisi delle prove;
- “Testimoni spia” che per avere uno sconto di pena identificano un colpevole, a prescindere dalla sua reale colpevolezza;
- Confessioni false;
- Altro: pregiudizio sul sospettato, raccolta di prove opinabili sul caso,...<sup>164</sup>

Come suggerisce il titolo di questo paragrafo - *Gli anni '90-2000: un periodo di condanne e di errori giudiziari* – durante l’ultimo decennio del Novecento fino ai primi anni del nuovo secolo, il numero di condanne a morte aumentò notevolmente, soprattutto in alcuni Stati.

Un contributo importante che incrementò il numero di detenuti nel braccio della morte dell’Oklahoma, fu dato sicuramente da *Joyce Gilchrist*. La donna era una tecnica di laboratorio della polizia e consulente del tribunale impiegata presso il laboratorio criminale della polizia di Oklahoma City. Aveva partecipato a numerosi processi capitali come esperta forense e le sue relazioni sui casi erano sempre a sostegno dell’accusa. In ben undici processi in cui testimoniò, gli imputati vennero condannati a morte e giustiziati. I sospetti sulla Gilchrist cominciarono ad emergere quando, nel 1992, ben due Corti federali stabilirono che la scienziata aveva reso falsa testimonianza in un processo per violenza carnale e omicidio. La sentenza di condanna a carico dell’imputato venne annullata e l’FBI aprì un fascicolo sul conto della Gilchrist: ne risultò che in altri otto casi la consulente “aveva identificato in

---

<sup>164</sup>Death Penalty Information Center, <http://www.deathpenaltyinfo.org/causes-wrongful-convictions>.

modo scorretto le prove o compiuto errori gravi nelle conclusioni probatorie relative a sei casi”.<sup>165</sup>

Nello specifico, il processo che portò all’allontanamento di Joyce Gilchrist dai Tribunali fu quello di Jeffrey Pierce che venne accusato di rapina e stupro di una donna di Oklahoma City nel 1986. La condanna fu di sessantacinque anni di prigione. Nonostante le ripetute testimonianze dell’uomo che continuava a professarsi estraneo ai fatti, la Gilchrist affermò in più di un’occasione che i capelli dell’imputato si trovavano sulla scena del crimine. Nel 2001, quando l’FBI indagò sulla scienziata, emerse che i capelli trovati sulla scena non erano quelli dell’imputato ma di un altro uomo che venne arrestato: Jeffrey Pierce venne rilasciato nello stesso anno, dopo quindici ingiusti anni di prigione.<sup>166</sup>

### **3.3 Il punto di vista della Corte Suprema sulla pena di morte: le sentenze più importanti**

Nel sistema giuridico statunitense, la Corte Suprema rappresenta il gradino più alto della scala processuale. Quando un caso, dopo i vari ricorsi, arriva alla Corte Suprema, significa che è giunto al suo termine e i magistrati a questa appartenenti saranno responsabili del risultato del ricorso in atto. I processi che giungono fino a questo punto sono quelli che hanno destato più “problemi” o riguardo alle procedure processuali o perché presentano, alla base, dei vizi di forma.

Nel corso degli anni la Corte Suprema è stata spesso coinvolta per giudicare la legittimità di alcuni casi giudiziari: quando questo avviene allora la Corte si pronuncia attraverso delle sentenze che serviranno da riferimento per tutti i casi futuri che presenteranno le stesse caratteristiche. La maggior parte di queste sentenze riguarda i casi capitali poiché, data la delicatezza che questo argomento presuppone, è capitato spesso che la Corte Suprema venisse interrogata per definire,

---

<sup>165</sup> Deborah Hastings, *Testimony Doubted in Execution Case*, Associated Press Online, 2001.

<sup>166</sup> Innocence Project, <http://www.innocenceproject.org/cases-false-imprisonment/jeffrey-pierce>.

in modo solenne e definitivo, i parametri che un processo capitale dovrebbe avere per rientrare nella categoria del *Due Process*.

Di seguito presenterò alcune tra le sentenze più importanti pronunciate dalla Corte Suprema nell'ambito del *capital punishment*.

### ***Powell v. Alabama***

Questa sentenza venne pronunciata dalla Corte Suprema il 7 novembre 1932. Il caso riguardava nove ragazzi di colore, noti come gli "Scottsboro Boys", accusati di aver stuprato due ragazze bianche nei pressi della stazione di Scottsboro, in Alabama. La Corte a maggioranza (7-2) affermò che il processo svoltosi contro i nove ragazzi non era avvenuto secondo la legge stabilita nel *Bill of Rights*: gli imputati, infatti, erano stati processati senza l'assistenza di un legale e senza poter contattare le proprie famiglie. La *Decision* della Corte fu la seguente:

*"In the light of the facts outlined in the forepart of this opinion - the ignorance and illiteracy of the defendants, their youth, the circumstances of public hostility, the imprisonment and the close surveillance of the defendants by the military forces, the fact that their friends and families were all in other states and communication with them necessarily difficult, and, above all, that they stood in deadly peril of their lives -- we think the failure of the trial court to give them reasonable time and opportunity to secure counsel was a clear denial of due process. [...] [W]e are of opinion that [...] the necessity of counsel was so vital and imperative that the failure of the trial court to make an effective appointment of counsel was likewise a denial of due process within the meaning of the Fourteenth Amendment. [...] All that it is necessary now to decide [...] is that, in a capital case, where the defendant is unable to employ counsel and is incapable adequately of making his own defense because of ignorance, feeble mindedness, illiteracy, or the like, it is the duty of the court, whether requested or not, to assign counsel for him as a necessary requisite of due process of law, and that duty is not discharged by an assignment at such a time or*

under such circumstances as to preclude the giving of effective aid in the preparation and trial of the case.”<sup>167</sup>

Con questa sentenza la Corte stabilì che, in un processo capitale, a qualsiasi imputato doveva essere assegnato un difensore e, qualora non potesse permetterselo, era compito dello Stato affidargliene uno che provvedesse alla costruzione della difesa, in rispetto del Quattordicesimo Emendamento – garante del *Due Process of Law*.

Dopo lunghi anni di durata del processo, nessuno dei nove “Scottsboro Boys” venne condannato a morte. Alcuni di loro finirono in carcere e scontarono una lunga pena di reclusione, altri vennero rilasciati dopo pochi anni in libertà condizionale.

#### ***Louisiana ex rel. Francis v. Resweber***

La Corte Suprema venne qui chiamata a pronunciarsi sul caso che vedeva coinvolto il giovane Willie Francis. Il ragazzo, sedici anni al momento dell’arresto, era stato accusato di omicidio e condannato a morte tramite sedia elettrica. L’esecuzione avvenne l’anno successivo all’arresto, il 3 maggio 1946, ma qualcosa andò storto: il meccanismo elettrico alla base del macchinario atto all’uccisione del ragazzo non funzionò, lasciando vivo Francis. Immediatamente la difesa si operò affinché non potessero esserci altre esecuzioni nei suoi confronti, paragonando questa possibilità a niente meno che a una tortura – una esplicita violazione dell’Ottavo emendamento. La Corte, tuttavia, espresse un’opinione diversa rispetto agli avvocati difensori:

*“Our minds rebel against permitting the same sovereignty to punish an accused twice for the same offense. But where the accused successfully seeks review of a conviction, there is no double jeopardy upon a new trial. Even where a state obtains a new trial after conviction because of errors, while an accused may be placed on trial a second time, it is not the sort of hardship to the accused that is forbidden by*

---

<sup>167</sup> *Powell v. Alabama*, 287 U.S. 45 (1932), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/287/45/case.html>.

*the Fourteenth Amendment [...] For we see no difference from a constitutional point of view between a new trial for error of law at the instance of the state that results in a death sentence instead of imprisonment for life and an execution that follows a failure of equipment. When an accident, with no suggestion of malevolence, prevents the consummation of a sentence, the state's subsequent course in the administration of its criminal law is not affected on that account by any requirement of due process under the Fourteenth Amendment. We find no double jeopardy here which can be said to amount to a denial of federal due process in the proposed execution.*<sup>168</sup>

Secondo i magistrati della Corte, una seconda esecuzione tramite sedia elettrica non rappresenterebbe un *cruel, unusual e unconstitutional punishment*. Al contrario, se ciò non avvenisse, la Corte stessa verrebbe meno nel suo dovere di far rispettare la legge poiché violerebbe la sentenza di condanna a morte emanata dalla giuria. Infatti il 9 maggio 1947, a diciotto anni, Willie Francis morì, per la seconda volta, tramite sedia elettrica.

### ***Witherspoon v. Illinois***

Questa sentenza del 1968 ha stabilito che in virtù del giusto processo e del principio di imparzialità, è necessario che una giuria di un processo capitale non sia formata esclusivamente da soggetti apertamente favorevoli alla condanna capitale. Lo stesso vale per il contrario, ossia se tutti i giurati si dichiarassero contrari a questa punizione.

*“In trials for murder it shall be a cause for challenge of any juror who shall, on being examined, state that he has conscientious scruples against capital punishment, or that he is opposed to the same. [...] Whatever else might be said of capital punishment, it is at least clear that its imposition by a hanging jury cannot be squared with the Constitution. The State of Illinois has stacked the deck against the*

---

<sup>168</sup> *Louisiana ex rel. Francis v. Resweber*, 329 U.S. 459 (1947), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/329/459/case.html>.

*petitioner. To execute this death sentence would deprive him of his life without due process of law.*”<sup>169</sup>

Nel caso in cui la giuria fosse composta nella sua totalità da uno dei due schieramenti – contrario o favorevole alla pena di morte – sarebbe violato il Sesto emendamento secondo cui “*in ogni processo penale, l'accusato avrà il diritto ad un procedimento pronto e pubblico, con una giuria imparziale di persone dello Stato e del distretto in cui il delitto sia stato commesso. [...]*”<sup>170</sup>

### ***McGautha v. California***

È una sentenza decisa dalla Corte Suprema nel 1971 in cui veniva stabilito che la giuria, nell’esprimere il suo verdetto di colpevolezza con/senza pena di morte, non venisse in alcun modo condizionata dall’opinione dei giudici togati. Negli Stati Uniti, infatti, la giuria rappresenta il collegamento tra il popolo e lo Stato, pertanto qualsiasi “interferenza” da parte di un giudice sarebbe inaccettabile poiché apparirebbe come una sentenza non democraticamente voluta. Inoltre risulterebbe impossibile stabilire una serie di casi in cui la pena di morte dovrebbe essere inflitta e altri in cui possa essere sostituita da un’altra condanna. Ogni caso è a sé e la giuria, in quanto espressione popolare, avrebbe dovuto essere libera di esprimere il proprio verdetto di colpevolezza nei confronti dell’imputato.

*“In light of history, experience, and the limitations of human knowledge in establishing definitive standards, it is impossible to say that leaving to the untrammelled discretion of the jury the power to pronounce life or death in capital cases violates any provision of the Constitution.”*<sup>171</sup>

---

<sup>169</sup> *Witherspoon v. Illinois*, 391 U.S. 510 (1968), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/391/510/case.html>.

<sup>170</sup> Costituzione degli Stati Uniti, VI emendamento, <http://www.usconstitution.net/const.html>.

<sup>171</sup> *McGautha v. California*, 402 U.S. 183 (1971), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/402/183/case.html>.



### ***Furman v. Georgia***

Il caso *Furman* rappresenta forse la più importante sentenza emanata dalla Corte Suprema. Come ho già spiegato in precedenza, con essa si stabilì una moratoria di fatto della pena di morte in quanto la sua somministrazione, del tutto arbitraria, costituiva una violazione dell'“Ottavo emendamento - il quale vieta l'“uso di pene “crudeli e inusitate”. Venne decisa il 29 giugno 1972 e la moratoria di esecuzioni che comportò rimase in vigore fino al 1976, con l'avvento della sentenza *Gregg*. Con un verdetto di 5 contro 4, la pena di morte - così come era prevista allora - venne giudicata incompatibile con gli standard di legittimità e “correttezza” su cui si basava la giustizia americana. I verdetti di condanna a morte venivano conferiti senza una logica di fondo e le sentenze di colpevolezza “selezionavano a random” le loro vittime. Così si espresse il Giudice Potter Stewart sulla condanna capitale, sottolineando la crudeltà di questa pena e l'inesistente obiettivo “riabilitativo” che ogni condanna dovrebbe avere.

*“The penalty of death differs from all other forms of criminal punishment, not in degree but in kind. It is unique in its rejection of rehabilitation of the convict as a basic purpose of criminal justice. And it is unique, finally, in its absolute renunciation of all that is embodied in our concept of humanity.[...] These death sentences are cruel and unusual in the same way that being struck by lightning is cruel and unusual. For, of all the people convicted of rapes and murders in 1967 and 1968, many just as reprehensible as these, the petitioners are among a capriciously selected random handful upon whom the sentence of death has in fact been imposed. [...] I simply conclude that the Eighth and Fourteenth Amendments cannot tolerate the infliction of a sentence of death under legal systems that permit this unique penalty to be so wantonly and so freakishly imposed.”<sup>172</sup>*

Furman venne rilasciato sulla parola nel 1984. Nel 2004 si è dichiarato colpevole per un furto con scasso che gli sta costando venti anni di carcere.

---

<sup>172</sup> *Furman v. Georgia*, 408 U.S. 238 (1972), Supreme Court, *Concurring Opinion* del Giudice Stewart, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/408/238/case.html>.

### ***Gregg v. Georgia***

Questa sentenza è del 1976 e, insieme a *Proffitt v. Florida*, *Jurek v. Texas*, *Woodson v. North Carolina* e *Roberts v. Louisiana*, riammise la pena di morte negli Stati Uniti. Secondo la Corte Suprema, la pena di morte in sé non violerebbe – più – l’Ottavo e il Quattordicesimo emendamento. Da questo momento la Corte dovrà sorvegliare l’operato della giuria, prestando attenzione a che il verdetto preso da quest’ultima non sia influenzato da pregiudizi del tutto soggettivi sull’imputato. Si stabilisce, quindi, che con i dovuti standard di “imparzialità”, la pena di morte non ha nulla di incostituzionale poiché non violerebbe nessun emendamento costituzionale. Se, tuttavia, la condanna a morte viene imposta dalla giuria per delle caratteristiche proprie del reo, allora torna ad essere incostituzionale e quindi, non potrà essere applicata.

Questa decisione riguarda nello specifico le prime tre sentenze – *Gregg*, *Proffitt*, *Jurkey* – poiché rispettivamente in Georgia, Florida e in Texas, questi standard di giustizia venivano rispettati dalle Corti. Nelle altre due – *Woodson* e *Roberts* – la Corte Suprema rigettò le loro istanze poiché il North Carolina e la Louisiana, per poter vedere riammessa la pena di morte, dovevano rivedere le procedure di incriminazione e i reati punibili con essa.

*“The punishment of death for the crime of murder does not, under all circumstances, violate the Eighth and Fourteenth Amendments. [...]The existence of capital punishment was accepted by the Framers of the Constitution, and, for nearly two centuries, this Court has recognized that capital punishment for the crime of murder is not invalid per se. [...] Retribution and the possibility of deterrence of capital crimes by prospective offenders are not impermissible considerations for a legislature to weigh in determining whether the death penalty should be imposed, and it cannot be said that Georgia's legislative judgment that such a penalty is necessary in some cases is clearly wrong.”<sup>173</sup>*

La Corte Suprema in *Woodson v. North Carolina* – una delle cinque sentenze all’interno di *Gregg v. Georgia* del 1976- stabilì che la pena di morte non poteva

---

<sup>173</sup> *Gregg v. Georgia*, 428 U.S. 153 (1976), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/428/153/case.html>.

essere applicata a *tutti* i casi di omicidio di primo grado, ma dovevano essere presenti delle aggravanti affinché l'imputato potesse essere condannato a morte.

*"The respect for human dignity underlying the Eighth Amendment, [...], requires consideration of aspects of the character of the individual offender and the circumstances of the particular offense as a constitutionally indispensable part of the process of imposing the ultimate punishment of death. The North Carolina statute impermissibly treats all persons convicted of a designated offense not as uniquely individual human beings, but as members of a faceless, undifferentiated mass to be subjected to the blind infliction of the death penalty."*<sup>174</sup>

Troy Leon Gregg – l'imputato che diede il nome alla sentenza – venne condannato a morte ed evase dalla prigione il giorno prima della sua esecuzione, nel 1980. Morì quella stessa sera in una rissa scoppiata in un bar nel North Carolina.

### ***Coker v. Georgia***<sup>175</sup>

È una sentenza decisa dalla Corte Suprema nel 1977. Con essa si stabilì che la condanna a morte per stupro, quando non è seguita dalla morte della vittima, rappresenta una pena eccessiva, in contrasto con l'Ottavo emendamento.

### ***Lockett v. Ohio***

Nel 1978 Sandra Lockett venne incriminata dalla Corte dell'Ohio. La donna era la conducente di un'auto usata in una rapina che causò la morte del proprietario di un negozio di pegni. Per questo crimine venne condannata a morte dalla Corte dell'Ohio ma il suo caso, giunto poi alla Corte Suprema, venne considerato come non punibile con la condanna capitale. La sentenza della Corte stabilì che, prima di una condanna a morte, devono essere prese in considerazione tutte le attenuanti

---

<sup>174</sup> *Woodson v. North Carolina*, 428 U.S. 280 (1976), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/428/280/case.html>.

<sup>175</sup> *Coker v. Georgia*, 433 U.S. 584 (1977), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/433/584/case.html>.

possibili, al fine di evitare condanne capitali per casi “meno gravi” come quello di Sandra Lockett.

*“The judgment is reversed insofar as it upheld the death penalty, and the case is remanded.”<sup>176</sup>*

### ***Beck v. Alabama***

In questa sentenza del 1980 venne stabilita l’incostituzionalità della pena di morte qualora la giuria non avesse considerato un’altra pena meno grave rispetto a quella capitale.

*“The death sentence may not constitutionally be imposed after a jury verdict of guilt of a capital offense where the jury was not permitted to consider a verdict of guilt of a lesser included offense. [...] For when the evidence establishes that the defendant is guilty of a serious, violent offense but leaves some doubt as to an element justifying conviction of a capital offense, the failure to give the jury such a “third option” inevitably enhances the risk of an unwarranted conviction. Such a risk cannot be tolerated in a case in which the defendant’s life is at stake.”<sup>177</sup>*

### ***Godfrey v. Georgia***

Con questa sentenza del 1980 la Corte Suprema stabilì che un omicidio può essere punito con la pena di morte quando può esserne dimostrata l’estrema ferocia con cui è stato compiuto, al di là di ogni ragionevole dubbio. La pena di morte pertanto non è ammessa per un “omicidio ordinario”.

*“Under a provision of the Georgia Code, a person convicted of murder may be sentenced to death if it is found beyond a reasonable doubt that the offense [...] was*

---

<sup>176</sup> *Lockett v. Ohio*, 438 U.S. 586 (1978), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/438/586/case.html>.

<sup>177</sup> *Beck v. Alabama*, 447 U.S. 625 (1980), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/447/625/case.html>.

outrageously or wantonly vile, horrible or inhuman in that it involved torture, depravity of mind, or an aggravated battery to the victim.”<sup>178</sup>

### ***Enmund v. Florida***

Nel 1982 la Corte Suprema si esprime affermando il divieto di infliggere la pena di morte per una persona che fosse stata coinvolta in un crimine ma che questa fosse ignara che, in quell’azione criminale, si sarebbe svolto un omicidio. In tal caso la condanna capitale sarebbe potuta ricadere, in caso la giuria l’avesse chiesta, solo per i criminali direttamente responsabili dell’omicidio, non per i complici che non avessero partecipato all’assassinio. Nel caso specifico di questa sentenza, si era verificata una rapina terminata con un omicidio: l’imputato Enmund venne prosciolto dall’accusa di omicidio – punibile con la pena di morte – poiché materialmente risultò estraneo all’assassinio.

*“The death penalty, which is “unique in its severity and irrevocability,” [...] is an excessive penalty for the robber, who, as such, does not take human life. Here, the focus must be on petitioner’s culpability, not on those who committed the robbery and killings. He did not kill or intend to kill, and thus his culpability is different from that of the robbers who killed, and it is impermissible for the State [...] to treat them alike and attribute to petitioner the culpability of those who killed the victims.”*<sup>179</sup>

### ***Ford v. Wainwright***

Questa sentenza del 1986 proibì l’esecuzione di persone con malattie mentali, in virtù dell’Ottavo emendamento.

*“[...] The aim is to protect the condemned from fear and pain without comfort of understanding, or to protect the dignity of society itself from the barbarity of*

---

<sup>178</sup> *Godfrey v. Georgia*, 446 U.S. 420 (1980), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/446/420/case.html>.

<sup>179</sup> *Enmund v. Florida*, 458 U.S. 782 (1982), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/458/782/case.html>.

*exacting mindless vengeance, the restriction finds enforcement in the Eighth Amendment.*”<sup>180</sup>

### ***Thompson v. Oklahoma***

William Wayne Thompson si rese colpevole dell’omicidio del cognato che per anni aveva abusato di lui e della sorella. Nel 1983, quando aveva 15 anni, venne accusato di omicidio di primo grado e condannato dalla giuria alla pena di morte. La difesa fece ricorso e, nel 1988, la Corte Suprema stabilì che l’esecuzione del ragazzo avrebbe comportato una violazione dell’Ottavo e del Quattordicesimo emendamento.

Con questa sentenza la Corte sancì il divieto di condanna a morte per tutti coloro di età inferiore ai sedici anni al momento dell’omicidio.

*“In determining whether the categorical Eighth Amendment prohibition applies, this Court must be guided by the "evolving standards of decency that mark the progress of a maturing society," [...], and, in so doing, must review relevant legislative enactments and jury determinations and consider the reasons why a civilized society may accept or reject the death penalty for a person less than 16 years old at the time of the crime. [...] Relevant state statutes [...] support the conclusion that it would offend civilized standards of decency to execute a person who was less than 16 years old at the time of his or her offense.”<sup>181</sup>*

La condanna a morte di Thompson venne convertita in una condanna all’ergastolo - che in Oklahoma equivale, solitamente, a non più di quarantacinque anni di detenzione terminati i quali si può essere rilasciati.

---

<sup>180</sup> *Ford v. Wainwright*, 477 U.S. 399 (1986), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/477/399/case.html>.

<sup>181</sup> *Thompson v. Oklahoma*, 487 U.S. 815 (1988), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/487/815/case.html>.

### ***Atkins v. Virginia***

Con questa sentenza del 2002 la Corte Suprema ha abolito la pena di morte per le persone che presentano un ritardo mentale, in virtù dell'“Ottavo emendamento.

*“Our independent evaluation of the issue reveals no reason to disagree with the judgment of “the legislatures that have recently addressed the matter” and concluded that death is not a suitable punishment for a mentally retarded criminal. We are not persuaded that the execution of mentally retarded criminals will measurably advance the deterrent or the retributive purpose of the death penalty. Construing and applying the Eighth Amendment in the light of our “evolving standards of decency,” we therefore conclude that such punishment is excessive and that the Constitution “places a substantive restriction on the State’s power to take the life” of a mentally retarded offender.”<sup>182</sup>*

### ***Roper v. Simmons***

Nel 2005 la Corte Suprema ha sancito l'“incostituzionalità di condannare a morte un imputato che, al momento dell'“omicidio, avesse un'età inferiore ai diciotto anni.

*“The Eighth and Fourteenth Amendments forbid imposition of the death penalty on offenders who were under the age of 18 when their crimes were committed. [...] Both objective indicia of consensus, as expressed in particular by the enactments of legislatures that have addressed the question, and the Court’s own determination in the exercise of its independent judgment, demonstrate that the death penalty is a disproportionate punishment for juveniles.”<sup>183</sup>*

### ***Baze v. Rees***

Questa sentenza del 2008 ha per oggetto il mix di farmaci che vengono somministrati durante la pratica dell'“iniezione letale. I due imputati – Ralph Baze e Thomas Bowling – contestavano la legittimità dei tre medicinali utili dapprima a

---

<sup>182</sup> *Atkins v. Virginia*, 536 U.S. 304 (2002), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/536/304/case.html>.

<sup>183</sup> *Roper v. Simmons*, 543 U.S. 551 (2005), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/543/551/>.

rendere il condannato incosciente e poi a provocargli un arresto cardiaco che lo avrebbe portato alla morte. Secondo la difesa questo mix letale provocherebbe estremo dolore al condannato, entrando quindi in esplicito contrasto con l'Ottavo emendamento che vieta l'utilizzo di pene crudeli e inusuali. La risposta della Corte Suprema fu il rigetto dell'istanza degli imputati, motivando tale rifiuto asserendo che i farmaci scelti per l'iniezione letale sarebbero perfettamente a norma di legge e che i dosaggi verrebbero tarati per portare il giustiziato alla morte senza provare alcun dolore.

*“ [...] Petitioners’ proposed “unnecessary risk” standard is rejected. [They] have not carried their burden of showing that the risk of pain from maladministration of a concededly humane lethal injection protocol, and the failure to adopt untried and untested alternatives, constitute cruel and unusual punishment. [...] In light of the safeguards Kentucky’s protocol puts in place, the risks of administering an inadequate sodium thiopental dose identified by petitioners are not so substantial or imminent as to amount to an Eighth Amendment violation.”<sup>184</sup>*

Ralph Baze si trova attualmente nel *death row* del penitenziario di Eddyville nel Kentucky per l'accusa di omicidio plurimo, in attesa di essere giustiziato.

Thomas Bowling era accusato di omicidio e stava scontando la pena nel Kentucky dove, nel 2015, morì di cancro a 63 anni.

### ***Kennedy v. Louisiana***

Questa sentenza risale al 2008. L'imputato era Patrick O'Neal Kennedy, accusato dello stupro della figlia adottiva di otto anni: per questo crimine venne condannato a morte dalla Corte della Louisiana ma la difesa ricorse in appello alla Corte Suprema. I suoi avvocati sostennero che in base a *Coker v. Georgia*,<sup>185</sup> uno stupro non può essere punito con la pena di morte. Inizialmente la Corte della Louisiana si pronunciò con tale condanna poiché la sentenza *Coker* riguardava lo stupro di una persona adulta: nel caso di Kennedy la violenza riguardò una bambina di otto anni e

---

<sup>184</sup> *Baze v. Rees*, 553 U.S. 35 (2008), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/553/35/>.

<sup>185</sup> Si veda la nota <sup>175</sup>.



per di più avvenne in modo estremamente violento. Tuttavia la Corte Suprema ribaltò la condanna, stabilendo che “a prescindere dall’età della vittima” - e se essa sia sopravvissuta allo stupro e la sua morte non fosse nemmeno “prevista” dall’assalitore - la pena di morte rappresenterebbe una violazione dell’Ottavo emendamento in quanto condanna eccessiva rispetto al crimine commesso.

*“Execution statistics [...] confirm that there is a social consensus against the death penalty for child rape. Nine States have permitted capital punishment for adult or child rape for some length of time between the Court’s 1972 Furman decision and today; yet no individual has been executed for the rape of an adult or child since 1964, and no execution for any other nonhomicide offense has been conducted since 1963. Louisiana is the only State since 1964 that has sentenced an individual to death for child rape, and petitioner and another man so sentenced are the only individuals now on death row in the United States for nonhomicide offenses. [...] Informed by its own precedents and its understanding of the Constitution and the rights it secures, the Court concludes, in its independent judgment, that the death penalty is not a proportional punishment for the crime of child rape.”<sup>186</sup>*

Kennedy è stato condannato all’ergastolo senza possibilità di rilascio nel 2009.

### ***Leal Garcia v. Texas***

In questa sentenza del 2011 la Corte Suprema negò la sospensione dell’esecuzione di Humberto Leal Garcia, un cittadino messicano condannato a morte dalla Corte del Texas per l’omicidio e lo stupro di una ragazza di sedici anni. Il fatto suscitò molto scalpore poiché intervenne addirittura il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama per chiedere la sospensione dell’esecuzione alla Corte Suprema. La difesa di Leal Garcia non mise in discussione il verdetto di colpevolezza, quanto il fatto che l’imputato non fosse stato informato sul suo diritto di poter contattare il Consolato Messicano, secondo quanto previsto dalla *Convenzione di Vienna sulle*

---

<sup>186</sup> *Kennedy v. Louisiana*, 554 U.S. 407 (2008), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/554/407/>.

*Relazioni Consolari* del 1963<sup>187</sup>. Non era la prima volta che gli Stati Uniti venivano accusati di non rispettare questa Convenzione: nel 2004 con il *caso Avena*, infatti, finirono sotto inchiesta di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia con l'accusa di aver negato al Consolato Messicano di poter avere contatti con cittadini messicani incriminati e processati negli Stati Uniti.<sup>188</sup>

La Corte Suprema giustificò il suo rifiuto spiegando l'inesistenza di norme decise dal Congresso atte a regolare questi casi. La vicenda si concluse con l'esecuzione di Leal Garcia tramite iniezione letale il 7 luglio 2011, in Texas.

*“Leal and the United States ask us to stay the execution so that Congress may consider whether to enact legislation implementing the Avena decision. Leal contends that the Due Process Clause prohibits Texas from executing him while such legislation is under consideration. This argument is meritless. The Due Process Clause does not prohibit a State from carrying out a lawful judgment in light of unenacted legislation that might someday authorize a collateral attack on that judgment. [...] The United States does not endorse Leal’s due process claim. Instead, it asks us to stay the execution until January 2012 in support of our “future jurisdiction to review the judgment in a proceeding” under this yet-to-be-enacted legislation. [...] No implementing legislation has been introduced in the House. We reject this suggestion. [...] Even if there were circumstances under which a stay could issue in light of proposed legislation, this case would not present them. [...] If a statute implementing Avena had genuinely been a priority for the political branches, it would have been enacted by now.”*<sup>189</sup>

### **Hall v. Florida**

Questa sentenza del 2014 ha avuto per oggetto i condannati a morte che presentassero un ritardo mentale. Il caso di Hall parte dalla decisione presa dalla

---

<sup>187</sup> *Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari*, 1963, [http://www.careproject.eu/database/upload/INT001/INT001\\_it\\_Text.pdf](http://www.careproject.eu/database/upload/INT001/INT001_it_Text.pdf).

<sup>188</sup> *Case Concerning Avena and Other Mexican Nationals* (Mexico v. United States of America), 2004, <http://www.icj-cij.org/docket/files/128/8190.pdf>.

<sup>189</sup> *Leal Garcia v. Texas*, No. 11-5001 (2011), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/564/11-5001/>.

Corte Suprema in *Atkins v. Virginia*<sup>190</sup> in cui veniva vietata l'esecuzione di persone con disabilità mentali. Era stata stabilita una soglia indicativa al di sotto di 70 punti di Q.I. per ritenere un individuo affetto da ritardo mentale. Nel caso *Hall*, la Corte "corresse" la sua precedente decisione, stabilendo che il punteggio di Q.I. di un condannato, da solo, non basta a definire chi può essere risparmiato dalla pena di morte e chi no. Se così fosse, molti imputati affetti da disturbo mentale ma aventi, comunque, un punteggio alto, sarebbero ingiustamente giustiziati. Con questa sentenza la Corte stabilisce che, insieme ai risultati del Q.I. debbano essere presentati altri documenti che sanciscano il "ritardo" dell'imputato.

La Corte della Florida, invece, aveva rigettato l'istanza di ritiro della pena di morte per Hall: quest'ultimo aveva presentato un punteggio di 71 Q.I. e per lo Stato della Florida questo risultato sanciva l'inesistenza di ritardo mentale poiché era superiore a 70 – come aveva invece stabilito *Atkins*. La Corte Suprema ribaltò questo verdetto, sottolineando l'esistenza di un margine di errore di questi test e, quindi, l'incostituzionalità di un'eventuale condanna a morte basata solo su i test di intelligenza.

*"The State's threshold requirement, as interpreted by the Florida Supreme Court, is unconstitutional. [...] While professionals have long agreed that IQ test scores should be read as a range, Florida uses the test score as a fixed number, thus barring further consideration of other relevant evidence, [...], deficits in adaptive functioning, including evidence of past performance, environment, and upbringing. [...] When a defendant's IQ test score falls within the test's acknowledged and inherent margin of error, the defendant must be able to present additional evidence of intellectual disability, including testimony regarding adaptive deficits."<sup>191</sup>*

Nel 1978 Hall venne condannato a morte per l'omicidio di una donna incinta. Trascorse trentacinque anni nel *death row* nel carcere di Sumter County in Florida in attesa di essere giustiziato. Nel 2014 i suoi avvocati difensori portarono il caso di fronte alla Corte Suprema che annullò la condanna a morte per infermità mentale.

---

<sup>190</sup> Si veda la nota<sup>182</sup>.

<sup>191</sup> *Hall v. Florida*, No. 12-10882 (2014), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/572/12-10882/>.

*Glossip v. Gross*<sup>192</sup>

Nel 2015 la Corte Suprema ha affermato che l'iniezione letale per mezzo della somministrazione di *midazolam*, di *bromuro di pancuronio* e di *cloruro di potassio* non costituisce una violazione dell'Ottavo emendamento. Glossip aveva posto l'attenzione della Corte sul dolore che il condannato proverebbe durante l'iniezione letale, proprio come era successo qualche mese prima a Clayton Lockett: quest'ultimo, condannato a morte per omicidio, ha impiegato oltre quarantacinque minuti per morire. Normalmente i farmaci dovrebbero fare effetto dopo qualche minuto ma, per Lockett, non fu così. Dopo interminabili minuti di agonia, convulsioni e attacchi epilettici il condannato è stato sedato e, più tardi, ha subito il fatale arresto cardiaco. Alla luce di questo fatto, la difesa di Glossip si operò affinché il mix dei tre farmaci usati fino ad allora venisse dichiarato "colpevole" di essere un *cruel and unusual punishment* e quindi dichiarato incostituzionale. La Corte Suprema, tuttavia, respinse l'istanza dichiarando i farmaci in esame perfettamente a norma di legge, in particolare il *midazolam* – oggetto dell'istanza. Attualmente Glossip si trova nel braccio della morte presso l'Oklahoma State Penitentiary in attesa di essere giustiziato, tramite iniezione letale.

---

<sup>192</sup> *Glossip v. Gross*, No. 14-7955 (2015), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/576/14-7955/>.

# CAPITOLO IV

## CONCLUSIONI

---

**P**er concludere il mio elaborato ho scelto di prendere come spunto la *dissenting opinion* del giudice Stephen Breyer espressa nella sentenza *Glossip v. Gross*.

Se si esclude il caso *Furman*, questa è la prima volta dopo molti anni in cui un giudice della Corte Suprema, nella sua *dissenting*, si esprime apertamente contrario al mantenimento della pena di morte.

*“Today’s administration of the death penalty involves three fundamental constitutional defects: (1) serious unreliability, (2) arbitrariness in application, and (3) unconscionably long delays that undermine the death penalty’s penological purpose. Perhaps as a result, (4) most places within the United States have abandoned its use. [...] Researchers have found convincing evidence that, in the past three decades, innocent people have been executed. [...] Last year, in 2014, six death row inmates were exonerated based on actual innocence. All had been imprisoned for more than 30 years (and one for almost 40 years) at the time of their exonerations. [...] The arbitrary imposition of punishment is the antithesis of the rule of law. [...]*

*Geography also plays an important role in determining who is sentenced to death. [...] What accounts for this county-by-county disparity? Some studies indicate that the disparity reflects the decisionmaking authority, the legal discretion, and ultimately the power of the local prosecutor. [...] The imposition and implementation of the death penalty seems capricious, random, indeed, arbitrary. [...] The problems of reliability and unfairness almost inevitably lead to a third independent*

*constitutional problem: excessively long periods of time that individuals typically spend on death row, alive but under sentence of death. [...] These lengthy delays create two special constitutional difficulties. First, a lengthy delay in and of itself is especially cruel because it “subjects death row inmates to decades of especially severe, dehumanizing conditions of confinement.” [...] Second, lengthy delay undermines the death penalty’s penological rationale. [...] Cruelty of capital punishment lies not only in the execution itself and the pain incident thereto, but also in the dehumanizing effects of the lengthy imprisonment prior to execution during which the judicial and administrative procedures essential to due process of law are carried out. [...] Thus, as the Court has recognized, the death penalty’s penological rationale in fact rests almost exclusively upon a belief in its tendency to deter and upon its ability to satisfy a community’s interest in retribution. [...]*

*In my own view, our legal system’s complexity, our federal system with its separate state and federal courts, our constitutional guarantees, our commitment to fair procedure, and, above all, a special need for reliability and fairness in capital cases, combine to make significant procedural “reform” unlikely in practice to reduce delays to an acceptable level. [...] In this world, or at least in this Nation, we can have a death penalty that at least arguably serves legitimate penological purposes or we can have a procedural system that at least arguably seeks reliability and fairness in the death penalty’s application. We cannot have both. And that simple fact, demonstrated convincingly over the past 40 years, strongly supports the claim that the death penalty violates the Eighth Amendment. [...] Capital punishment has indeed become unusual. [...] A majority of Americans, when asked to choose between the death penalty and life in prison without parole, now choose the latter. [...] I believe it highly likely that the death penalty violates the Eighth Amendment.”<sup>193</sup>*

Ho scelto di trascrivere solo le parti più salienti dell’*opinion* del giudice Breyer. Queste sono anche quelle che mi hanno più colpito perché sono quelle che meglio definiscono la situazione sulla pena di morte al giorno d’oggi negli Stati Uniti.

Il punto su cui mi sento di insistere maggiormente - perché secondo me rappresenta l’aspetto più importante - è l’ARBITRARIETA con cui viene inflitta la pena di morte. Soprattutto in virtù del fatto che la decisione di condannare a morte l’imputato è presa da una giuria, non è possibile già alla base applicare questa

---

<sup>193</sup> *Glossip v. Gross*, No. 14-7955 (2015), Supreme Court, *dissenting opinion* del giudice Breyer, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/576/14-7955/>.

punizione allo stesso modo per tutti i colpevoli dello stesso reato. Basta che in un processo ci sia un membro della giuria in disaccordo sulla condanna, e l'imputato in questione sopravvivrà, a differenza di un altro che invece verrà condannato. È probabile – ed è già successo – che due sospettati abbiamo commesso lo stesso omicidio, per esempio l'uccisione di un vicino di casa, per lo più con la stessa modalità: ma è capitato che uno venisse condannato a morte e l'altro invece si salvasse. Il razzismo in questo senso ha giocato per anni un ruolo fondamentale: la percentuale di condannati e giustiziati neri è sempre stata più alta poiché le giurie si sono dimostrate sempre più "clementi" con gli imputati bianchi. Questo è possibile non perché la popolazione nera sia più violenta o perché i bianchi siano persone più pacifiche. Ciò accade perché il sistema è costruito perché al suo interno possano svilupparsi e prendere vita tutte le discriminazioni e le frustrazioni che caratterizzano la società americana al di fuori delle aule dei Tribunali. La discriminazione razziale esiste ed è tangibile: basti pensare ai numerosi episodi di segregazione razziale accaduti proprio negli Stati Uniti e non nei secoli passati, ma neanche cento anni fa. Le distinzioni sulla base del colore della pelle hanno trovato libero sfogo dapprima nei già citati "linciaggi legali" operati dai *Vigilantes* e successivamente dalla "nuova" giurisprudenza ideata dalle Corti. Nel corso degli anni la stessa Corte Suprema ha messo dei vincoli per contenere i rischi di verdetti espressi su base razziale. Tuttavia non sempre si sono dimostrati efficaci come testimoniano i numerosi casi di imputati neri condannati a morte nonostante ci fossero prove della loro innocenza. Il punto, a mio avviso, non è nemmeno il fatto che ci sia o meno la pena di morte: l'elemento caratterizzante il sistema penale americano è l'esistenza di una GIURIA che ha il potere di vita o di morte sugli imputati. Non si può negare, tuttavia, che esistano delle procedure che possono ribaltare il verdetto dei giurati, come il ricorso in appello o la concessione della grazia da parte del Governatore dello Stato. Ma come è possibile che gli Stati Uniti, il Paese più potente ed "evoluto" del mondo, abbiano ancora un sistema giudiziario che per una decisione così importante – salvare o meno la vita di una persona – deleghi un insieme di persone comuni, senza nessuna competenza in materia?

Nel resto del mondo occidentale la scelta di lasciare il verdetto di un processo a un sistema consolare di giurati è stato superato da tempo. Il motivo coincide nella

scelta di “eleggere” delle persone preparate ed esperte in materia che prendano questo tipo di decisioni “per noi”. In America, invece, questo passaggio non è avvenuto e, anzi, il fatto che sia il “popolo” a decidere è per loro un motivo di vanto, un segno di vera giustizia e democrazia. Di democratico, a mio avviso, c’è ben poco. Quando si partecipa a un processo capitale si ascoltano testimonianze sul crimine commesso, vengono presentate le prove raccolte dalla polizia scientifica (spesso sono le immagini dei cadaveri a testimonianza della brutalità dell’assassino) e da circa vent’anni si possono anche ascoltare le dichiarazioni dei parenti della vittima che piangono la loro perdita. Come si può prendere una decisione lucida – salvare o condannare – in un clima come quello appena descritto? Il giudizio che ne scaturisce è troppo influenzato dall’emotività del momento, dalla fragilità umana e dall’istinto di vendicare la vittima. Per questo il fatto di dare la possibilità di emanare il verdetto a una giuria lo ritengo del tutto estraneo alla definizione di “giusto”.

La giurisprudenza americana ha tentato di aggirare questo problema mettendo dei limiti alle decisioni dei giurati: alcuni esempi sono le sentenze presentate in precedenza che vietano la condanna a morte per i minori di diciotto anni, per persone affette da ritardo mentale, per coloro che non hanno direttamente commesso l’omicidio, e altre ancora. Il punto è che non è possibile tracciare un limite netto per chi “meriti” l’iniezione letale e chi invece deve esserne escluso. Anche l’introduzione delle aggravanti - la cui esistenza è necessaria per poter infliggere la pena di morte – non è un parametro sufficiente per garantire la giustizia del verdetto. Il fatto che sia stato necessario creare appositamente nuovi regolamenti che disciplinano l’istituto della pena di morte, sta a significare che alla base esistono degli “errori”. Quando una procedura funziona “da sola”, realizza gli obiettivi per cui è stata creata allora, e solo allora, non ha bisogno di correzioni. Dal momento che la procedura in questione porterà delle persone a perdere la vita, ritengo che già il solo fatto che si siano dovute introdurre delle eccezioni basti a mettere in discussione la legittimità stessa della pena. Una punizione deve valere per una serie specifica di casi, senza “eccezioni”. L’omicidio o è *sempre* punibile con la morte o non lo è *mai*. Come dovrebbero sentirsi i parenti di un ragazzo ucciso da un minorenne o da una persona con ritardo mentale? In questo caso la



loro perdita non sarebbe “risarcita del tutto” poiché l’assassino non sarebbe condannabile a morte. Sarebbe “normale” per loro pensare di essere un caso meno importante, di aver perso una persona per cui non vale la pena giustiziare il suo assassino. Questo esempio ben rappresenta la mia opinione sulla pena di morte: non possono esistere casi in cui sia *giusto uccidere il colpevole* e casi in cui è *sbagliato*. L’omicidio è il crimine più grave che un essere umano possa compiere. Ma lo Stato *non può* porsi sullo stesso livello dei criminali. Non può *eliminare* il problema.

Lo Stato ha il compito di garantire l’incolumità dei propri cittadini. Quando ciò non è possibile perché è stato commesso un omicidio, le autorità hanno il compito di trovare il colpevole e punirlo. Ma la punizione non deve *mai* essere la stessa per cui il colpevole è stato incriminato, altrimenti verrebbe meno l’aspetto riabilitativo alla base del sistema giudiziario di qualsiasi Stato.

Ciò che intendevo dimostrare nella mia tesi è racchiuso già nel titolo: la cultura dei *Vigilantes* e il *Due Process* sono le due anime della cultura americana, sono due facce della stessa medaglia. Il motivo per cui la pena di morte è sopravvissuta nel tempo solo negli Stati Uniti e non per esempio in Europa, risiede nel loro atavico bisogno di giustizia, *la loro giustizia*. Personalmente ho sempre avuto un’immagine del tutto negativa della giustizia in America – e certamente le ricerche che ho compiuto non mi hanno aiutato a cambiare idea. Ma col tempo mi sono resa conto che il mio stupore e il mio giudizio negativo erano dati dalla mia provenienza. Ho avuto occasione di parlare con una ragazza degli Stati Uniti e mi sono subito resa conto che per noi cittadini del Vecchio Continente il *loro* concetto di giustizia è alieno. Non è superiore, più corretto o più giusto. *è diverso*.

Il *Vigilantes* è insito in ogni cittadino che si dichiara favorevole alla pena di morte e questo non fa di lui una persona violenta, che gode nel giustiziare qualcun altro. Semplicemente il *Vigilantes* ha un *suo* ideale di giustizia, che non è inferiore a quello che possiamo avere noi europei. Il loro credo, il loro concetto di giustizia è in un certo senso ancora più forte del nostro: noi deleghiamo la giustizia a qualcun altro, ai giudici. In America la giustizia è assicurata da loro stessi, attraverso la giuria.

Come si può dire che *anche questa* non sia giustizia?

Il mio obiettivo primario in questo lavoro non è mai stato quello di valutare se la pena di morte sia giusta o sbagliata. Io volevo dimostrare innanzitutto la rilevanza che la pena di morte ha per il popolo americano e non come “semplice” punizione giudiziaria. Negli Stati Uniti la condanna capitale è molto di più. Il fatto che non sia un deterrente efficiente contro la criminalità, che i suoi costi siano molto alti se rapportati al beneficio che può portare, che per anni sono stati giustiziati innocenti sono argomenti che *tutti* sanno, sostenitori e contrari. Il punto è che, per loro, senza pena di morte non c’è giustizia. I fautori del *Due Process* che si professano contrari alla pena di morte, in realtà partecipano allo stesso gioco dei sostenitori dell’iniezione letale. Inserire nei codici penali eccezioni per escludere degli imputati dalla pena capitale non è sufficiente per poter parlare di *Due Process*.

Il mio lavoro credo abbia chiaramente dimostrato che esistono delle vere e proprie falle nel sistema penale statunitense, e questo non perché i giuristi oltreoceano non sappiano svolgere il proprio lavoro. Ritengo che questi “vuoti” presenti nel sistema giudiziario americano non sopravvivano casualmente. Permangono perché il sistema *non vuole* correggersi, perché la popolazione favorevole alla pena di morte *vuole essere risarcita* per gli omicidi commessi, perché l’istinto del *vigilantes* è più vivo di quanto non si pensi. Un modo per correggere gli errori che il sistema penale ha causato esiste: eliminare la pena di morte in modo definitivo. È *solo* una *questione di volontà*: il resto del mondo occidentale ha dimostrato e dimostra ogni giorno che una società civile è possibile *anche* senza pena di morte. In Europa i governi hanno optato per l’abolizione senza coinvolgere i cittadini non perché non avessero a cuore la volontà popolare. Nella scelta di mantenere in vigore la pena di morte, gli Stati Uniti hanno sempre giocato la carta della democrazia: è il popolo che lo vuole. Io ritengo sia una scelta di comodo. Optare per l’abolizione è possibile, specialmente se si evidenziassero gli effetti negativi che questa condanna porta con sé e, non da meno, se si limitasse l’uso delle armi che fomentano la violenza nelle strade.

La realtà è però ben diversa. In America la pena di morte non sarà mai abolita, nemmeno se ci fossero altre Joyce Gilchrist, che ha mandato al patibolo numerosi innocenti. Nemmeno se ci fossero altri Clayton Lockett, morto dopo ore di agonia per un dosaggio errato di farmaci durante l’iniezione letale. Nemmeno con altri

Willie Francis, giustiziato due volte a causa di un guasto alla sedia elettrica, a diciassette anni.

Le esecuzioni permarranno finché il dibattito sulla pena di morte avverrà nell'ottica dello scontro tra *vigilantismo* e *giusto processo* perché nessuno dei due è veramente contrario al suo mantenimento. Entrambi sono "solo" opposti nella sua giustificazione: *uccidere per vendicare un omicidio* e *uccidere perché non si è rispettata la legge*.

*"Revenge is a kind of wild justice; which the more man's nature runs to, the more ought law to weed it out."* - Sir Francis Bacon.

## BIBLIOGRAFIA

- Beccaria, Cesare, *Dei Delitti e Delle Pene*, Milano, Grandi Classici BUR, 2014.
- Cantarella, Eva, *I Supplizi Capitali. Origine e Funzioni delle Pene di Morte in Grecia e a Roma*, Milano, Feltrinelli Editore, 2011.
- Deaglio, Enrico, *Storia Vera e Terribile tra Sicilia e America*, Palermo, Sellerio Editore, 2015.
- Galliani, Davide, *La Più Politica Delle Pene. La Pena di Morte*, Assisi, Cittadella Editrice, 2012.
- Garland, David, *La Pena di Morte in America: un'Anomalia nell'Era Dell'Abolizionismo*, il Saggiatore, Milano, 2013.
- Mandery, Evan J., "Resurrection, 1972-1976", in *A Wild Justice: the Death and Resurrection of Capital Punishment in America*, W. W. Norton & Company Inc., 2014.
- Packer, Herbert L., *Two Model of Criminal Process*, University of Pennsylvania Law Review, 1964.
- Zimring, Franklin E., *La Pena di Morte: le Contraddizioni Del Sistema Penale Americano*, il Mulino, Bologna, 2009.

## SITOGRAFIA

- Alberto Bonanno, “Il linciaggio di nove siciliani nella New Orleans del 1891”, *LaRepubblica.it*, Palermo, 28 novembre 2007,  
<http://palermo.repubblica.it/dettaglio/il-linciaggio-di-nove-siciliani-nella-new-orleans-del-1891/1396533/3>.
  
- Amnesty International,
  - *I Metodi di Esecuzione*,  
<http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/516>.
  - *La Pena di Morte nel 2014*,  
<http://www.amnesty.it/Pena-di-morte-nel-2014>.
  - *Paesi Abolizionisti e Mantenitori*,  
<http://www.amnesty.it/paesi-abolizionisti-e-mantenitori>.
  
- Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
  - *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*,  
[http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR\\_Translations/itn.pdf](http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf).
  - *Patto Internazionale Relativo ai Diritti Civili e Politici*,  
<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19660262/201110270000/0.103.2.pdf>.
  
- Bureau of Justice,
  - *Method of Execution, by State, 2013*,  
<http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cp13st.pdf>.
  - *Number Under Sentence of Death, (2003-2013)*,  
<http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=tp&tid=181>.
  
- Consiglio d'Europa,
  - *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)*,

- *Protocollo n°6 alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, relativo all’abolizione della pena di morte,*
- *Protocollo n°13 alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, relativo all’abolizione della pena di morte in tutte le circostanze,*  
[http://www.echr.coe.int/Documents/Convention\\_ITA.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf).
  
- *Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari,*  
[http://www.careproject.eu/database/upload/INT001/INT001\\_it\\_Text.pdf](http://www.careproject.eu/database/upload/INT001/INT001_it_Text.pdf).
  
- *Death Penalty Information Center,*
  - *Aggravating Factors for Capital Punishment by State,*  
<http://www.deathpenaltyinfo.org/aggravating-factors-capital-punishment-state>.
  - *Causes of Wrongful Convictions,*  
<http://www.deathpenaltyinfo.org/causes-wrongful-convictions>.
  - *Crimes Punishable by the Death Penalty,*  
<http://www.deathpenaltyinfo.org/crimes-punishable-death-penalty>.
  - *Innocence Database,*  
[http://www.deathpenaltyinfo.org/innocence?inno\\_name=&exonerated=&state\\_innocence=All&race=All&dna=All](http://www.deathpenaltyinfo.org/innocence?inno_name=&exonerated=&state_innocence=All&race=All&dna=All).
  - *Innocent and the Death Penalty,*  
<http://www.deathpenaltyinfo.org/innocence-and-death-penalty>.
  - *Searchable Executions Database,*  
<http://www.deathpenaltyinfo.org/views-executions>.
  - *States With and Without Death Penalty,*  
<http://www.deathpenaltyinfo.org/states-and-without-death-penalty>.
  
- *Innocence Project, Jeffrey Pierce,*  
<http://www.innocenceproject.org/cases-false-imprisonment/jeffrey-pierce>.

- International Court of Justice, *Case Concerning Avena and Other Mexican Nationals*, <http://www.icj-cij.org/docket/files/128/8190.pdf>.
- Parlamento Europeo, *Appello di Strasburgo, 22 giugno 2001*, [http://www.europarl.europa.eu/former\\_ep\\_presidents/president-fontaine/speeches/it/sp0089.htm](http://www.europarl.europa.eu/former_ep_presidents/president-fontaine/speeches/it/sp0089.htm)
- Tuskegee Institute, <http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/shipp/lynchingsstate.html>
- United States Census Bureau, *Population Distribution and Change: 2000 to 2010*, <https://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-01.pdf>.
- U.S. Constitution, *The United States Constitution*, <http://www.usconstitution.net/const.html>.
- US Supreme Court,
  - *Atkins v. Virginia*, 536 U.S. 304 (2002), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/536/304/case.html>.
  - *Baze v. Rees*, 553 U.S. 35 (2008), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/553/35/>.
  - *Beck v. Alabama*, 447 U.S. 625 (1980), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/447/625/case.html>.
  - *Coker v. Georgia*, 433 U.S. 584 (1977), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/433/584/case.html>.
  - *Coleman v. Thompson*, 501 U.S. 722 (1991), Supreme Court, <http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/501/722.html>.
  - *Enmund v. Florida*, 458 U.S. 782 (1982), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/458/782/case.html>.
  - *Ford v. Wainwright*, 477 U.S. 399 (1986), Supreme Court, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/477/399/case.html>.

- *Furman v. Georgia*, 408 U.S. 238 (1972), Supreme Court, Concurring Opinion del Giudice Stewart,  
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/408/238/case.html>.
- *Glossip v. Gross*, No. 14-7955 (2015), Supreme Court,  
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/576/14-7955/>.
- *Godfrey v. Georgia*, 446 U.S. 420 (1980), Supreme Court,  
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/446/420/case.html>.
- *Gregg v. Georgia*, 428 U.S. 153 (1976), Supreme Court,  
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/428/153/case.html>.
- *Hall v. Florida*, No. 12-10882 (2014), Supreme Court,  
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/572/12-10882/>.
- *Herrera v. Collins*, 506 U.S. 390 (1993), Supreme Court,  
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/506/390/case.html>.
- *Kansas v. Marsh*, 548 U.S. 163, 2006, Giudice Scalia dissenziente,  
<http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/548/163.html>.
- *Kennedy v. Louisiana*, 554 U.S. 407 (2008), Supreme Court,  
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/554/407/>.
- *Leal Garcia v. Texas*, No. 11-5001 (2011), Supreme Court,  
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/564/11-5001/>.
- *Lockett v. Ohio*, 438 U.S. 586 (1978), Supreme Court,  
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/438/586/case.html>.
- *Louisiana ex rel. Francis v. Resweber*, 329 U.S. 459 (1947),  
Supreme Court,  
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/329/459/case.html>.
- *McGautha v. California*, 402 U.S. 183 (1971), Supreme Court,  
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/402/183/case.html>.
- *Payne v. Tennessee*, 501 U.S. 808 (1991), Supreme Court,  
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/501/808/case.html>.
- *Powell v. Alabama*, 287 U.S. 45 (1932), Supreme Court,  
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/287/45/case.html>.
- *Roper v. Simmons*, 543 U.S. 551 (2005), Supreme Court,  
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/543/551/>.



- *Spaziano v. Florida*, 468 U.S., 447, 1984, Giudice Stevens  
dissenziente,  
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/468/447/case.html>.
- *Thompson v. Oklahoma*, 487 U.S. 815 (1988), Supreme Court,  
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/487/815/case.html>.
- *Witherspoon v. Illinois*, 391 U.S. 510 (1968), Supreme Court,  
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/391/510/case.html>.
- *Woodson v. North Carolina*, 428 U.S. 280 (1976), Supreme Court,  
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/428/280/case.html>.